



COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti sui piani sociali per il clima

(C/2025/1597)

Indice

	<i>Pagina</i>
I. INTRODUZIONE	3
II. REQUISITI GENERALI	4
1. Pertinenza all'interno dei settori di intervento	4
2. Compatibilità con gli obiettivi climatici dell'UE, impatto duraturo e riduzione della dipendenza dai combustibili fossili	5
3. Affrontare l'impatto dell'ETS2 sui gruppi vulnerabili	5
4. Rispetto del principio DNSH	6
5. Finanziamento congiunto a carico del Fondo e degli Stati membri	7
6. Coerenza con i programmi e i documenti strategici dell'UE correlati	7
a) Coerenza con il pilastro europeo dei diritti sociali e il relativo piano d'azione	7
b) Coerenza con i programmi della politica di coesione degli Stati membri	8
c) Coerenza con i piani per la ripresa e la resilienza	9
d) Coerenza con i piani di ristrutturazione degli edifici	9
e) Coerenza con i piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima	9
f) Coerenza con i piani territoriali per una transizione giusta	10
7. Misure e investimenti specifici	10
a) Misure	10
b) Investimenti	11
c) Misure e investimenti a livello locale e regionale	12
d) Trasferimento dei benefici alle famiglie, alle microimprese e agli utenti dei trasporti	13
8. Insieme coerente di misure e investimenti nazionali esistenti o nuovi	13
9. Addizionalità delle misure e degli investimenti	14
10. Prima data di inizio delle misure e degli investimenti	15
11. Rispetto delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato	16
12. Modi per tenere conto della parità di genere e delle pari opportunità per tutti	18
13. Autorità incaricate dell'attuazione del piano	18
14. Trasferimento di risorse	19
a) Trasferimento di risorse dal Fondo	19
b) Trasferimento di risorse al Fondo	20
III. REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEI PIANI	20
1. Analisi e impatto globale	20
a) Impatto previsto dell'ETS2 sui gruppi vulnerabili	20

b)	Stima del numero e individuazione dei gruppi vulnerabili	22
c)	Destinazione di misure e investimenti	23
d)	Microimprese vulnerabili	24
e)	Casi particolari di gruppi vulnerabili del Fondo sociale per il clima nell'ottica dell'ETS2 e i suoi effetti	25
f)	Impatto atteso delle misure e degli investimenti pianificati	25
2.	Componenti	26
a)	Norme generali	26
b)	Struttura delle componenti	26
3.	Descrizione delle misure e degli investimenti	27
a)	Ristrutturazione edilizia	28
b)	Alloggi efficienti sotto il profilo energetico a prezzi abbordabili, compresi gli alloggi sociali, e sostegno a favore di soluzioni di efficienza energetica a prezzi abbordabili	28
c)	Misure e investimenti nella decarbonizzazione	29
d)	Misure di sensibilizzazione	29
e)	Soluzioni di efficienza energetica	30
f)	Veicoli e biciclette a zero e a basse emissioni	32
g)	Trasporti pubblici accessibili e a prezzi abbordabili	33
4.	Sostegno diretto al reddito	34
5.	Assistenza tecnica	36
6.	Traguardi e obiettivi	36
a)	Fissazione di traguardi e obiettivi	36
b)	Elaborazione di traguardi e obiettivi	36
c)	Migliori prassi per l'elaborazione di traguardi e obiettivi	37
7.	Finanziamenti e costi	38
a)	Contributo nazionale	38
b)	Stima dei costi delle misure e degli investimenti	39
c)	Informazioni necessarie sul finanziamento e sulle stime dei costi	40
8.	Costi operativi	40
9.	Prevenzione ex ante della duplicazione dei finanziamenti e tutela degli interessi finanziari dell'UE	41
10.	Scenario in caso di inizio ritardato dell'ETS2	42
11.	Partenariato e consultazione pubblica adeguati	42
a)	Tipi di portatori di interessi	42
b)	Modalità di conduzione delle consultazioni pubbliche	43
12.	Presentazione	43
13.	Comunicazione relativa ai piani	44
14.	Modifiche dei piani sociali per il clima	45
a)	Circostanze oggettive	45
b)	Adeguamenti di lieve entità	46
c)	Valutazione dell'adeguatezza dei piani	47

IV.	VALUTAZIONE E ADOZIONE DEI PIANI	47
1.	Valutazione dei piani da parte della Commissione	47
a)	Sul processo	47
b)	Sul merito	47
2.	Adozione dei piani	50
3.	Conclusione di un accordo bilaterale e impegno di fondi	51
ALLEGATO I:	Dotazione finanziaria massima per Stato membro al netto delle spese di sostegno amministrativo .	53
1.	Introduzione e contesto giuridico	53
2.	Spese di sostegno amministrativo nelle dotazioni finanziarie annuali	53
3.	Proposta per sviluppo futuro	54
ALLEGATO II:	Modello per un adeguamento di lieve entità del piano sociale per il clima a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/955 [da compilare a cura degli Stati membri]	57

I. INTRODUZIONE

Il Fondo sociale per il clima (anche «Fondo»), istituito dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento Fondo sociale clima» o «regolamento») ⁽¹⁾, è uno strumento di finanziamento concepito per consentire all'UE di realizzare una transizione socialmente equa verso la neutralità climatica. Nel contesto della più ampia strategia dell'UE per la lotta ai cambiamenti climatici, l'obiettivo del Fondo è affrontare gli effetti sociali derivanti dalla modifica della direttiva 2003/87/CE (direttiva ETS), che ora disciplina anche le emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada ⁽²⁾. Il nuovo sistema di scambio di quote di emissioni istituito dal capo IV, lettera a), della direttiva ETS (ETS2) riguarda gli edifici, il trasporto su strada e la piccola industria, settori che non erano contemplati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS – *EU emission trading system*). Il Fondo fornisce sostegno finanziario agli Stati membri al fine di aiutare le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti colpiti in modo sproporzionato dall'aumento dei costi dell'energia e dei trasporti durante la transizione verde.

Guidato dall'obiettivo di non lasciare indietro nessuno nella transizione verde, il Fondo verte su tre settori chiave:

1. *efficienza energetica e decarbonizzazione degli edifici.* Le misure e gli investimenti devono essere diretti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici e a ridurre l'impronta di carbonio dei sistemi di riscaldamento, raffrescamento e cottura. Questo tipo di misure serve, ad esempio, per installare la produzione e lo stoccaggio di energia rinnovabile negli edifici a favore delle famiglie e delle microimprese vulnerabili, isolare gli edifici, sostituire gli apparecchi di riscaldamento, raffrescamento e cottura a bassa efficienza con apparecchi più efficienti, installare tecnologie e stoccaggio delle energie rinnovabili, creare comunità di energia rinnovabile, ridurre il consumo di energia basata sui combustibili fossili e alleviare la povertà energetica;
2. *promozione della mobilità pulita.* Le misure devono essere concepite in modo da garantire un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni, incentivare trasporti pubblici accessibili e a prezzi abbordabili e sostenere gli enti pubblici e privati nello sviluppo e nell'offerta di mobilità sostenibile su richiesta, servizi di mobilità condivisa e forme di mobilità attiva. Rendendo i trasporti più economici, accessibili e disponibili per gli utenti vulnerabili dei trasporti e le microimprese vulnerabili, si punta a ridurre la povertà dei trasporti e migliorare l'accesso ai servizi essenziali;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

3. *sostegno diretto temporaneo al reddito*. Gli Stati membri hanno anche la possibilità di utilizzare il Fondo per fornire un sostegno diretto mirato al reddito delle famiglie vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti, rispondendo così all'impatto sociale dell'ETS2. Il sostegno è temporaneo e dovrebbe essere gradualmente eliminato man mano che hanno effetto le misure strutturali.

Le misure e gli investimenti finanziati dal Fondo sociale per il clima devono andare principalmente a beneficio *delle famiglie vulnerabili, degli utenti vulnerabili dei trasporti o delle microimprese vulnerabili* e il sostegno diretto temporaneo al reddito può essere fornito soltanto alle famiglie vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti al fine di attenuare l'impatto dei cambiamenti introdotti dall'ETS2: sono questi principi generali importanti del Fondo che devono essere seguiti in tutti i settori chiave.

L'importo massimo totale del Fondo, pari a 65 miliardi di EUR, è assegnato per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2032. Considerando il contributo obbligatorio degli Stati membri, che ammonta ad almeno il 25 % dei costi totali stimati dei loro piani sociali per il clima, il Fondo mobilerà non meno di 86,7 miliardi di EUR. Se l'ETS2 sarà rinviato al 2028 a norma dell'articolo 30 duodecies della direttiva ETS, l'importo massimo totale del Fondo sarà pari a 54,6 miliardi di EUR, come specificato all'articolo 30 quinquies, paragrafo 4, della direttiva ETS e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Fondo sociale clima. Il Fondo sarà operativo secondo un calendario preciso, modulato per conseguire gli obiettivi prestabiliti entro la fine del 2032 e il cui inizio è previsto per il 1° gennaio 2026, almeno un anno prima che l'ETS2 diventi pienamente operativo e due anni prima dell'inizio del nuovo quadro finanziario pluriennale nel 2028 (nuovo QFP). Questo avvio precoce faciliterà l'introduzione dell'ETS2.

La dotazione finanziaria massima degli Stati membri a norma dell'articolo 14 e dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento Fondo Sociale clima figura nell'allegato I dei presenti orientamenti, in cui sono stabilite le dotazioni annuali indicative per i due scenari descritti all'articolo 10, paragrafo 1.

Sulla base delle migliori pratiche e dei preziosi insegnamenti riscontrati nell'applicazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza e dell'esperienza acquisita con i fondi della politica di coesione, il Fondo è concepito come strumento basato sui risultati i cui obiettivi sono da perseguire nella massima efficienza ed efficacia. I presenti orientamenti non pregiudicano eventuali obblighi supplementari derivanti dalla legislazione dell'UE applicabile.

II. REQUISITI GENERALI

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Fondo sociale clima, ciascuno Stato membro deve presentare alla Commissione il proprio piano sociale per il clima.

I presenti orientamenti hanno lo scopo di aiutare gli Stati membri a redigere i loro piani in linea con il regolamento, in particolare con l'articolo 6 e l'allegato V.

Le sezioni che seguono vertono su aspetti specifici del regolamento e sul contenuto dei piani. L'obiettivo del Fondo, enunciato all'articolo 3 del regolamento, consiste nel contribuire alla transizione verso la neutralità climatica affrontando gli impatti sociali dell'ETS2 sulle famiglie vulnerabili, sugli utenti vulnerabili dei trasporti e sulle microimprese vulnerabili. Questo è il principio fondamentale che è alla base del presente documento di orientamento, anche quando non è esplicitamente menzionato.

1. **Pertinenza all'interno dei settori di intervento**

L'articolo 6 del regolamento Fondo sociale clima elenca gli aspetti che gli Stati membri devono includere nei loro piani sociali per il clima, tra cui una stima dei probabili effetti dell'aumento dei prezzi derivante dall'ETS2 sulle famiglie, in particolare sulle famiglie in condizioni di povertà energetica e di povertà dei trasporti, e sulle microimprese vulnerabili. I piani devono anche individuare e stimare il numero di famiglie vulnerabili, utenti vulnerabili dei trasporti e microimprese vulnerabili che possono essere ammessi a beneficiare del sostegno del Fondo, così come specificare traguardi, obiettivi e un calendario indicativo per l'attuazione delle misure e degli investimenti.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, che stabilisce i principi che disciplinano il Fondo, i traguardi e gli obiettivi per le misure e gli investimenti inclusi nei piani devono riguardare in particolare i seguenti settori:

- a) l'efficienza energetica;
- b) la ristrutturazione edilizia;
- c) la mobilità e i trasporti a zero e a basse emissioni;
- d) le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra; e
- e) la riduzione del numero di famiglie vulnerabili, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica, di microimprese vulnerabili e di utenti vulnerabili dei trasporti.

Sebbene il regolamento non imponga agli Stati membri di includere tutti questi settori nei piani sociali per il clima, la Commissione valuterà il piano di ogni Stato membro per verificare se fornisce una risposta adeguata all'impatto sociale e alle sfide poste dall'ETS2 cui devono far fronte i gruppi destinatari, tenendo conto anche della complementarità con gli strumenti di finanziamento esistenti, che deve essere illustrata nel piano. La Commissione incoraggia gli Stati membri a dare priorità alle misure e agli investimenti che hanno l'impatto più significativo sui gruppi destinatari, trovando un equilibrio tra i settori di intervento contemplati nel piano e in linea con gli effetti dell'ETS2 specifici del contesto nazionale.

2. Compatibilità con gli obiettivi climatici dell'UE, impatto duraturo e riduzione della dipendenza dai combustibili fossili

Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (normativa europea sul clima) ⁽³⁾ ha per finalità la neutralità climatica dell'Unione entro il 2050 ed emissioni negative da quella data in poi. Fissa l'obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento Fondo sociale clima, i traguardi e gli obiettivi dei piani devono essere compatibili con gli obiettivi climatici dell'UE e con gli obiettivi stabiliti nella normativa europea sul clima: ciò significa che il piano sociale per il clima dovrebbe sostenere lo Stato membro nel perseguire questi obiettivi, requisito che la Commissione verificherà in sede di valutazione del piano.

In linea con l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Fondo sociale clima, le misure e gli investimenti nei piani devono produrre un impatto duraturo. L'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), punto i), del regolamento impone alla Commissione di valutare l'efficacia di ciascun piano sociale per il clima e di esaminare se le misure e gli investimenti sono in grado di avere un impatto duraturo nello Stato membro (come definito nella sezione IV, punto 1, lettera b), punto ii) dei presenti orientamenti), in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima ed energia per il 2030 e con l'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica entro il 2050, in particolare per quanto riguarda i gruppi vulnerabili e i gruppi in condizioni di povertà energetica o dei trasporti.

Le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo devono anche ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, come stabilito all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento. I piani dovrebbero promuovere la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, quale soluzione a lungo termine, e potrebbero prevedere altre misure, tra cui un sostegno diretto temporaneo al reddito, per attenuare gli effetti negativi sul reddito nel breve termine (cfr. considerando 17 del regolamento).

Gli Stati membri dovrebbero specificare l'impatto previsto delle loro misure e dei loro investimenti sulle emissioni di gas a effetto serra, sulla povertà energetica e sulla povertà dei trasporti. L'impatto dovrebbe essere stimato rispetto a scenari di riferimento, tenendo conto di fattori quali i miglioramenti dell'efficienza energetica, le misure di ristrutturazione e decarbonizzazione degli edifici, la promozione della mobilità a zero e a basse emissioni e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, anticipando nel contempo gli effetti sulla riduzione della povertà energetica e dei trasporti con l'ausilio degli indicatori comuni di cui all'allegato IV del regolamento.

3. Affrontare l'impatto dell'ETS2 sui gruppi vulnerabili

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Fondo sociale clima, i piani devono contenere una serie coerente di misure e investimenti che affrontino esplicitamente gli effetti sociali dell'ETS2 sulle famiglie vulnerabili, sugli utenti vulnerabili dei trasporti e sulle microimprese vulnerabili. L'articolo 8, paragrafo 1, stabilisce che le misure e gli investimenti devono essere destinati principalmente a questi gruppi vulnerabili.

L'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), prescrive che il piano presenti la stima dei probabili effetti dell'aumento dei prezzi derivanti dall'inclusione dall'ETS2 sulle famiglie, in particolare sui tassi di povertà energetica e di povertà dei trasporti, e sulle microimprese. Gli Stati membri devono analizzare tali effetti al giusto livello regionale o locale (per ogni Stato membro), tenendo conto di fattori e specificità nazionali, quali l'accesso ai trasporti pubblici e ai servizi di base, e individuando le zone più colpite.

Due criteri alternativi sono utilizzati per definire le famiglie vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti destinatari del Fondo, come si legge all'articolo 2, punti 10) e 12), del regolamento: il primo criterio riguarda il sussistere di condizioni di povertà energetica o povertà dei trasporti; il secondo fa riferimento all'impatto stimato significativo sui prezzi dovuto all'ETS2 di cui risentono le famiglie a basso reddito e a reddito medio-basso, unitamente alla mancanza di mezzi per investire. Le microimprese vulnerabili sono il terzo gruppo vulnerabile. Si rileva che la definizione di questo gruppo, di cui all'articolo 2, punto 11), fa riferimento soltanto all'impatto significativo sui prezzi dovuto all'ETS2 e alla mancanza di mezzi per investire.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Le definizioni di famiglie vulnerabili e di utenti vulnerabili dei trasporti utilizzate per il Fondo comprendono le famiglie in condizioni di povertà energetica e le famiglie e gli individui in condizioni di povertà dei trasporti, che non necessariamente «risentono in modo significativo dell'ETS2». In tal senso, il Fondo può sostenere misure e investimenti a favore delle famiglie in condizioni di povertà energetica e delle famiglie e degli individui in condizioni di povertà dei trasporti; le misure di sostegno diretto al reddito devono limitarsi esclusivamente agli effetti dell'ETS2 (in linea con l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Fondo sociale clima - cfr. sezione III, punto 1, lettera a), dei presenti orientamenti).

Gli Stati membri sono però incoraggiati a considerare attentamente qualsiasi sostegno intendano fornire attraverso il Fondo a beneficio dei gruppi vulnerabili che non risentono direttamente dell'ETS2, dato che l'obiettivo del Fondo consiste nel far fronte agli effetti sociali dell'ETS2 sui gruppi vulnerabili. Quindi, in definitiva, le misure e gli investimenti inclusi nel piano sociale per il clima dovrebbero essere destinati ai gruppi vulnerabili che risentono dell'ETS2, senza escludere una copertura più generale delle famiglie e degli individui in condizioni di povertà energetica o dei trasporti.

In linea con l'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f), del regolamento, gli Stati membri devono includere nei loro piani gli elementi seguenti:

- la stima del numero e l'individuazione delle famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti; e
- una spiegazione del modo in cui devono essere applicate a livello nazionale le definizioni di povertà energetica e di povertà dei trasporti.

È opportuno che nella valutazione dei gruppi vulnerabili gli Stati membri usino la definizione di «famiglie» di cui al regolamento (UE) 2019/1700⁽⁴⁾ in senso lato, come da articolo 2, punto 8), del regolamento Fondo sociale clima. Le persone che vivono insieme, indipendentemente dal fatto che abbiano un rapporto di parentela (come quelle che condividono alloggi e le persone più svantaggiate che vivono in autonomia) possono essere considerate famiglie, a condizione che rientrino nella definizione di famiglia vulnerabile di cui all'articolo 2, punto 10), del regolamento Fondo sociale clima.

A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), punto i), del regolamento, nel valutare il piano sociale per il clima la Commissione dovrebbe esaminare se il piano fornisce una risposta adeguata all'impatto sociale e alle sfide poste dall'ETS2 cui devono far fronte le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti nello Stato membro, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie in condizioni di povertà dei trasporti.

Inoltre, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera p), ove applicabile, gli Stati membri sono tenuti a spiegare in che modo il piano tiene conto di eventuali specificità geografiche, come isole, regioni e territori ultraperiferici, zone rurali o remote, periferie meno accessibili, zone montuose o zone in ritardo di sviluppo.

4. Rispetto del principio DNSH

Il Fondo può sostenere solo misure e investimenti che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH – *do no significant harm*) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento Tassonomia)⁽⁵⁾, come specificato all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento Fondo sociale clima. Questo approccio è coerente con l'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento finanziario)⁽⁶⁾.

Ciò nonostante si ritiene che le misure nazionali che forniscono un sostegno diretto temporaneo al reddito delle famiglie vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti in linea con l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento Fondo sociale clima abbiano un impatto prevedibile trascurabile sugli obiettivi ambientali e, di norma, siano conformi al principio DNSH (cfr. articolo 6, paragrafo 1, lettera l), e considerando 23 del regolamento).

⁽⁴⁾ Con «famiglia» si intende una persona che vive da sola o un gruppo di persone che vivono insieme e che provvede o provvedono autonomamente ai prodotti di prima necessità.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).

La Commissione ha pubblicato orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul Fondo sociale clima (orientamenti tecnici DNSH per il Fondo sociale clima) ⁽⁷⁾. La compatibilità con gli obiettivi climatici dell'UE a livello di piano non è sufficiente a dimostrare la conformità al principio DNSH, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera l), del regolamento.

5. **Finanziamento congiunto a carico del Fondo e degli Stati membri**

Gli Stati membri devono contribuire almeno nella misura del 25 % dei costi totali stimati dei loro piani (questo è il contributo nazionale). Come indicato nella tabella riassuntiva di cui all'allegato V del regolamento Fondo sociale clima (cfr. anche la sezione III, punto 7, lettera a), dei presenti orientamenti), gli Stati membri sono tenuti a indicare la quota percentuale del loro contributo nazionale per ciascun settore.

6. **Coerenza con i programmi e i documenti strategici dell'UE correlati**

Il piano sociale per il clima deve essere coerente con le informazioni incluse e gli impegni assunti dallo Stato membro nei piani e programmi seguenti (articolo 6, paragrafo 3, del regolamento Fondo sociale clima):

- a. il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali;
- b. i programmi della politica di coesione dello Stato membro;
- c. il piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ (regolamento RRF);
- d. il piano di ristrutturazione degli edifici dello Stato membro a norma della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ (direttiva Prestazione energetica nell'edilizia);
- e. il piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima (PNEC) conformemente al regolamento (UE) 2018/1999 (regolamento Governance) ⁽¹⁰⁾; e
- f. i piani territoriali per una transizione giusta dello Stato membro a norma del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾.

Gli Stati membri devono garantire la coerenza con le informazioni incluse e con gli impegni da essi assunti nei piani e programmi illustrati di seguito.

a) *Coerenza con il pilastro europeo dei diritti sociali e il relativo piano d'azione*

Proclamato nel 2017 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, il pilastro europeo dei diritti sociali stabilisce 20 principi fondamentali che guidano l'UE verso un'Europa sociale forte che sia equa, inclusiva e ricca di opportunità.

Vari principi del pilastro hanno un'attinenza diretta con il regolamento Fondo sociale clima, pertanto gli Stati membri dovrebbero tenerne conto nella stesura dei loro piani. In generale, i piani devono essere coerenti con i principi del pilastro.

Il principio 20 stabilisce il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresi l'energia e i trasporti. I servizi essenziali soddisfano i bisogni umani fondamentali e sono indispensabili per il benessere e l'inclusione sociale, in particolare per i gruppi svantaggiati. Consentono inoltre l'accesso ad altri servizi abilitanti fondamentali per la partecipazione attiva alla società e al mercato del lavoro, quali l'occupazione, l'educazione e cura della prima infanzia, l'istruzione e l'assistenza sanitaria.

Nell'affrontare le difficoltà legate all'energia e ai trasporti nel contesto del regolamento Fondo sociale clima, gli Stati membri dovrebbero considerare l'opportunità di integrare nei loro piani il principio 20, evidenziando l'accesso a servizi energetici e di trasporto di qualità.

⁽⁷⁾ GU L, C/2025/1596, 25.3.2025, ELI: C/2025/1596/oj.

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

⁽⁹⁾ Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia, (rifusione) (GU L, 2024/1275, 8.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj>).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

I piani dovrebbero rispecchiare anche il principio 11, sul diritto dei minori a essere protetti dalla povertà, e il principio 19 sull'accesso ad alloggi sociali o assistenza abitativa di qualità.

Il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali trasforma i principi in azioni dirette a sostegno dei cittadini. Propone inoltre obiettivi principali che l'UE deve raggiungere entro il 2030, tra cui ridurre di almeno 15 milioni il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale.

Se non previsti e affrontati, gli effetti dell'ETS2 potrebbero compromettere gli sforzi volti a ridurre il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale a causa dell'aumento dei costi dell'energia e dei trasporti.

Al fine di evitare che ciò accada, i piani sociali per il clima devono essere coerenti con le informazioni incluse e gli impegni assunti dagli Stati membri (o dalle regioni) nell'ambito dell'attuazione del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali e con gli obiettivi nazionali di riduzione del numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale ⁽¹²⁾.

Le misure e gli investimenti inclusi nei piani sociali per il clima dovrebbero contribuire alla creazione di posti di lavoro sostenibili e di qualità nei settori interessati dalle misure e dagli investimenti del Fondo, come specificato all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento Fondo sociale clima.

Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a tenere conto degli orientamenti forniti nella raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica ⁽¹³⁾, che ha trattato specificamente gli effetti occupazionali e sociali della transizione. La raccomandazione fornisce orientamenti specifici sull'accesso ai servizi essenziali e tratta anche la povertà energetica e dei trasporti.

b) *Coerenza con i programmi della politica di coesione degli Stati membri*

I programmi della politica di coesione sono attuati in ogni Stato membro attraverso quattro fondi distinti: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo plus (FSE+), il Fondo di coesione e il Fondo per una transizione giusta.

I programmi sono attuati dalle autorità di gestione (con alcune responsabilità eventualmente delegate agli organismi di esecuzione). Ogni Stato membro attua uno o più programmi, che possono collocarsi a livello nazionale, regionale o a entrambi i livelli ⁽¹⁴⁾.

I programmi della politica di coesione sostengono gli investimenti in molti settori, compresi quelli pertinenti per il Fondo sociale per il clima:

- prestazione energetica negli edifici;
- decarbonizzazione e adozione delle tecnologie rinnovabili;
- trasporti urbani puliti;
- accesso a servizi di qualità, sostenibili, inclusivi e a prezzi abbordabili, compreso l'accesso agli alloggi e all'assistenza sociale;
- promozione dell'integrazione sociale, nella comunità, delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale e delle comunità emarginate;
- accesso a un'occupazione, a un'istruzione e a una formazione di qualità che includano gli aspetti delle transizioni verde e digitale.

Le misure e gli investimenti inclusi nei piani sociali per il clima dovrebbero tenere conto degli investimenti esistenti e in programma a titolo dei fondi della politica di coesione, garantire addizionalità e complementarità con essi e fare in modo che si rafforzino reciprocamente. I piani dovrebbero descrivere in dettaglio il meccanismo di coordinamento, comprese le sinergie previste e le differenze con altri strumenti di finanziamento, in particolare con i programmi della politica di coesione, affinché le misure del Fondo sociale per il clima non diano luogo a doppi finanziamenti; a questo proposito è anche necessario operare a stretto contatto con le autorità di gestione.

⁽¹²⁾ Gli obiettivi nazionali di riduzione della povertà e i progressi compiuti da ciascuno Stato membro nell'attuazione del pilastro sono pubblicati nel contesto del semestre europeo per il coordinamento e la sorveglianza delle politiche economiche e sociali. La relazione comune sull'occupazione e le relazioni per paese pubblicate ogni anno contengono informazioni sui progressi compiuti dagli Stati membri.

⁽¹³⁾ Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).

⁽¹⁴⁾ L'elenco dei programmi del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del Fondo per una transizione giusta in ogni Stato membro è disponibile sulla piattaforma Open Data Coesione <https://coesione.data.ec.europa.eu/programmes>.

c) *Coerenza con i piani per la ripresa e la resilienza*

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) è stato creato nel febbraio 2021 per aiutare l'UE a riprendersi dalla pandemia di COVID-19 e giunge a termine nel 2026. Il regolamento RRF stabilisce sei pilastri che definiscono l'ambito di applicazione:

- (i) transizione verde;
- (ii) trasformazione digitale;
- (iii) crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con piccole e medie imprese forti;
- (iv) coesione sociale e territoriale;
- (v) salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine, fra l'altro, di rafforzare la capacità di risposta alle crisi e la preparazione alle crisi; e
- (vi) politiche per la prossima generazione, l'infanzia e i giovani, come l'istruzione e le competenze.

L'RRF è concepito come strumento basato sui risultati, che fornisce sostegno finanziario diretto agli Stati membri a fronte del conseguimento di traguardi e obiettivi che marcano l'attuazione di una combinazione di riforme e investimenti. L'RRF fornisce incentivi finanziari per realizzare le riforme fondamentali individuate nel processo del semestre europeo.

Poiché i piani sociali per il clima devono essere coerenti con le misure e le informazioni incluse nei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri (compresi i capitoli dedicati al piano REPowerEU) che si basano sul quadro del semestre europeo, le misure stesse devono intrinsecamente allinearsi e contribuire ad affrontare efficacemente le sfide pertinenti per il Fondo sociale per il clima individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese e nelle priorità rilevate nel contesto del semestre europeo.

d) *Coerenza con i piani di ristrutturazione degli edifici*

Ai sensi della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia, gli Stati membri sono tenuti a stilare e presentare i rispettivi piani nazionali di ristrutturazione degli edifici al fine di trasformare il parco immobiliare esistente in un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050. I piani nazionali di ristrutturazione devono contenere una tabella di marcia con obiettivi e indicatori da raggiungere entro il 2030, il 2040 e il 2050, un calendario, politiche e misure per conseguire gli obiettivi e gli investimenti necessari per attuarle. Si basano sulle strategie di ristrutturazione a lungo termine previste dalla direttiva 2010/31/UE⁽¹⁵⁾, che introduce un modello comune con elementi obbligatori e volontari al fine di migliorare la comparabilità tra gli Stati membri (allegato II della direttiva rifusa Prestazione energetica nell'edilizia, che ne integra l'articolo 3).

Gli Stati membri devono presentare alla Commissione le proposte di piani nazionali di ristrutturazione degli edifici perché le valuti. Dopo averle valutate la Commissione può formulare raccomandazioni per sostenere ulteriormente gli Stati membri nel completamento dei piani nazionali definitivi. I piani nazionali di ristrutturazione degli edifici devono essere presentati nell'ambito del processo relativo agli PNEC. Considerata l'urgenza di intensificare la ristrutturazione degli edifici sulla base di solidi piani nazionali di ristrutturazione degli edifici, la prima proposta deve essere presentata entro dicembre 2025.

L'articolo 6, paragrafo 3, lettera d), del regolamento Fondo sociale clima impone agli Stati membri di garantire che i piani siano coerenti con i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici. Pertanto il contenuto richiesto dei piani nazionali di ristrutturazione degli edifici, compresi le politiche, le misure e il fabbisogno di investimenti, nonché la rendicontazione sul conseguimento degli obiettivi nazionali, sono particolarmente pertinenti per i piani sociali per il clima, in particolare per quanto concerne le misure e gli investimenti nel settore dell'edilizia, e specificamente la ristrutturazione degli edifici. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere a che le misure e gli investimenti contenuti nei piani sociali per il clima contribuiscano e siano allineati ai piani nazionali di ristrutturazione degli edifici, in special modo relativamente agli edifici con le prestazioni peggiori e al sostegno fornito alle famiglie vulnerabili.

e) *Coerenza con i piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima*

Gli Stati membri erano tenuti a presentare i rispettivi PNEC aggiornati entro il 30 giugno 2024, in linea con l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento Governance, tenendo conto anche delle riforme e degli investimenti in materia di energia e clima delineati nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza. Gli PNEC fungono anche da quadri strategici fondamentali che influenzano direttamente la progettazione e l'attuazione dei piani sociali per il clima. Gli Stati membri sono pertanto incoraggiati a progettare le misure contenute nei piani sociali per il clima in linea con le riforme e gli impegni presentati negli PNEC, sempre nel rispetto degli obiettivi del Fondo sociale per il clima e mantenendo al centro i gruppi vulnerabili che vivono in condizioni di povertà energetica e dei trasporti.

⁽¹⁵⁾ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

Se nel valutare gli PNEC riscontra un livello insufficiente di ambizione nel perseguire gli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030, la Commissione incoraggia gli Stati membri a includere anche misure e investimenti che siano complementari agli PNEC e incentrati sul sostegno alle persone in condizioni di povertà energetica e dei trasporti, in linea con gli obiettivi del Fondo e gli obiettivi climatici dell'UE. I piani sociali per il clima dovrebbero pertanto allinearsi strettamente agli obiettivi e ai traguardi stabiliti negli PNEC, incorporando nel contempo politiche e misure aggiuntive per aumentare l'ambizione degli obiettivi climatici futuri. Cfr. anche sezione II, punto 7, lettera a).

f) *Coerenza con i piani territoriali per una transizione giusta*

Gli Stati membri hanno elaborato, insieme alle autorità locali e regionali interessate, i piani territoriali per una transizione giusta da finanziare a titolo del relativo Fondo ⁽¹⁶⁾, individuando i territori maggiormente colpiti dalla transizione verso la neutralità climatica, sulla base degli effetti economici e sociali che ne risultano: si sono soffermati in particolare sui cambiamenti previsti a livello di forza lavoro, sulle perdite di posti di lavoro nel settore della produzione e uso di combustibili fossili e sulla necessità di trasformare i processi produttivi degli impianti industriali a più alta intensità di gas serra.

I piani territoriali per una transizione giusta illustrano il contributo atteso dal sostegno del relativo Fondo per far fronte agli effetti sociali, demografici, economici, sanitari e ambientali della transizione dell'UE verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050.

I piani sociali per il clima devono garantire che gli investimenti e le misure inclusi siano coerenti con i piani territoriali per una transizione giusta e con i corrispondenti programmi della politica di coesione che li attuano. Idealmente gli Stati membri dovrebbero individuare e privilegiare le sinergie, potenziare i reciproci interventi e specificare in che modo le misure sono tenute distinte per evitare il rischio di doppio finanziamento.

7. Misure e investimenti specifici

Nei piani sociali per il clima devono figurare misure e investimenti per far fronte agli effetti sociali indotti dalla modifica dell'ambito di applicazione della direttiva ETS per includervi le emissioni di gas a effetto serra degli edifici e del trasporto su strada. In linea con l'articolo 4, paragrafo 4, e con l'articolo 8 del regolamento Fondo sociale clima, i piani devono comprendere misure e investimenti nazionali e, se del caso, locali e regionali volti a procedere alla ristrutturazione edilizia e decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, anche integrando la produzione di energia rinnovabile e lo stoccaggio, nonché aumentare la diffusione della mobilità e dei trasporti a zero e a basse emissioni.

L'inclusione di misure volte a fornire un sostegno diretto temporaneo al reddito è facoltativa (articolo 4, paragrafo 3, del regolamento). Il sostegno diretto al reddito deve sempre essere temporaneo e cessare gradualmente man mano che le misure strutturali producono effetti (cfr. sezione III, punto 4, dei presenti orientamenti).

a) *Misure*

Per «misura» si dovrebbe intendere un'azione o un cambiamento strutturale, diverso dagli investimenti, che porti a miglioramenti strategici aventi un impatto significativo e duraturo sulla decarbonizzazione. L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Fondo sociale clima recita che «[i]l piano contiene una serie coerente di misure e investimenti nazionali, esistenti o nuovi» e l'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), punto i), «nello Stato membro interessato il piano è in grado di avere un impatto duraturo sulle sfide affrontate dal piano stesso, in linea con gli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione per il 2030 e con l'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica nell'Unione al più tardi entro il 2050, in particolare sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie in condizioni di povertà dei trasporti».

L'obiettivo di una misura nell'ambito del Fondo sociale per il clima consiste principalmente nel sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e/o gli utenti vulnerabili dei trasporti ad affrontare le sfide, migliorare le prestazioni o rimuovere gli ostacoli che impediscono di compiere progressi verso il conseguimento di obiettivi strategici specifici, quali l'efficienza energetica, la ristrutturazione edilizia, la mobilità e i trasporti sostenibili, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e la riduzione del numero di famiglie vulnerabili e di utenti vulnerabili dei trasporti.

Per ottenere la massima efficacia dai loro piani, gli Stati membri devono includervi misure che consistono in interventi specifici e tangibili e in cambiamenti strutturali significativi. Possono includere misure che integrino le riforme legislative o regolamentari correlate proposte negli PNEC e misure basate su riforme e impegni che pongano rimedio all'ambizione valutata insufficiente dalla Commissione in alcuni punti degli PNEC. Ciò dovrebbe essere in linea con l'ambito di applicazione del regolamento Fondo sociale clima, in particolare considerando l'obbligo di destinare misure e investimenti alle famiglie vulnerabili, alle microimprese vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti.

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

In generale i piani d'azione o le strategie dovrebbero essere considerati quadri nei quali iscrivere le misure (e gli investimenti), piuttosto che misure ammissibili di per sé. Le misure iscritte nei piani sociali per il clima devono dare risultati tangibili e un percorso chiaro per ottenere cambiamenti strutturali che contribuiscano all'obiettivo del regolamento Fondo sociale clima e possano essere suddivisi in traguardi e obiettivi.

Le misure iscritte nei piani sociali per il clima devono essere coerenti con le informazioni incluse e gli impegni assunti in altre politiche correlate, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento Fondo sociale clima; in particolare devono sostenere e integrare le riforme delineate negli PNEC relative agli obiettivi e all'ambito di applicazione del Fondo e ai gruppi ammessi a beneficiarne.

Questo obiettivo comune trova riscontro nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento Fondo sociale clima, secondo cui «ciascuno Stato membro garantisce la coerenza tra il proprio piano e il proprio piano aggiornato nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999».

Gli PNEC forniscono un quadro strategico generale, gli impegni e una panoramica delle riforme e degli investimenti pianificati dagli Stati membri per affrontare le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia⁽¹⁷⁾ conformemente all'articolo 4 del regolamento Governance. Il Fondo sociale per il clima mette a disposizione finanziamenti volti a sostenere la transizione verde e ad affrontare l'impatto sociale dell'ETS2 sui gruppi vulnerabili.

Gli PNEC aggiornati fungono da quadri strategici fondamentali che influenzano direttamente la progettazione e l'attuazione dei piani sociali per il clima. Di conseguenza le misure contenute nei piani dovrebbero appartenere a una delle tipologie seguenti:

- **misure basate sulle riforme e sugli impegni contenuti negli PNEC, a condizione che siano rivolte alle famiglie vulnerabili, alle microimprese vulnerabili o agli utenti vulnerabili dei trasporti.** Al fine di garantire coerenza e sviluppare sinergie con i propri PNEC, gli Stati membri dovrebbero includere nello PNEC aggiornato misure basate sulle riforme e sugli impegni da essi assunti per affrontare gli effetti sociali derivanti dall'introduzione dell'ETS2 e sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti. Le misure dovrebbero essere specifiche, pratiche e tradurre in risultati tangibili le ambizioni stabilite negli PNEC;
- **misure necessarie per porre rimedio all'ambizione valutata insufficiente dalla Commissione a conseguire gli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030 negli PNEC.** Se gli Stati membri non hanno raggiunto un livello di ambizione sufficiente negli PNEC, i piani sociali per il clima offrono l'opportunità di ideare misure specifiche volte a colmare questa carenza, pur rimanendo coerenti con gli PNEC, mantenendo al centro le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti, nel pieno rispetto dell'ambito di applicazione del regolamento Fondo sociale clima;
- **misure aventi un impatto duraturo che differiscono dagli investimenti.** A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del regolamento Fondo sociale clima, gli Stati membri possono includere nei loro piani misure destinate a offrire informazioni, opportunità di educazione, sensibilizzazione e consulenza mirate, accessibili e a prezzi abbordabili sulle misure e sugli investimenti efficaci sotto il profilo dei costi, sul sostegno disponibile per la ristrutturazione edilizia e l'efficienza energetica, nonché sulla mobilità e sulle alternative di trasporto sostenibili e a prezzi abbordabili. Queste misure aggiuntive possono essere incentrate sui cambiamenti comportamentali nella società o sull'aiuto diretto a favore dei soggetti più vulnerabili sotto forma di consulenza e informazioni, e potrebbero essere incluse nel piano con una debita giustificazione del loro impatto duraturo. Le misure di sostegno diretto al reddito sono ammissibili ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Fondo sociale clima e sono trattate nella sezione III, punto 4, in appresso; queste misure non sono soggette all'obbligo di avere un impatto duraturo, che vale soltanto per le misure e agli investimenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

b) Investimenti

Gli investimenti nel contesto del Fondo sono spese volte a finanziare attività e attivi le cui finalità sono elencate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Fondo sociale clima: devono sostenere principalmente le famiglie vulnerabili, gli utenti vulnerabili dei trasporti e le microimprese vulnerabili e avere effetti duraturi sulla resilienza economica e sociale, sulla sostenibilità (in particolare durante la transizione verde), sull'attenuazione dell'impatto sociale dell'ETS2 e sulla riduzione dei costi della transizione verde per i gruppi vulnerabili.

⁽¹⁷⁾ Sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, efficienza energetica, decarbonizzazione e ricerca, innovazione e competitività, tenendo conto dell'equità e della transizione giusta.

Il calendario degli investimenti dovrebbe rispecchiare la durata del Fondo (2026-2032), in modo che i traguardi e gli obiettivi possano essere conseguiti entro luglio 2032. Gli Stati membri dovrebbero evitare di includere investimenti che non possono essere realisticamente attuati entro questo lasso di tempo e dovrebbero prevedere gli eventuali ritardi.

Gli Stati membri sono invitati a considerare le seguenti caratteristiche aggiuntive da richiedere agli investimenti perché siano efficaci nel sostenere i gruppi vulnerabili e la transizione verde:

- gli investimenti sotto forma di regimi di sostegno dovrebbero garantire la sostenibilità a lungo termine dei finanziamenti, senza «effetti precipizio» (*cliff edge*) in caso di esaurimento delle risorse. Qualora non vi sia un flusso di entrate costante (oltre al Fondo sociale per il clima) o qualora i regimi richiedano comunque finanziamenti, il sostegno del Fondo dovrebbe essere pianificato nel tempo con un importo chiaro messo a disposizione periodicamente;
- qualsiasi diminuzione dell'intensità o cessazione del sostegno dovrebbe essere graduale, altrimenti potrebbe deprimere il mercato delle tecnologie a basse emissioni;
- i regimi di sostegno dovrebbero essere messi a disposizione il prima possibile dopo essere stati annunciati, per offrire certezza ai beneficiari;
- perché siano efficienti i regimi di sostegno devono offrire il sostegno necessario per conseguire gli obiettivi nel giusto equilibrio tra accessibilità economica e sovracompensazione, e senza escludere gli investimenti privati. Dovrebbero mirare a raggiungere il maggior numero possibile di famiglie, individui e microimprese vulnerabili;
- i regimi di sostegno non dovrebbero essere compromessi da altri incentivi paralleli volti a promuovere la diffusione di tecnologie e soluzioni ad alta intensità di carbonio per gli stessi settori disciplinati dall'ETS2, che aumenterebbero sia le emissioni sia il prezzo del carbonio nell'ambito dell'ETS2 e potrebbero pertanto aggravare la povertà energetica e dei trasporti.

I piani sociali per il clima dovrebbero descrivere in maniera chiara gli obiettivi, la tipologia, le dimensioni, i tipi di destinatari finali o gruppi destinatari, il calendario di attuazione e le fasi di ciascun investimento.

I destinatari finali dovrebbero essere intesi come l'ultimo soggetto o famiglia che riceve i fondi che non è un appaltante o un subappaltante.

Nel progettare un investimento, gli Stati membri dovrebbero garantire il rispetto di tutte le norme applicabili, in particolare quelle in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato. Nel complesso, e fatta salva la necessità di rispettare il principio DNSH, gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare i criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi e sociali in tutti gli acquisti pubblici pertinenti e a prendere in considerazione gli effetti sociali.

c) *Misure e investimenti a livello locale e regionale*

I piani possono includere misure e investimenti a livello locale e regionale.

Consultazione

Sarà indispensabile coinvolgere gli enti regionali e locali nell'elaborazione e nella consultazione dei piani⁽¹⁸⁾. Gli Stati membri dovranno collaborare con le autorità regionali e locali durante il processo di individuazione delle misure e degli investimenti a beneficio dei gruppi destinatari vulnerabili, così come nella stesura del piano, come previsto dall'articolo 5 del regolamento sul Fondo sociale per il clima. Le autorità o gli organismi incaricati dell'attuazione del piano dovranno cooperare con le autorità regionali e locali, il che sarà fondamentale per individuare le misure e gli investimenti adeguati.

Quando valuta i piani sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento, la Commissione verifica anche se sono stati elaborati in consultazione con i portatori di interessi, comprese le autorità regionali e locali. A tal fine gli Stati membri dovrebbero seguire i principi delineati nel codice europeo di condotta sul partenariato stabilito nel regolamento delegato (UE) 240/2014.

⁽¹⁸⁾ Per maggiori dettagli sulle consultazioni pubbliche cfr. la sezione III.1.1.

Concezione e attuazione del piano

Se e laddove opportuno e in conformità con gli accordi istituzionali nazionali, le autorità regionali e locali possono essere incaricate di attuare il piano e di monitorare i progressi dell'attuazione di misure e investimenti.

In funzione dell'assetto istituzionale, gli Stati membri possono decidere di includere sottocomponenti regionali in una o più delle tre componenti che figurano nella sezione III.2 dei presenti orientamenti. La descrizione del traguardo o dell'obiettivo deve indicare se le misure e gli investimenti sono attuati a livello regionale o locale.

Si incoraggia vivamente la partecipazione degli enti regionali e locali, indipendentemente dal loro ruolo nell'attuazione del piano, nella struttura illustrata nella sezione IV, punto 1, lettera b), dei presenti orientamenti. Si tratta di un aspetto di cui la Commissione terrà conto per valutare se le modalità proposte dagli Stati membri sono in grado di garantire un monitoraggio e un'attuazione efficaci del piano.

d) *Trasferimento dei benefici alle famiglie, alle microimprese e agli utenti dei trasporti*

Le misure e gli investimenti inclusi nei piani possono essere realizzati tramite intermediari o altri enti pubblici o privati (articolo 9 del regolamento Fondo sociale clima), nel qual caso il regolamento impone agli Stati membri di «dispo[rre] le necessarie garanzie legali e contrattuali per far sì che i benefici siano trasferiti interamente alle famiglie vulnerabili, alle microimprese vulnerabili o agli utenti vulnerabili dei trasporti». Le garanzie dettagliate necessarie dipendono dalla misura o dall'investimento e devono essere analizzate caso per caso.

L'articolo 9 del regolamento contiene un principio generale molto importante che deve essere applicato nel contesto di tutte le misure e di tutti gli investimenti che non sostengono direttamente famiglie, utenti dei trasporti o microimprese vulnerabili. Ad esempio, per ristrutturare le abitazioni delle famiglie vulnerabili, gli Stati membri potrebbero ricorrere a contratti di rendimento energetico e coinvolgere imprese di pubblici servizi o società di servizi energetici, garantendo che i benefici siano trasferiti interamente ai beneficiari finali; analogamente, il principio del trasferimento dei benefici deve essere applicato nel caso in cui il proprietario privato non vulnerabile riceve sostegno per ristrutturare un edificio occupato da locatari che sono famiglie vulnerabili. Per quanto concerne i trasporti, ad esempio, il gestore di trasporti pubblici può ricevere sostegno per ridurre i prezzi dei biglietti per gli utenti vulnerabili dei trasporti o per offrire un nuovo servizio di mobilità condivisa concepito principalmente per sostenere questo tipo di utenti.

Gli Stati membri possono vagliare la possibilità di utilizzare strumenti finanziari per ricercare la massima efficacia e mobilitare investimenti aggiuntivi, garantendo che i benefici siano trasferiti integralmente alle famiglie, alle microimprese e gli utenti dei trasporti.

Nel valutare il trasferimento dei benefici gli Stati membri potrebbero anche tenere conto del ruolo importante svolto da enti dell'economia sociale quali cooperative, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni e imprese sociali, che condividono gli obiettivi di mettere sistematicamente le persone al primo posto, produrre un impatto positivo sulle comunità locali e perseguire una causa sociale. Per loro natura questi enti sono spesso ben attrezzati per individuare i gruppi vulnerabili e rispondere alle difficoltà che devono affrontare⁽¹⁹⁾.

8. Insieme coerente di misure e investimenti nazionali esistenti o nuovi

Gli Stati membri possono includere nei loro piani misure o investimenti nuovi che non sono stati precedentemente finanziati con risorse di bilancio nazionali o con finanziamenti dell'UE nel loro paese. Se gli Stati membri decidono di includere nei loro piani il rafforzamento di misure (cfr. sezione II, punto 9, per orientamenti più dettagliati sul rafforzamento di misure esistenti) o di investimenti esistenti, tali misure o investimenti devono essere coerenti con le misure o gli investimenti nuovi, poiché, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Fondo sociale clima, il piano deve contenere una serie coerente di misure nazionali, esistenti o nuove. Le misure e gli investimenti dovrebbero rafforzarsi reciprocamente o essere complementari nel contribuire agli obiettivi del piano.

⁽¹⁹⁾ Maggiori informazioni sul ruolo dell'economia sociale sono disponibili nella comunicazione Creare un'economia al servizio delle persone: un piano d'azione per l'economia sociale (2021).

9. Addizionalità delle misure e degli investimenti

Le misure e gli investimenti devono aggiungersi e non sostituire le spese di bilancio correnti a livello nazionale (articolo 13, paragrafo 2, del regolamento Fondo sociale clima). Ciò significa che il Fondo può soltanto sostenere misure o investimenti nuovi oppure rafforzare misure o investimenti esistenti.

Il Fondo finanzia soltanto la parte di una misura o di un investimento esistente che è stata potenziata. Qualsiasi misura o investimento che è già in essere per attenuare gli effetti sociali di un sistema nazionale esistente di scambio di quote di emissioni per gli edifici e il trasporto su strada o di una tassa sul carbonio, per poter beneficiare di finanziamenti a titolo del Fondo, dovrebbe essere potenziato.

Una misura potenziata o un investimento potenziato dovrebbe aumentare il livello di ambizione della misura o dell'investimento iniziale, il che non implica necessariamente un aumento dei finanziamenti destinati alla misura o all'investimento esistente, e può rispecchiarsi anche nella progettazione della misura o dell'investimento: oltre a un aumento del bilancio/dei risultati per un determinato periodo, una maggiore ambizione potrebbe essere ottenuta, ad esempio, prolungando la durata o adeguando l'ambito di applicazione.

Le misure o gli investimenti potenziati in genere rientrano in una delle categorie illustrate di seguito, ferma restando la conformità dei criteri di ammissibilità per i destinatari finali con il regolamento Fondo sociale clima.

a) **Aumento quantitativo:** *aggiunta di finanziamenti a titolo del Fondo sociale per il clima a favore di una misura o un investimento esistente per un determinato periodo di attuazione*

i. Aumento della produzione

Esempio: un aumento del bilancio al fine di coprire un numero maggiore di edifici ristrutturati, passando da 20 000 a 30 000 alloggi sociali (con almeno lo stesso livello di ambizione per ciascuna ristrutturazione), sarebbe considerato un rafforzamento della misura equivalente a 10 000 abitazioni; oppure un aumento del bilancio al fine di coprire un numero maggiore, da 5 000 a 10 000, di utenti vulnerabili dei trasporti sostenuti da tariffe più basse per i trasporti pubblici (almeno nella stessa misura per ogni destinatario del sostegno).

ii. Aumento dell'importo del sostegno

Esempio: gli Stati membri possono rafforzare un programma di efficienza energetica o un regime di sovvenzioni per i trasporti pubblici a favore dei gruppi vulnerabili aumentando la sovvenzione destinata a ogni destinatario finale (qualora un'analisi dimostri la necessità di questo aumento).

b) **Cambiamenti qualitativi**, tra cui:

i. modifica o ampliamento dell'ambito di applicazione materiale della misura

Esempio: una misura di sostegno esistente per l'installazione di caldaie a gas ad alta efficienza a favore delle famiglie vulnerabili è abolita e sostituita da una misura per l'installazione di pompe di calore oppure è estesa all'installazione di pompe di calore. Il Fondo potrebbe finanziare il sostegno all'installazione di pompe di calore (dato che questa tecnologia è conforme ai criteri DNSH nel contesto del Fondo, ma non il sostegno all'installazione di caldaie a gas);

ii. ampliamento del gruppo dei destinatari finali della misura

Esempio: gli Stati membri potrebbero rafforzare un regime di sostegno all'efficienza energetica a favore dei proprietari di abitazioni aggiungendo un sostegno ai locatari che sono famiglie vulnerabili (attraverso sovvenzioni o microprestiti). Il Fondo sociale per il clima potrebbe finanziare soltanto la parte che fornisce sostegno alle famiglie vulnerabili (proprietari e locatari). Spetta allo Stato membro decidere in merito al bilancio per continuare a sostenere altri gruppi e questa parte del finanziamento non dovrebbe essere inclusa nei piani sociali per il clima;

iii. riorientamento del sostegno a favore di gruppi vulnerabili

Esempio: gli Stati membri potrebbero sostituire l'incentivo all'acquisto di pannelli solari rivolto all'intera popolazione con un regime limitato alle famiglie vulnerabili (i cui criteri di ammissibilità siano in linea con le definizioni di cui al regolamento Fondo sociale clima e con il profilo indicato nel piano sociale per il clima) a tassi sovvenzionati oppure potrebbero integrare il sostegno nazionale con un contributo specifico per le famiglie vulnerabili. Il Fondo sociale per il clima potrebbe finanziare la misura a sostegno di queste famiglie vulnerabili, mentre spetta allo Stato membro decidere in merito al bilancio per continuare a sostenere altri gruppi.

- c) **Proroga:** aggiunta di finanziamenti a titolo del Fondo sociale per il clima a favore di una misura o un investimento esistente per prorogarne il periodo di attuazione

Esempio: gli Stati membri potrebbero prorogare un programma che offra buoni alle famiglie vulnerabili per aiutarle ad acquistare apparecchi e apparecchiature di riscaldamento, raffrescamento e cottura efficienti sotto il profilo energetico. Ad esempio un programma che in origine doveva scadere nel giugno 2025 potrebbe essere prorogato fino al giugno 2030 e la proroga sarebbe finanziata dal Fondo sociale per il clima.

Nota: perché la proroga rispetti il principio di addizionalità, la decisione giuridicamente vincolante di prorogare la misura deve essere adottata dopo il 30 giugno 2024 (cfr. sezione II, punto 10, dei presenti orientamenti per ulteriori dettagli sulla data di ammissibilità). Questa categoria è particolarmente pertinente per gli Stati membri in cui vige un regime nazionale di fissazione del prezzo del carbonio e un regime di sostegno correlato e in cui l'ETS2 può sostituire il prezzo nazionale del carbonio. In tal caso, il Fondo sociale per il clima può continuare a finanziare le misure e gli investimenti esistenti, purché siano conformi a tutte le disposizioni del regolamento.

Se l'intero ambito di applicazione materiale e/o tutti i destinatari finali di una misura o di un investimento esistente sono già ammissibili ai sensi del regolamento, sarebbe necessario includere un altro elemento al fine di rispettare il principio di addizionalità (ad esempio aumento dei costi, proroga della misura ecc.). Se soltanto una parte dell'ambito di applicazione della misura o dei destinatari finali è ammissibile ai sensi del regime precedente, il rafforzamento potrebbe consistere nel riassegnare fondi originariamente designati per misure/gruppi non ammessi a beneficiare del Fondo sociale per il clima a misure/gruppi che invece lo sono, garantendo in tal modo l'addizionalità di tali misure/gruppi ammissibili.

Lo Stato membro che prevede di soddisfare il principio di addizionalità con finanziamenti aggiuntivi a titolo del Fondo a favore dei gruppi vulnerabili cui il Fondo è rivolto nel contesto di un regime più ampio aperto all'intera popolazione, può farlo soltanto se: i) monitora gli individui che hanno soddisfatto i criteri di ammissibilità del Fondo e sono da esso finanziati; e ii) è in grado di tenere traccia dei progressi compiuti verso i traguardi e gli obiettivi nonché di monitorare l'attuazione del regime per quanto riguarda specificamente i gruppi destinatari del Fondo.

Il rafforzamento delle misure e degli investimenti esistenti sarà soggetto allo stesso processo di valutazione delle misure e degli investimenti nuovi, il che significa che devono rispettare tutti i requisiti del regolamento Fondo sociale clima (in particolare devono essere rivolti ai gruppi vulnerabili definiti dal regolamento). Nella sua valutazione del rafforzamento delle misure e degli investimenti esistenti, la Commissione considererà anche la parità di trattamento tra gli Stati membri e garantirà che essi non eludano le prescrizioni per il rafforzamento delle misure o degli investimenti (ad esempio interrompendo una misura nel 2024 allo scopo di ripristinarla nel piano come misura nuova).

10. Prima data di inizio delle misure e degli investimenti

Le misure o gli investimenti non possono iniziare prima del 30 giugno 2024 (data di inizio dell'applicazione del regolamento Fondo sociale clima, conformemente all'articolo 29 del medesimo). Ciò significa che i costi non devono essere stati sostenuti o che i lavori non devono essere stati avviati prima del 30 giugno 2024⁽²⁰⁾. Questo requisito vale anche per il rafforzamento di misure e investimenti esistenti.

I progetti con fasi preparatorie e iniziali (compresi gli appalti e i subappalti) avviati prima del 30 giugno 2024 potevano ancora essere considerati ammissibili per fasi o sottoprogetti chiaramente definiti la cui attuazione è successiva al 30 giugno 2024.

La stessa regola si applica all'assistenza tecnica di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento: l'assistenza tecnica necessaria per una gestione e un'attuazione efficaci delle misure e degli investimenti è ammessa a beneficiare del Fondo per le spese sostenute dopo il 30 giugno 2024.

Anche le misure e gli investimenti esistenti che non costituiscono assistenza tecnica possono essere finanziati dal Fondo se sono conformi al regolamento, in particolare alle disposizioni in materia di addizionalità (cfr. sezione II, punto 9, dei presenti orientamenti). Tuttavia le misure di esecuzione e gli investimenti che devono essere finanziati dal Fondo prima che la Commissione approvi il piano sociale per il clima rischiano che la Commissione valuti non conformi alcune delle misure e degli investimenti proposti. Ciò riguarda la loro ammissibilità e, considerando l'intero insieme di misure e investimenti proposti, se che il piano globalmente soddisfa o meno i criteri di valutazione.

⁽²⁰⁾ Si rimanda al requisito dell'effetto di incentivazione, come evidenziato nella sezione II, punto 11, dei presenti orientamenti relativa agli aiuti di Stato.

11. Rispetto delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato

Come indicato al considerando 40 del regolamento Fondo sociale clima, il sostegno alle misure e agli investimenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), deve essere conforme alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.

I fondi dell'UE per il cui uso le autorità nazionali dispongono di un potere discrezionale costituiscono aiuti di Stato se rispondono a tutti gli altri criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Data la natura cumulativa dei criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, se uno dei criteri non è soddisfatto si può escludere che si tratti di un aiuto di Stato⁽²¹⁾. Ad esempio il sostegno a favore di attività che non sono di natura economica, ossia non utilizzato per offrire beni o servizi sul mercato, non è considerato aiuto di Stato: un esempio è il sostegno alle famiglie per la ristrutturazione della loro abitazione, a condizione che non la affittino e non la usino per altre attività economiche, compresa la locazione. Se però il sostegno è fornito ai proprietari che affittano i loro beni a famiglie vulnerabili, occorre considerare le norme in materia di aiuti di Stato: in casi come questo gli Stati membri hanno la possibilità di fornire il sostegno conformemente alle condizioni del regolamento generale *de minimis*, in cui si stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi dallo Stato membro a un'unica impresa non deve superare 300 000 EUR nell'arco di tre anni⁽²²⁾.

In presenza di aiuto di Stato, il sostegno a favore di misure e investimenti deve essere notificato e approvato dalla Commissione prima che lo Stato membro possa concedere l'aiuto, a meno che le misure e gli investimenti non rientrino in un regime di aiuti esistente o rispettino le condizioni applicabili di un regolamento di esenzione per categoria, in particolare il regolamento generale di esenzione per categoria che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE⁽²³⁾, o non rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento «de minimis».

Nel notificare la loro proposta di piano sociale per il clima, gli Stati membri sono invitati a specificare se, a loro avviso:

- il sostegno a favore della misura o dell'investimento non costituirà un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE; oppure
- il sostegno a favore della misura o dell'investimento, che soddisfa tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sarà finanziato sulla base di un regime di aiuti di Stato esistente che rientra nell'ambito di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria, in particolare il regolamento generale di esenzione per categoria, o sarà approvato da una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato (fornendo il numero di riferimento del regime - SA.nnnnn); oppure
- il sostegno a favore della misura o dell'investimento comporterà una misura nuova di aiuto di Stato, spiegando se rispetterà le condizioni di un regolamento di esenzione per categoria, ad esempio il regolamento generale di esenzione per categoria (indicando quale articolo); oppure
- il sostegno a favore della misura o dell'investimento è conforme al regolamento «de minimis»; oppure
- il sostegno a favore della misura o dell'investimento esige una notifica di aiuto di Stato che indichi quando lo Stato membro intende notificare preventivamente o notificare alla Commissione il sostegno previsto a favore della misura o dell'investimento e lo strumento di aiuto di Stato applicabile che ne garantisce la compatibilità con il mercato interno.

⁽²¹⁾ Ulteriori orientamenti sulle misure che possano costituire aiuti di Stato, con esempi, sono disponibili nella comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), che rispecchia l'esperienza acquisita fino al 2016. Inoltre i modelli orientativi per gli aiuti di Stato del dispositivo per la ripresa e la resilienza servono a distinguere i casi che si configurano come aiuto da quelli che non lo sono e forniscono informazioni sulle procedure e sugli strumenti potenzialmente applicabili in materia di aiuti di Stato, in particolare:

- Guiding template: Investment/operating aid for the reduction and removal of greenhouse gas emissions including through support for renewable energy and energy efficiency;
- Guiding template: Energy efficiency in buildings;
- Guiding template: Premiums for the acquisition of zero- and low-emission road vehicles.

⁽²²⁾ Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* (GU L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj>).

⁽²³⁾ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

Lo Stato membro che sia in dubbio circa l'esistenza di un aiuto di Stato o la compatibilità di una misura o di un investimento con le norme in materia di aiuti di Stato è invitato a contattare i servizi della Commissione e a segnalarlo nel(la proposta di) piano sociale per il clima. Se il piano (o la proposta di piano) contiene informazioni più dettagliate sul sostegno alle misure e agli investimenti che comportano aiuti di Stato (o nel caso in cui sorgano domande relative agli aiuti di Stato), i servizi della Commissione potranno assistere lo Stato membro nell'individuare le informazioni necessarie e pertinenti da fornire alla Commissione.

In definitiva spetta allo Stato membro notificare le misure di aiuti di Stato alla Commissione prima di darvi esecuzione, in conformità con l'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. A questo proposito, l'analisi degli aiuti di Stato effettuata dallo Stato membro nel piano sociale per il clima non può essere considerata una notifica di aiuto di Stato. Inoltre l'approvazione del piano da parte della Commissione non può essere intesa come conferma della conformità rispetto alle norme in materia di aiuti di Stato per la misura o l'investimento in questione.

Se lo Stato membro concede aiuti di Stato a norma di un regolamento di esenzione per categoria o del regolamento *de minimis*, è ad esso che spetta garantire il rispetto di tutte le disposizioni pertinenti di tali regolamenti.

Esempi di casi in cui le norme applicabili in materia di aiuti di Stato potrebbero prevedere prescrizioni diverse da quelle stabilite nel regolamento Fondo sociale clima, di cui si consiglia di tenere conto nella progettazione e nell'attuazione delle misure e degli investimenti:

- ai sensi del regolamento Fondo sociale clima, le misure o gli investimenti potevano essere avviate/i dopo il 30 giugno 2024, il che significa che non sarebbe stato possibile sostenere costi o avviare lavori prima del 30 giugno 2024. L'effetto di incentivazione degli aiuti di Stato richiede che il beneficiario presenti domanda scritta di aiuto allo Stato membro prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività;
- se una misura o un investimento incentrata/o sulla decarbonizzazione degli edifici costituisce un aiuto di Stato, l'articolo 38 bis, paragrafo 6, del regolamento generale di esenzione per categoria ⁽²⁴⁾ prevede requisiti obbligatori;
- se le misure o gli investimenti a sostegno della mobilità sostenibile o pulita costituiscono aiuti di Stato, le norme applicabili in materia di aiuti di Stato possono prevedere prescrizioni diverse rispetto a quelle del regolamento Fondo sociale clima ⁽²⁵⁾.

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che in sede di progettazione dei regimi per i veicoli a emissioni zero e nelle procedure di appalto pubblico si tenga conto dei requisiti di cui agli articoli 25 e 28 della normativa sull'industria a zero emissioni nette, vale a dire dovrebbero garantire che un ingente contributo alla sostenibilità e alla resilienza sia insito negli investimenti e nelle misure che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sull'industria a zero emissioni nette, e dovrebbero verificare periodicamente se una tecnologia a zero emissioni nette o i suoi componenti specifici principali provengono da un paese terzo che ne fornisce oltre il 50 %, come comunicato dalla Commissione. Per dare rapida attuazione ai piani sociali per il clima, gli Stati membri dovrebbero considerare anche i requisiti di cui all'articolo 28, paragrafo 29, del regolamento sulle sovvenzioni estere, intese a prevenire distorsioni nel mercato interno dell'Unione causate da prodotti sovvenzionati provenienti da paesi terzi, al fine di garantire condizioni di parità per le imprese con sede nell'Unione.

⁽²⁴⁾ Gli aiuti devono indurre un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio, misurata in energia primaria, di almeno:

- i. il 20 % rispetto alla situazione precedente all'investimento in caso di ristrutturazione di edifici esistenti; oppure
- ii. il 10 % rispetto alla situazione precedente all'investimento nel caso di misure di ristrutturazione riguardanti l'installazione o la sostituzione di un solo tipo di elementi edilizi quali definiti all'articolo 2, punto 9), della direttiva 2010/31/UE, se tali misure di ristrutturazione mirate non rappresentano più del 30 % della parte del bilancio del regime destinata alle misure di efficienza energetica; oppure
- iii. il 10 % rispetto alla soglia fissata per i requisiti relativi agli edifici a energia quasi zero nelle misure nazionali di recepimento della direttiva 2010/31/UE nel caso di edifici nuovi. La domanda energetica primaria iniziale e il miglioramento stimato devono essere stabiliti facendo riferimento a un attestato di prestazione energetica, quale definito all'articolo 2, punto 12), della direttiva 2010/31/UE.

⁽²⁵⁾ Ad esempio la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (2022/C 80/01) («la disciplina») o il regolamento generale di esenzione per categoria prevede condizioni diverse per gli aiuti all'acquisto di veicoli puliti e a emissioni zero rispetto al Fondo sociale per il clima (in quanto quest'ultimo consente il finanziamento di veicoli a basse emissioni che non sono allineati alla tassonomia). Di contro, il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1) non impone che i veicoli messi a disposizione di un operatore di servizio pubblico nell'ambito di un contratto di servizio pubblico siano conformi ad alcuna norma ambientale.

12. Modi per tenere conto della parità di genere e delle pari opportunità per tutti

I piani sociali per il clima dovrebbero spiegare in che modo le misure e gli investimenti sono intesi ad affrontare la disparità di genere e a rafforzare invece la parità (articolo 6, paragrafo 1, lettera q), e allegato V, sezione 2.1, punto ii), e sezione 2.2, punto ii), del regolamento Fondo sociale clima). Le donne sono colpite sproporzionatamente dalla povertà energetica e dalla povertà dei trasporti. Di conseguenza, affinché nessuno sia lasciato indietro durante l'intero processo di preparazione e attuazione dei piani, gli Stati membri dovrebbero sostenere e promuovere la parità di genere e le pari opportunità per tutti e integrare questi obiettivi, così come i diritti di accessibilità delle persone con disabilità, in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Gli Stati membri dovrebbero innanzitutto individuare nei loro piani le difficoltà principali riscontrate in termini di parità di genere e pari opportunità per tutti nel contesto del Fondo sociale per il clima, per poi spiegare in che modo le misure e gli investimenti contenuti nei piani affronteranno le difficoltà individuate e promuoveranno la parità di genere. A tal fine occorre considerare il modo in cui le misure e gli investimenti inclusi nei piani potrebbero contribuire a eliminare le disparità di genere esistenti e altre forme di disuguaglianza, nonché a promuovere e migliorare la parità di genere.

Gli Stati membri dovrebbero dimostrare che gli obiettivi in materia di parità di genere e di pari opportunità per tutti sono, da un lato, inclusi in misure settoriali specifiche (infrastrutture, alloggi, trasporti, energia, sostegno diretto temporaneo al reddito) e, dall'altro, integrati nella progettazione e nell'attuazione: vale a dire, il piano dovrebbe promuovere la parità di genere e le pari opportunità per tutti in tutti i settori di intervento, in particolare, ma non solo, per quanto concerne i diritti di accessibilità delle persone con disabilità.

Gli Stati membri dovrebbero suddividere i dati forniti in base al genere, a norma dell'articolo 33 del regolamento finanziario, all'età e alla disabilità (ove pertinente e possibile) e coinvolgere gli organismi per la parità e la non discriminazione nella progettazione e nell'attuazione del piano, ad esempio nel processo di monitoraggio della sua attuazione. Gli Stati membri possono anche basarsi sui risultati di vari studi sulla valutazione ex ante dell'impatto in un'ottica di genere ⁽²⁶⁾, sull'assegnazione delle risorse di bilancio tenendo conto della dimensione di genere ⁽²⁷⁾, sugli appalti pubblici che tengono conto della dimensione di genere ⁽²⁸⁾ e sull'integrazione della dimensione della parità nei trasporti ⁽²⁹⁾.

Infine, durante le fasi di pianificazione e attuazione, gli Stati membri dovrebbero considerare di coinvolgere vari tipi di portatori di interessi, in particolare le donne e le persone appartenenti ad altri gruppi vulnerabili, al fine di garantire che il piano rispecchi prospettive diverse.

13. Autorità incaricate dell'attuazione del piano

Al fine di preparare efficacemente i piani e garantirne un'attuazione senza intoppi, gli Stati membri devono individuare con largo anticipo le autorità cui compete stilarli e attuarli.

I piani devono illustrare il modo in cui lo Stato membro intende attuare le misure e gli investimenti proposti, con particolare attenzione alle modalità e al calendario per il monitoraggio e l'attuazione (cfr. allegato V, punto 4.1, del regolamento Fondo sociale clima). Non devono mancare tutte le misure necessarie per il rispetto delle norme a tutela degli interessi finanziari dell'UE.

Gli Stati membri sono tenuti a istituire un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, in conformità del loro quadro istituzionale, giuridico e finanziario, che comprenda la separazione delle funzioni e le modalità di informazione, supervisione e monitoraggio (cfr. allegato III, punto 1, del regolamento Fondo sociale clima). Ciò implica, fra l'altro:

- a) la designazione delle autorità incaricate dell'attuazione del piano e l'assegnazione delle relative responsabilità e funzioni;
- b) la designazione dell'autorità o delle autorità responsabili della firma della dichiarazione di gestione che correda le domande di pagamento;
- c) procedure atte a garantire che tale autorità o tali autorità assicurino il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel piano, e che i fondi siano stati gestiti conformemente a tutte le norme applicabili, in particolare le norme relative alla prevenzione di conflitti di interessi, frode, corruzione e duplicazione dei finanziamenti;

⁽²⁶⁾ *Gender Impact Assessment* | Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (europa.eu).

⁽²⁷⁾ *Gender Budgeting* | Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (europa.eu).

⁽²⁸⁾ *Gender-responsive Public Procurement* | Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (europa.eu).

⁽²⁹⁾ Integrazione della dimensione della parità nei trasporti - Commissione europea.

d) un'adeguata separazione tra funzioni di gestione e di audit.

Gli Stati membri possono designare diverse autorità per l'attuazione dei piani (allegato III del regolamento Fondo sociale clima). Malgrado ciò il 18 aprile 2023 la Commissione ha rilasciato una dichiarazione ⁽³⁰⁾ nella quale afferma ritenere che l'accordo raggiunto dai colegislatori nell'ambito dell'«Allegato III - Requisiti fondamentali per il sistema di controllo dello Stato membro» del regolamento che istituisce il Fondo sociale per il clima relativo alla possibilità per gli Stati membri di designare più autorità cui può essere affidata la responsabilità di firmare la dichiarazione di gestione che correda le domande di pagamento possa dare origine a inefficienze e a una frammentazione delle responsabilità, oltre a creare confusione riguardo ai ruoli delle autorità.

Ai fini di un'attuazione efficace è necessario stabilire responsabilità chiare. Potrebbe essere nominata un'autorità di coordinamento capofila che avrebbe la responsabilità generale di preparare il piano e di fungere da punto di contatto principale per la Commissione: a essa spetterebbe attuare il piano nella sua globalità, coordinarsi con altre autorità del paese (garantendo anche la coerenza nell'uso di altri fondi dell'UE), monitorare i progressi verso i traguardi e gli obiettivi, presentare le eventuali modifiche del piano ed espletare gli obblighi di comunicazione. Per chiarire la responsabilità per le domande di pagamento nell'ambito del Fondo, si raccomanda vivamente che lo Stato membro designi un'unica autorità competente per la firma delle dichiarazioni di gestione che corredano le domande di pagamento. Gli Stati membri devono inoltre designare una o più autorità di audit (cfr. allegato III, punto 5).

Gli Stati membri possono scegliere di affidare alle autorità di gestione dei programmi della politica di coesione a norma del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³¹⁾ (regolamento Disposizioni comuni) la supervisione, il coordinamento e l'attuazione delle misure e degli investimenti sostenuti dal Fondo. Questa scelta deve essere indicata nei piani, nel qual caso i sistemi di gestione e di controllo messi in atto per le autorità di gestione dei programmi della politica di coesione, come notificati alla Commissione, saranno considerati conformi ai requisiti del regolamento Fondo sociale clima (articolo 11, paragrafo 3). La designazione di qualsiasi altra autorità deve passare per un processo formale al fine di assicurare l'esistenza di sistemi di gestione e di controllo adeguati e in grado di fornire garanzie sufficienti della tutela degli interessi finanziari dell'UE.

La Commissione dovrà verificare le disposizioni amministrative e procedurali in vigore per garantirne la conformità.

14. Trasferimento di risorse

a) *Trasferimento di risorse dal Fondo*

i. Trasferimenti dal Fondo sociale per il clima ai fondi a gestione concorrente a norma del regolamento Disposizioni comuni

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento Fondo sociale clima, gli Stati membri possono chiedere nei piani di trasferire fino al 15 % delle loro dotazioni finanziarie annuali massime per ciascun anno del Fondo ai fondi a gestione concorrente a norma del regolamento Disposizioni comuni, a determinate condizioni.

Si noti che: i) le risorse sono assegnate annualmente al Fondo sociale per il clima (cfr. articolo 30 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE) e che il regolamento Fondo sociale clima consente agli Stati membri di trasferire il 15 % della loro dotazione finanziaria annuale, ma non della dotazione per l'intero periodo 2026-2032, in un'unica tranche, e che ii) ai sensi del regolamento Disposizioni comuni, gli impegni di bilancio possono essere assunti soltanto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027. Di conseguenza gli Stati membri non possono trasferire l'intero importo, ossia il 15 % della loro dotazione finanziaria massima di cui all'allegato II del regolamento Fondo sociale clima, in un'unica tranche dall'avvio del Fondo, perché questo valore si basa sulla dotazione totale degli Stati membri nel periodo 2026-2032.

⁽³⁰⁾ Bruxelles, 18 aprile 2023 (OR. en, pl) 7984/23 ADD 1, fascicolo interistituzionale: 2021/0206(COD).

⁽³¹⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

Gli Stati membri possono chiedere di trasferire soltanto fino al 15 % della propria dotazione finanziaria annuale per il 2026 e il 2027 mediante modifica dei programmi a norma del regolamento Disposizioni comuni. I trasferimenti annuali veri e propri saranno attuati in linea con la procedura annuale di bilancio. Inoltre qualsiasi modalità dei programmi per il periodo successivo al 2027 dipenderà dal quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2027. Le risorse trasferite dovrebbero essere utilizzate conformemente al regolamento Disposizioni comuni e al regolamento che disciplina il fondo specifico al quale sono trasferite le risorse del Fondo sociale per il clima.

In linea con l'articolo 26 ter del regolamento Disposizioni comuni, i trasferimenti dal Fondo sociale per il clima devono sostenere gli obiettivi di cui all'articolo 3 del regolamento Fondo sociale clima ed essere in linea con le misure e gli investimenti ammissibili di cui all'articolo 8 di quest'ultimo regolamento. Inoltre le risorse trasferite devono essere attuate conformemente alle norme del fondo ricevente, in particolare il regolamento Disposizioni comuni e le norme specifiche del fondo. Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero utilizzare indicatori comuni e/o indicatori specifici per programma e le modalità di pagamento previste dal regolamento Disposizioni comuni o dai regolamenti che disciplinano ciascun fondo.

Per le risorse trasferite dal Fondo ai programmi in regime di gestione concorrente, gli importi massimi dell'assistenza tecnica nell'ambito dei programmi in regime di gestione concorrente aumenteranno proporzionalmente alla percentuale fissa di assistenza tecnica applicata agli importi più elevati dopo i trasferimenti dal Fondo sociale per il clima (in linea con l'articolo 36 del regolamento Disposizioni comuni). Tuttavia l'importo massimo per il calcolo dell'assistenza tecnica nell'ambito del Fondo sociale per il clima (2,5 % dei costi totali stimati del piano sociale per il clima) diminuirà proporzionalmente all'importo trasferito ai fondi a gestione concorrente.

ii. Trasferimenti dal Fondo sociale per il clima a InvestEU

Gli Stati membri possono includere nei loro piani, nell'ambito dei costi totali stimati, l'importo del contributo in contante assegnato al comparto degli Stati membri in InvestEU a norma del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³²⁾ (conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento Fondo sociale clima). Questi costi non dovrebbero superare il 4 % della dotazione finanziaria massima del piano. Le relative misure stabilite nel piano devono essere conformi al regolamento Fondo sociale clima.

b) *Trasferimento di risorse al Fondo*

Gli Stati membri hanno la possibilità di chiedere il trasferimento al Fondo sociale per il clima delle risorse assegnate nell'ambito dei programmi in regime di gestione concorrente, alle condizioni fissate nel regolamento Disposizioni comuni (cfr. articolo 11, paragrafo 1, del regolamento Fondo sociale clima).

È possibile trasferire fino al 5 % della dotazione nazionale iniziale di ogni fondo a norma del suddetto regolamento per il periodo di bilancio 2021-2027 a qualsiasi altro strumento dell'UE in regime di gestione diretta o indiretta, a vantaggio esclusivo dello Stato membro (cfr. articolo 26 del regolamento Disposizioni comuni). Si applicano integralmente le norme dello strumento dell'UE al quale le risorse sono trasferite.

Questa disposizione consente allo Stato membro di aumentare le proprie risorse disponibili nel Fondo sociale per il clima. Gli Stati membri possono chiedere questi trasferimenti nell'ambito di una modifica di un programma contemplato dal regolamento Disposizioni comuni. A norma dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento Disposizioni comuni, per il periodo 2021-2027 gli Stati membri devono giustificare le richieste di trasferimento in termini di complementarità e impatto da conseguire e devono corredarle del o dei programmi modificati, come specificato all'articolo 24 del medesimo regolamento.

III. REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEI PIANI

1. **Analisi e impatto globale**

a) *Impatto previsto dell'ETS2 sui gruppi vulnerabili*

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento Fondo sociale clima, gli Stati membri devono fornire nei loro piani una stima dei probabili effetti dell'aumento dei prezzi derivanti dall'ETS2 sulle famiglie, in particolare sul tasso di povertà energetica e povertà dei trasporti, e sulle microimprese. Gli Stati membri devono analizzare questi effetti al giusto livello territoriale per ciascuno Stato membro, tenendo conto di fattori e specificità nazionali quali l'accesso ai trasporti pubblici e ai servizi di base, e individuando le zone più colpite.

⁽³²⁾ Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

Per aiutare a stimare gli effetti degli aumenti dei prezzi derivanti dall'ETS2 sui gruppi vulnerabili, in linea con l'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento, la Commissione fornirà una stima del prezzo del carbonio risultante dall'applicazione dell'ETS2 sotto forma di valore comune.

Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento si rinvia ai «parametri raccomandati per comunicare le proiezioni dei gas a effetto serra nel 2025», compresi i prezzi del carbonio, che sono stati condivisi con gli Stati membri nel contesto del regolamento Governance. La traiettoria del prezzo del carbonio dell'ETS2 per il periodo 2027-2030 nel presente documento si basa sulle raccomandazioni condivise con gli Stati membri nel marzo 2023 nel contesto dell'aggiornamento degli PNEC («Parametri raccomandati per modellizzare l'ETS2 nel contesto dell'aggiornamento degli PNEC»), ma i prezzi del 2020 sono stati aggiornati al 2023. In linea con il presente documento, nella tabella 1 sottostante è indicata la traiettoria del valore comune da utilizzare per l'ETS2 ⁽³³⁾.

Tabella 1

Traiettoria armonizzata del valore comune per la stima del prezzo del carbonio nell'ETS2

	EUR 2023/tCO ₂
2027	30
2028	50
2029	55
2030	60
2031	60
2032	60

Il valore stimato per il 2030 di 60 EUR/tCO₂ (a prezzi del 2023) è in linea con il prezzo dell'ETS per il 2030 modellizzato nello scenario «MIX» per i nuovi settori dell'ETS, come pubblicato nella valutazione d'impatto della revisione dell'ETS.

Il prezzo dell'ETS2 dipende in modo sostanziale dall'attuazione delle misure nazionali nei settori dei trasporti e degli edifici così come dall'attuazione della legislazione dell'UE. A norma dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento Fondo sociale clima, entro il 15 marzo 2029 ciascuno Stato membro deve valutare l'adeguatezza del proprio piano in considerazione degli effetti diretti reali dell'ETS2. Questa sarà l'occasione per analizzare gli effetti reali dell'ETS2 rispetto alle ipotesi utilizzate per il piano elaborato nel 2025.

Gli Stati membri possono effettuare analisi di sensibilità, ma lo scenario principale e i risultati forniti nel piano devono basarsi sul valore comune.

Anche se lo Stato membro ha già un prezzo del carbonio per gli edifici e il trasporto su strada, deve comunque utilizzare il valore comune per stimare il prezzo del carbonio dell'ETS2 ai fini dell'analisi nel proprio piano. Gli Stati membri spiegano in che misura l'effetto del prezzo del carbonio nei settori pertinenti si fa già sentire prima dell'avvio dell'ETS2 a causa del prezzo nazionale del carbonio, includendo eventualmente un'analisi degli effetti, in special modo se è già stata effettuata. È particolarmente importante che gli Stati membri chiariscano il livello del prezzo del carbonio previsto nel periodo 2026-2032 (operando una distinzione tra le traiettorie della tassa nazionale sul carbonio e il valore comune per il prezzo dell'ETS2), ma concentrando l'analisi, nella misura del possibile, sugli effetti (aggiuntivi) dell'ETS2.

⁽³³⁾ Il valore comune presentato del prezzo ETS2 è sostanzialmente coerente con le norme di cui all'articolo 30 nonies, paragrafo 2, della direttiva ETS sulle misure da adottare in caso di aumento eccessivo del prezzo dell'ETS2 per svincolare volumi aggiuntivi dalla riserva stabilizzatrice del mercato, in cui il prezzo limite per l'intervento è indicizzato sulla base dei prezzi in euro per il 2020.

Se lo Stato membro chiede una deroga per l'ETS2 entro il 31 dicembre 2030 a norma dell'articolo 30 sexies, paragrafo 3, lettera a), della direttiva ETS, l'analisi contenuta nel suo piano deve ugualmente basarsi sul valore comune per la stima del prezzo del carbonio nell'ambito dell'ETS. Anche se soddisfa le condizioni generali per la deroga, lo Stato membro saprà solo di anno in anno se si applicherà la deroga, che dipende dalla circostanza che la sua tasa nazionale sul carbonio sia superiore al prezzo medio di aggiudicazione dell'asta dell'ETS2 (articolo 30 sexies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva ETS).

b) *Stima del numero e individuazione dei gruppi vulnerabili*

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f), del regolamento Fondo sociale clima, gli Stati membri devono indicare nei loro piani le seguenti informazioni analitiche relative ai gruppi vulnerabili:

- la stima del numero e l'individuazione delle famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti; e
- una spiegazione del modo in cui devono essere applicate a livello nazionale le definizioni di povertà energetica e di povertà dei trasporti.

Devono fornire le stime, le individuazioni e le spiegazioni, compresa la metodologia utilizzata (cfr. sezione 3 del modello di piano sociale per il clima di cui all'allegato V del regolamento). Nell'individuare i gruppi vulnerabili, possono fare riferimento alle caratteristiche (ad esempio condizioni socioeconomiche, gruppo di reddito, distribuzione geografica, tipo di alloggio), quali disponibili dai dati statistici, sulla base delle definizioni di gruppi vulnerabili di cui all'articolo 2 del regolamento.

Gli Stati membri devono anche specificare il numero di famiglie in condizioni di povertà energetica e di povertà dei trasporti nonché il numero di microimprese vulnerabili destinatarie delle misure e degli investimenti al fine di stimare l'impatto delle misure e degli investimenti su di esse (allegato V, sezione 3.2, del regolamento). Ove pertinente e possibile, è opportuno fornire una ripartizione per numero di famiglie in condizioni di povertà energetica, famiglie in condizioni di povertà dei trasporti e proprietari di microimprese per genere, in modo da poter monitorare e valutare i progressi in termini di parità di genere (articolo 22 del regolamento finanziario) (per maggiori dettagli cfr. sezione II, punto 12, dei presenti orientamenti).

Al fine di individuare i gruppi vulnerabili, è possibile basarsi su statistiche e metodologie esistenti e sviluppate per i gruppi vulnerabili e basarsi sulla legislazione dell'UE relativamente al sostegno alle persone in condizioni di povertà energetica e dei trasporti, tenendo conto degli impatti stimati dell'ETS2.

Dalla relazione del 2023 «Report on access to essential services in the EU»⁽³⁴⁾ emerge che le famiglie a reddito basso e medio-basso, in particolare quelle a rischio di povertà (AROPE, at-risk-of-poverty or social exclusion)⁽³⁵⁾, spendono già una quota maggiore del loro reddito per i servizi essenziali, tra cui figurano l'energia e i trasporti. Queste famiglie si trovano ad affrontare fortissimi ostacoli all'accesso a tali servizi, in particolare a causa di problemi di accessibilità economica, ed è pertanto su di esse che più si fanno sentire gli aumenti dei prezzi. Per individuare e stimare il numero di famiglie vulnerabili e fissare obiettivi per le misure nazionali, gli Stati membri possono definire i gruppi vulnerabili basandosi su queste risultanze e concentrarsi specificamente sulle famiglie a rischio di povertà.

I lavori per individuare la povertà energetica ai fini dei piani dovrebbero essere allineati ai lavori di recepimento della relativa legislazione dell'UE. La definizione di povertà energetica di cui all'articolo 2, punto 1), del regolamento Fondo sociale clima coincide con quella contenuta nella direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁶⁾ (direttiva Efficienza energetica). Gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva entro l'11 ottobre 2025 e presentare i piani sociali per il clima entro il 30 giugno 2025: si raccomanda perciò che la definizione di povertà energetica utilizzata nei piani sia coerente con la definizione di cui alla direttiva Efficienza energetica e con il suo recepimento, e che nei piani questo processo sia ulteriormente corroborato dalla modellizzazione e dall'analisi dell'impatto dell'ETS2 sulle famiglie vulnerabili.

⁽³⁴⁾ SWD(2023) 213 final/2, disponibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=26940&langId=it>.

⁽³⁵⁾ La soglia del rischio di povertà (AROPE) corrisponde al 60 % del reddito disponibile equivalente mediano nazionale.

⁽³⁶⁾ Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

Le raccomandazioni della Commissione sulla povertà energetica ⁽³⁷⁾ ⁽³⁸⁾ e i documenti di lavoro che le accompagnano ⁽³⁹⁾ ⁽⁴⁰⁾ possono aiutare gli Stati membri a individuare la povertà energetica in linea con gli indicatori utilizzabili a tal fine.

Per individuare gli individui e delle famiglie in condizioni di povertà dei trasporti, gli Stati membri sono incoraggiati a considerarne le diverse dimensioni, quali definite all'articolo 2, punto 12), del regolamento Fondo sociale clima.

Più concretamente, se i dati disponibili lo consentono, gli Stati membri dovrebbero vagliare l'opportunità di analizzare la dimensione «accessibilità economica» insieme alle dimensioni «disponibilità» e «accessibilità»: potrebbero, ad esempio, combinare le informazioni sulla spesa e sul reddito con la distribuzione geospaziale della popolazione, l'ubicazione e la frequenza delle fermate dei trasporti pubblici e gli orari delle corse, i tempi di percorrenza mediani, i dettagli sulla rete stradale, la proprietà delle autovetture locali, le infrastrutture ciclabili e la prossimità di attività socioeconomiche essenziali.

Su questo aspetto gli Stati membri possono consultare lo studio sui trasporti indicato in nota, che fornisce definizioni, indicatori, fattori determinanti e strategie di mitigazione ⁽⁴¹⁾ ⁽⁴²⁾.

c) Destinazione di misure e investimenti

In generale gli Stati membri potranno destinare efficacemente le misure alle famiglie vulnerabili, alle microimprese o ai trasporti come specificato nel regolamento Fondo sociale clima soltanto se hanno accesso a dati amministrativi individuali combinati con dati statistici o ricavati da indagini. Le informazioni tratte dall'analisi statistica sull'individuazione delle caratteristiche dei gruppi vulnerabili devono essere tradotte in criteri di ammissibilità specifici per le misure e gli investimenti. A tal fine è possibile utilizzare, ad esempio, i dati seguenti:

- dati sul reddito (ad esempio da fonti fiscali diverse);
- tipo di impianto di riscaldamento (ad esempio se rientra nell'ambito di applicazione dell'ETS2);
- qualità dell'edificio occupato (ad esempio valutazione dell'edificio sulla base di attestati di prestazione energetica);
- ubicazione degli utenti vulnerabili dei trasporti e tempo di percorrenza richiesto (ad esempio utilizzando un indicatore per zone rurali/urbane o il tempo necessario per accedere ad altri servizi essenziali quali il lavoro, le scuole e le strutture sanitarie);
- disponibilità di trasporti pubblici, qualità dei trasporti pubblici, proprietà di autovetture private, ecc.;
- adeguatezza delle soluzioni di trasporto (ad esempio accesso ai trasporti pubblici da parte delle persone a mobilità ridotta o altre esigenze di trasporto, sicurezza).

Se gli Stati membri non sono in grado di raccogliere tutti i dati e gli elementi di prova necessari di cui sopra, si raccomanda loro di raccogliere quante più informazioni possibili e di usarle per elaborare criteri di ammissibilità che consentano alle famiglie vulnerabili, agli utenti vulnerabili dei trasporti e alle microimprese vulnerabili di chiedere il sostegno offerto dal Fondo sociale per il clima e di fornire essi stessi maggiori prove. I criteri devono essere elaborati all'insegna della semplicità normativa.

⁽³⁷⁾ Raccomandazione (UE) 2020/1563 della Commissione, del 14 ottobre 2020, sulla povertà energetica (GU L 357 del 27.10.2020, pag. 35).

⁽³⁸⁾ Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (GU L, 2023/2407, 23.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj>).

⁽³⁹⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione — *EU Guidance on energy poverty* che accompagna il documento raccomandazione della Commissione sulla povertà energetica [C(2020) 9600 final] Bruxelles, 14.10.2020 (SWD(2020) 960 final), 8ad45f6a-ad97-48ef-b166-6499445aa8d0_en (europa.eu).

⁽⁴⁰⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione — *EU guidance on energy poverty* che accompagna il documento raccomandazione della Commissione sulla povertà energetica [C(2023) 4080 final], Bruxelles, 20.10.2023 (SWD(2023) 647 final): SWD_2023_647_F1_OTHER_STAFF_WORKING_PAPER_EN_V5_P1_3016190.PDF (europa.eu).

⁽⁴¹⁾ *Transport poverty: definitions, indicators, determinants, and mitigation strategies - Final Report* - Commissione europea.

⁽⁴²⁾ Altri studi della Commissione europea possono essere utili:

- Commissione europea, *Passenger Rail Performance in Europe: Regional and territorial Accessibility Indicators for Passenger Rail*, 2021;
- Per il trasporto su strada, cfr. Commissione europea, *Road Transport Performance in Europe*, 2018
- Commissione europea, *Cohesion in Europe towards 2050, Eighth report on economic, social and territorial cohesion*, 2021, cfr. mappa 4.7;
- Commissione europea, *Ninth report on economic, social and territorial cohesion*, 2024;
- OECD Rural Studies, «Getting to Services in Towns and Villages», *Preparing Regions for Demographic Change*, 2024.

Per l'attuazione di misure e investimenti a favore di gruppi vulnerabili, gli Stati membri possono avvalersi anche di intermediari quali le autorità locali e regionali, le associazioni dei consumatori, le organizzazioni della società civile e le ONG, gli sportelli unici, gli assistenti sociali, le associazioni locali e gli intermediari finanziari. L'articolo 9 del regolamento Fondo sociale clima aggiunge che «[g]li Stati membri dispongono le necessarie garanzie legali e contrattuali per far sì che i benefici siano trasferiti interamente alle famiglie vulnerabili, alle microimprese vulnerabili o agli utenti vulnerabili dei trasporti».

Alcune misure e alcuni investimenti ammissibili nel contesto del Fondo sociale per il clima attuati tramite intermediari o altri soggetti sono di natura collettiva (ad esempio il sostegno fornito ai trasporti pubblici, alle infrastrutture di trasporto o alle comunità dell'energia). Per queste misure non necessariamente è disponibile una prova individuale di ammissibilità, dato che la gamma dei beneficiari potrebbe essere un po' più ampia, nel qual caso gli Stati membri devono dimostrare che a beneficiarne saranno principalmente i gruppi vulnerabili cui sono destinate. Per ciascuna di esse i piani devono riportare una stima del numero di famiglie, utenti dei trasporti o microimprese vulnerabili che beneficerebbero della misura (ad esempio quanti vivono in una determinata zona); è anche necessario spiegare in che modo la percentuale di famiglie, utenti dei trasporti o microimprese vulnerabili ammessi a beneficiarne è significativamente alta.

Gli Stati membri possono attingere a dati amministrativi locali o a dati di indagini se il dettaglio geografico è sufficiente. Ciò può valere anche per sostenere le famiglie o le microimprese vulnerabili attraverso le comunità dell'energia, nel qual caso occorre garantire che il sostegno fornito dalla comunità selezionata vada principalmente a beneficio dei gruppi vulnerabili (per la loro azione generale o per progetti per i quali beneficerebbero di sostegno specifico). Il sostegno tramite le comunità dell'energia potrebbe anche consistere nell'aiutare direttamente le famiglie o le microimprese vulnerabili ad aderirvi, ad esempio attraverso l'emissione di buoni ⁽⁴³⁾.

Più in generale, sebbene i gruppi non vulnerabili possano beneficiare di misure e investimenti aventi natura collettiva, il concetto di «principalmente a beneficio» non significa che il piano possa sostenere direttamente i gruppi non vulnerabili con misure e investimenti a loro beneficio.

Alcune misure e investimenti individuali inclusi nei piani possono rientrare in regimi più ampi rivolti a una popolazione più ampia, ma i finanziamenti del Fondo sociale per il clima possono essere usati soltanto per finanziare misure e investimenti destinati ai gruppi vulnerabili. Gli Stati membri devono individuare i destinatari dei finanziamenti del piano che soddisfano i criteri di ammissibilità al sostegno del Fondo sociale per il clima; durante l'attuazione del regime devono poter monitorare non solo i progressi compiuti verso i traguardi e gli obiettivi, ma anche in che misura raggiunge i gruppi destinatari.

d) *Microimprese vulnerabili*

La definizione di microimprese vulnerabili di cui all'articolo 2, punto 11), del regolamento Fondo sociale clima fa riferimento agli effetti dell'ETS2 sulle microimprese e all'assenza «ai fini della loro attività [di] mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano o per acquistare veicoli a zero e a basse emissioni o per passare a modi di trasporto alternativi sostenibili, compresi i trasporti pubblici, se del caso». Di conseguenza, nel contesto del Fondo, una microimpresa va considerata «vulnerabile» soltanto se la sua attività dipende in modo significativo dal consumo di combustibili negli edifici commerciali/istituzionali o residenziali o nel trasporto su strada ⁽⁴⁴⁾ e se non dispone dei mezzi per ridurre tale consumo (in funzione della sua capacità finanziaria di acquistare veicoli a zero o a basse emissioni e le infrastrutture corrispondenti o sistemi di riscaldamento più efficienti, della sua capacità di ristrutturare l'edificio che occupa oppure in funzione della disponibilità di alternative quali il trasporto pubblico).

⁽⁴³⁾ Esempi di validi criteri di selezione per progetti attuati attraverso comunità dell'energia sono forniti da CEE Bankwatch: <https://bankwatch.org/publication/selection-criteria-for-energy-communities-a-practical-checklist>.

⁽⁴⁴⁾ Per maggiori dettagli su quali emissioni specifiche sono incluse nelle categorie «combustione di combustibili in edifici commerciali/istituzionali e residenziali» e «trasporto su strada» che rientrano nell'ETS2 cfr. *General guidance for ETS2 regulated entities* (https://climate.ec.europa.eu/document/download/b5ccad58-6909-4a32-8a72-c73ab8d2a165_en?filename=policy_ets_ets2_gd_regulated_entity_s_en.pdf). In particolare le emissioni prodotte dalla «combustione di combustibili negli edifici commerciali/istituzionali e residenziali» includono le emissioni prodotte dalla combustione di combustibili per il riscaldamento, l'acqua calda e la cottura e quelle prodotte dalla «combustione di combustibili nel trasporto su strada» ed escludono le emissioni delle macchine non stradali o mobili utilizzate nei cantieri edili (incluse nelle emissioni degli «altri settori» rientranti nell'ambito di applicazione dell'ETS2). Sono escluse le emissioni prodotte dalla combustione di combustibili in agricoltura.

Gli Stati membri sono liberi di progettare misure e investimenti destinati alle microimprese vulnerabili e di decidere l'entità del sostegno. Tuttavia, a prescindere dal fatto che concentrino o meno il sostegno del Fondo sulle microimprese vulnerabili, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e d), del regolamento Fondo sociale clima, sono tenuti a fornire, rispettivamente, «la stima del numero e l'individuazione delle [...] microimprese vulnerabili» e «la stima dei probabili effetti dell'aumento dei prezzi derivanti dall'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE [...] sulle microimprese».

e) *Casi particolari di gruppi vulnerabili del Fondo sociale per il clima nell'ottica dell'ETS2 e i suoi effetti*

Come indicato nella sezione II, punto 3, dei presenti orientamenti, le definizioni di famiglie vulnerabili e di utenti vulnerabili dei trasporti destinatari del Fondo includono le famiglie in condizioni di povertà energetica e le famiglie e gli individui in condizioni di povertà dei trasporti, che non devono necessariamente «risent[ire] in modo significativo dell'ETS2».

Sebbene gli Stati membri siano fortemente incoraggiati a utilizzare il sostegno per affrontare gli effetti diretti dell'ETS2, l'elenco che segue presenta alcuni esempi di possibili destinatari che non risentono direttamente dell'ETS2. Si tratta di soggetti che non sarebbero ammessi a ricevere un sostegno diretto al reddito attinto dal Fondo, che dovrebbe essere destinato esclusivamente alle famiglie e agli utenti dei trasporti che risentono direttamente dell'ETS2 (conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Fondo sociale clima), ma che possono essere ammessi a beneficiare delle misure strutturali, diverse dal sostegno diretto al reddito, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, a condizione che siano classificati come famiglie vulnerabili o individui in condizioni di povertà energetica o dei trasporti.

- *Famiglie che riscaldano le loro abitazioni con biomassa solida.* La biomassa solida non rientra nell'ambito di applicazione dell'ETS2 e pertanto queste famiglie non risentirebbero direttamente degli effetti dell'ETS2 per quanto concerne il riscaldamento delle loro abitazioni. Il Fondo potrebbe tuttavia aiutarle qualora si trovino in condizioni di povertà energetica (applicando la definizione di famiglie vulnerabili). Il sostegno potrebbe essere erogato anche per aiutarle ad abbandonare la biomassa solida o a migliorare l'efficienza energetica della loro abitazione;
- *famiglie che già riscaldano le loro abitazioni con energia elettrica o teleriscaldamento.* L'energia elettrica e i sistemi di teleriscaldamento di grandi dimensioni rientrano nell'ambito di applicazione del sistema esistente di scambio di quote di emissioni per l'industria dell'energia elettrica e la grande industria (ETS1) e non in quello dell'ETS2, il che significa che queste famiglie non risentirebbero direttamente degli effetti dell'ETS2. Se però sono vulnerabili e in condizioni di povertà energetica potrebbero ricevere sostegno a titolo del Fondo, ad esempio per migliorare l'efficienza energetica della loro abitazione;
- *utenti dei trasporti che non possiedono un'autovettura con motore a combustione interna.* Questi utenti del trasporto non sarebbero interessati direttamente dall'ETS2, sebbene usino i trasporti pubblici, sostenendo il prezzo ETS2. Anche le famiglie o gli individui in condizioni di povertà dei trasporti che non possiedono un'autovettura con motore a combustione interna possono essere ammesse a beneficiare del sostegno del Fondo, preferibilmente per migliorare il loro accesso a opzioni di trasporto pubblico, condiviso o attivo;
- *famiglie che ricevono sostegno per l'installazione di impianti di energia rinnovabile.* Dato che l'obiettivo del Fondo è di attenuare gli effetti sociali dell'ETS2, il sostegno all'installazione di soluzioni di energia rinnovabile dovrebbe essere eventualmente collegato all'ammodernamento del sistema di riscaldamento/raffrescamento, perché funzioni con energie rinnovabili, insieme ai necessari sistemi tecnici per l'edilizia e soluzioni digitali.

f) *Impatto atteso delle misure e degli investimenti pianificati*

L'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Fondo sociale clima impone agli Stati membri di includere nei piani una spiegazione del modo in cui le misure e gli investimenti contribuiranno efficacemente al conseguimento degli obiettivi del Fondo.

Per spiegare l'impatto atteso delle misure e degli investimenti pianificati gli Stati membri devono seguire l'allegato V, sezione 3.3, del regolamento.

La comunicazione di queste informazioni è diversa dalla rendicontazione biennale cui gli Stati membri sono tenuti (articolo 24 del regolamento Fondo sociale clima) sulla base dell'elenco di indicatori di cui all'allegato IV del regolamento, che dipende invece dall'attuazione vera e propria del piano.

Nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico, la Commissione offre agli Stati membri consulenza sulla stesura dei loro piani. Gli Stati membri beneficiari ricevono consulenza su come analizzare gli effetti dell'ETS2, su come individuare i gruppi vulnerabili e gli effetti positivi delle misure e degli investimenti pianificati. Le indicazioni sul metodo d'analisi e i principali risultati saranno comunicati a tutti gli Stati membri in occasione della formazione erogata al gruppo di esperti sui cambiamenti climatici in tema di attuazione del Fondo sociale per il clima.

2. Componenti

a) *Norme generali*

I piani dovrebbero essere articolati secondo tre componenti coerenti, ciascuna delle quali verte su settori specifici:

1. gli edifici;
2. il trasporto su strada ⁽⁴⁵⁾;
3. il sostegno diretto temporaneo al reddito (ove pertinente).

I piani dovrebbero stabilire misure e investimenti in linea con la sezione 2 del modello per i piani di cui all'allegato V del regolamento («modello»). Le componenti per i settori degli edifici e del trasporto dovrebbero essere strutturate in linea con la sezione 2.1 del modello. La componente relativa al sostegno diretto al reddito dovrebbe seguire la sezione 2.2 del modello.

Gli Stati membri sono liberi di fissare le proprie priorità in tutti i settori e gruppi vulnerabili, tenendo conto dell'analisi degli effetti dell'ETS2 e dell'individuazione dei gruppi vulnerabili. Il regolamento Fondo sociale clima non esige che il piano copra tutti i settori, ma all'articolo 4, paragrafo 1, prevede che il piano contenga una serie coerente di misure esistenti e nuove per far fronte all'impatto della fissazione del prezzo del carbonio. La Commissione valuterà pertanto se il piano di ciascuno Stato membro affronta in maniera adeguata l'impatto sociale e le sfide poste dall'ETS2 per i gruppi destinatari. La Commissione incoraggia gli Stati membri a privilegiare le misure e gli investimenti che si prevede avranno il maggiore impatto su questi gruppi, mantenendo nel contempo un approccio equilibrato in tutti i settori di intervento, in linea con gli effetti nazionali dell'ETS2. Ai fini della valutazione la Commissione terrà conto anche dei finanziamenti complementari.

Nel contesto della valutazione a norma dell'articolo 16 del regolamento, la Commissione esaminerà la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza dei piani rispetto alla situazione nazionale e, in particolare, la loro adeguatezza ad affrontare le sfide individuate nell'analisi a norma dell'articolo 16, paragrafo 3.

Gli Stati membri devono anche stimare e individuare il numero di famiglie vulnerabili, spiegare il modo in cui saranno applicate a livello nazionale le definizioni di povertà energetica e di povertà dei trasporti e riferire in merito alla povertà tanto energetica quanto dei trasporti, in linea con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) ed f), del regolamento. I piani dovrebbero pertanto definire una serie coerente ed equilibrata di misure e investimenti che affrontino le principali sfide poste dall'introduzione dell'ETS2, tenendo conto delle specificità nazionali.

b) *Struttura delle componenti*

Le componenti dovrebbero essere articolate in modo logico, con misure e investimenti che sono complementari. Le componenti sono parti fondamentali dei piani e consistono in misure e investimenti correlati che, volti ad affrontare sfide specifiche in uno dei due settori (edifici o trasporti), costituiscono un pacchetto coeso con azioni sinergiche. Gli Stati membri sono invitati a presentare le componenti separatamente, specificando per ciascuna di essa gli elementi seguenti ⁽⁴⁶⁾:

1. *misure e investimenti*: delineare chiaramente le misure e gli investimenti inclusi nella componente, precisando in che modo contribuiscono agli obiettivi del Fondo;
2. *traguardi, obiettivi e calendario*: precisare i traguardi e gli obiettivi per ciascuna misura o ciascun investimento, insieme a un calendario di attuazione;
3. *finanziamenti e costi*: fornire informazioni in merito al finanziamento delle misure e degli investimenti, compresi i relativi costi.

⁽⁴⁵⁾ Tutte le misure volte ad attenuare gli effetti dell'inclusione del trasporto su strada nell'ETS2 dovrebbero essere inserite in questa componente anche quando gli investimenti e le riforme riguardano altri modi di trasporto a norma dell'articolo 8 del regolamento Fondo sociale clima.

⁽⁴⁶⁾ Per maggiori informazioni si rinvia all'allegato V.

3. Descrizione delle misure e degli investimenti

La presente sezione mira a fornire alcuni orientamenti generali in merito al tipo di misure e investimenti che potrebbero essere inclusi nei piani, senza che ciò incida sull'esito della valutazione specifica che la Commissione deve effettuare sulla base delle proposte di piani che gli Stati membri devono presentare.

I piani sociali per il clima devono fornire una motivazione attenta per ciascuna misura e ciascun investimento, illustrandone la logica sottesa, gli obiettivi e il calendario, nonché le interconnessioni con altre iniziative. Tale livello di dettaglio è fondamentale al fine di valutare l'efficacia delle misure e degli investimenti.

Quando le misure e gli investimenti sono concepiti per sostenere gruppi vulnerabili in un determinato territorio o in una determinata regione (a seguito di un'analisi delle specificità geografiche di cui all'allegato V, sezione 4.5, del regolamento Fondo sociale clima), gli Stati membri dovrebbero indicarlo chiaramente nella pertinente descrizione della misura o dell'investimento.

Inoltre i piani devono altresì spiegare in che modo ciascuna misura o ciascun investimento rispetta il principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH). Le spiegazioni dovrebbero essere fornite facendo riferimento al caso applicabile di cui alla sezione 2 degli orientamenti tecnici DNSH per il Fondo sociale clima. In linea con questi orientamenti, gli Stati membri dovrebbero compilare la tabella che segue al fine di dimostrare che ogni misura e investimento sono conformi a tale principio. Una misura o un investimento può coprire molteplici attività e attivi. La tabella dovrebbe indicare in dettaglio quale approccio è stato applicato per ciascuna attività e ciascun attivo per dimostrare il rispetto del principio, anche nei casi in cui il rispetto si fondi su approcci diversi.

Approccio	Nella pratica
Vi sono attività e/o attivi nell'ambito di questa misura o di questo investimento in linea con uno o più allegati settoriali? (sezione 2.1 degli orientamenti tecnici DNSH per il Fondo sociale clima)	<i>In caso affermativo, elencare il codice delle attività e/o degli attivi nei pertinenti orientamenti tecnici DNSH per il Fondo sociale clima. Nessuna attività esclusa può essere inclusa in questo elenco. In caso negativo, indicarlo in questa casella.</i>
Vi sono attività e/o attivi nell'ambito di questa misura o di questo investimento non contemplati da uno o più allegati specifici per settore e che non si basano sugli approcci alternativi di cui alle sezioni 2.3 e 2.4 degli orientamenti tecnici DNSH per il Fondo sociale clima? (sezione 2.2 degli orientamenti tecnici DNSH per il Fondo sociale clima)	<i>In caso affermativo, fornire una tabella di seguito per ciascuna attività prevista/ciascun attivo previsto che non rientra negli allegati specifici per settore, in linea con la «Tabella 1». Lista di controllo per la «valutazione di fondo DNSH» di cui alla sezione 2.2 degli orientamenti tecnici DNSH per il Fondo. Nessuna attività esclusa negli allegati specifici per settore può essere inclusa in questo elenco. In caso negativo, indicarlo in questa casella.</i>
Vi sono attività e/o attivi nell'ambito di questa misura o di questi investimenti allineati ai criteri di vaglio tecnico della tassonomia dell'UE (contributo sostanziale) e del principio DNSH? (sezione 2.3 degli orientamenti tecnici DNSH per il Fondo sociale clima)	<i>In caso affermativo, elencare le attività nell'ambito degli atti delegati relativi alla tassonomia. In caso negativo, indicarlo in questa casella.</i>
Questa misura o investimento è un prodotto finanziario attuato nell'ambito del comparto degli Stati membri di InvestEU, in linea con la sezione 2.4 degli orientamenti tecnici DNSH per il Fondo sociale clima?	<i>Indicare se la misura o l'investimento rientra in questa categoria. In caso negativo, indicarlo in questa casella.</i>

Come imposto dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento Fondo sociale clima, la Commissione ha pubblicato una nota che sintetizza le buone pratiche per elaborare misure efficaci sotto il profilo dei costi che potrebbero essere potenzialmente finanziate a titolo del Fondo ⁽⁴⁷⁾. Una sezione dedicata alle buone pratiche è stata pubblicata sul sito web della Commissione dedicato al Fondo ⁽⁴⁸⁾. Inoltre la Commissione sostiene vari Stati membri nell'elaborazione dei loro piani attraverso lo strumento di sostegno tecnico. Dispone di una componente volta a fornire consulenza agli Stati membri partecipanti in merito alle misure e agli investimenti appropriati che potrebbero includere nei loro piani. I risultati principali del progetto relativo allo strumento di sostegno tecnico saranno condivisi con tutti gli Stati membri.

⁽⁴⁷⁾ <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/af68b4c7-3508-11ef-b441-01aa75ed71a1/language-it>.

⁽⁴⁸⁾ Fondo sociale per il clima – Commissione europea (europa.eu).

a) *Ristrutturazione edilizia*

L'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Fondo sociale clima stabilisce che gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati dei loro piani misure e investimenti che intendano:

«a) *sostenere la ristrutturazione edilizia, in particolare per le famiglie vulnerabili e le microimprese vulnerabili che occupano gli edifici con le prestazioni peggiori compresi i locatari e le persone che vivono negli alloggi sociali*».

Ai sensi dell'articolo 2, punto 13), del regolamento, per «ristrutturazione edilizia» si intende qualsiasi tipo di ristrutturazione edilizia connessa all'energia, che ha l'obiettivo di aumentare la prestazione energetica degli edifici, come l'isolamento dell'involucro edilizio, vale a dire pareti, tetto, pavimento e sostituzione delle finestre, e l'installazione di sistemi tecnici per l'edilizia, conformi alle pertinenti norme nazionali di sicurezza. Gli Stati membri sono incoraggiati ad attuare misure di ristrutturazione ambiziose, ad esempio che conseguano almeno una ristrutturazione di livello medio, come specificato nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione⁽⁴⁹⁾, al fine di garantire un impatto duraturo sui gruppi vulnerabili destinatari.

Nel progettare tali misure, in particolare al fine di orientare e destinare efficacemente le risorse, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del fatto che le famiglie e le microimprese vulnerabili non possono di norma permettersi di sostenere anticipatamente i costi di ristrutturazione. Anche qualora venissero rimborsati successivamente, potrebbero non disporre di un facile accesso al credito e non beneficiare di bonus e deduzioni fiscali in quanto la loro imposta sul reddito/sulle società è minima. Le misure e gli investimenti proposti dovrebbero pertanto essere concepiti in modo da tenere conto delle limitate capacità finanziarie o conoscenze dei gruppi vulnerabili ed essere quanto più possibile di chiari per i clienti.

Alcune soluzioni su come rispondere alle esigenze di questi gruppi vulnerabili sono proposte nella *Note on good practices for cost-effective measures and investments* pubblicata dalla Commissione⁽⁵⁰⁾ e nel documento di orientamento relativo alla raccomandazione della Commissione sulla povertà energetica⁽⁵¹⁾. Gli Stati membri potrebbero ancorare le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare la prestazione energetica e a ridurre le emissioni di gas a effetto serra in occasione della ristrutturazione degli edifici, ai risparmi energetici e ai miglioramenti perseguiti o conseguiti (vale a dire, il sostegno può essere modulato in base ai risparmi ottenuti: maggiori sono i risparmi, maggiore è il sostegno). Dovrebbero essere ulteriormente promossi regimi finanziari alternativi volti a facilitare l'attuazione degli investimenti. Questi regimi dovrebbero essere utilizzati da terzi a vantaggio dei gruppi vulnerabili in veste di destinatari finali (compresi strumenti finanziari e garanzie di bilancio quali prestiti agevolati per ridurre i costi del capitale preso a prestito per i regimi di ristrutturazione a fini di efficienza energetica, nonché esenzioni o sgravi fiscali). La sezione II, punto 7, lettera d), dei presenti orientamenti contiene ulteriori indicazioni.

b) *Alloggi efficienti sotto il profilo energetico a prezzi abbordabili, compresi gli alloggi sociali, e sostegno a favore di soluzioni di efficienza energetica a prezzi abbordabili*

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Fondo sociale clima, gli Stati membri possono includere nel loro piano misure e investimenti che intendono:

«b) *sostenere l'accesso ad alloggi efficienti sotto il profilo energetico a prezzi abbordabili, compresi gli alloggi sociali*».

Le misure e gli investimenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento dovrebbero mirare a migliorare l'accesso delle famiglie vulnerabili a edifici efficienti sotto il profilo energetico, compreso un sostegno mirato a favore di progetti di edilizia sociale con alte prestazioni energetiche e costi inferiori per i loro abitanti. Gli alloggi efficienti sotto il profilo energetico si basano sulle prescrizioni delle direttive Prestazione energetica nell'edilizia ed Efficienza energetica. Tra le misure e gli investimenti figurano, ma non solo, la costruzione di alloggi sociali e nuovi alloggi a prezzi abbordabili per le persone vulnerabili e le persone in condizioni di povertà energetica, nonché la riconversione di edifici esistenti, non occupati o destinati a essere riconvertiti, quali edifici adibiti a uffici, siti industriali o siti pubblici che potrebbero essere trasformati in alloggi efficienti sotto il profilo energetico a prezzi abbordabili, compresi gli alloggi sociali. Possono fungere da fonte di ispirazione anche le iniziative fatte nell'ambito dell'Ondata di ristrutturazioni⁽⁵²⁾, come quella relativa agli alloggi a prezzi abbordabili.

⁽⁴⁹⁾ Raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione, dell'8 maggio 2019, sulla ristrutturazione degli edifici (GU L 127 del 16.5.2019, pag. 34).

⁽⁵⁰⁾ Fondo sociale per il clima – Commissione europea (europa.eu).

⁽⁵¹⁾ Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (GU L, 2023/2407, 23.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj>).

⁽⁵²⁾ Comunicazione della Commissione — *Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: investire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita* [COM(2020) 662 final].

c) *Misure e investimenti nella decarbonizzazione*

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Fondo sociale clima, gli Stati membri possono includere nel loro piano misure e investimenti che intendono:

«c) contribuire alla decarbonizzazione, ad esempio attraverso l'elettificazione, dei sistemi di riscaldamento, raffrescamento e cottura negli edifici fornendo accesso a sistemi efficienti sotto il profilo energetico e a prezzi abbordabili nonché integrando la produzione di energia rinnovabile e lo stoccaggio, anche mediante le comunità di energia rinnovabile, le comunità energetiche dei cittadini e altri clienti attivi, al fine di promuovere la diffusione dell'autoconsumo di energia rinnovabile, come la condivisione dell'energia e gli scambi tra pari di energia rinnovabile, la connessione alle reti intelligenti e alle reti di teleriscaldamento a fini di risparmio energetico o di riduzione della povertà energetica».

L'elettificazione del riscaldamento, del raffrescamento e della cottura negli edifici fa riferimento a misure e investimenti volti a ridurre l'intensità di carbonio delle attività di riscaldamento/raffrescamento e cottura effettuate negli edifici passando all'energia elettrica come vettore energetico. Si prevede che le misure e gli investimenti riducano il consumo di combustibili fossili sostituendo le tecnologie che sono basate sui combustibili fossili con tecnologie più efficienti che non lo sono, preferibilmente alimentate da energia elettrica, beneficiando della crescente decarbonizzazione dei mix di energia elettrica degli Stati membri. Gli orientamenti⁽⁵³⁾ relativi alla raccomandazione della Commissione sulla povertà energetica⁽⁵⁴⁾ forniscono una buona indicazione delle misure strutturali in grado di contrastare la povertà energetica.

L'integrazione della produzione di energia rinnovabile e dello stoccaggio fa riferimento a misure e investimenti che aumentano la capacità di produzione di energia rinnovabile, unitamente alla capacità di stoccaggio, se del caso, compresa la loro connessione alla rete. Altre misure e investimenti potrebbero includere: i) l'integrazione di soluzioni tecnologiche intelligenti negli edifici, quali i contatori intelligenti o le infrastrutture di ricarica; ii) la promozione della gestione della domanda; iii) il sostegno di attività gestite da comunità energetiche; e iv) la condivisione di energia da parte di clienti attivi.

I termini «cliente attivo» e «comunità energetica dei cittadini» sono menzionati all'articolo 2, punti 15), e 16), del regolamento Fondo sociale clima, con rinvio alle definizioni di cui all'articolo 2, punti 8) e 11), rispettivamente, della direttiva Energia elettrica⁽⁵⁵⁾. Ai sensi dell'articolo 2, punti 17) e 18), del regolamento Fondo sociale clima, una «comunità di energia rinnovabile» e lo «scambio tra pari di energia rinnovabile» sono termini definiti all'articolo 2, ai punti 16) e 18), rispettivamente, della direttiva Rinnovabili⁽⁵⁶⁾.

Il sostegno alle comunità energetiche potrebbe essere concepito in modo da soddisfare il fabbisogno energetico dei gruppi vulnerabili, tra l'altro ad esempio finanziando la partecipazione delle persone vulnerabili a tali comunità, finanziando i progetti delle comunità suscettibili di apportare benefici anche ai gruppi vulnerabili (ad esempio la condivisione dell'energia elettrica con famiglie a basso reddito o vulnerabili) o finanziando direttamente le comunità energetiche a condizione che le famiglie vulnerabili facciano parte di tali comunità. Può essere disponibile un sostegno per lo sviluppo di nuove capacità di produzione, ma anche per i servizi per l'efficienza energetica, la sensibilizzazione e lo sviluppo di capacità.

d) *Misure di sensibilizzazione*

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del regolamento Fondo sociale clima, gli Stati membri possono includere nel loro piano misure e investimenti che intendono:

«d) offrire informazioni, opportunità di educazione, sensibilizzazione e consulenza mirate, accessibili e a prezzi abbordabili sulle misure e sugli investimenti efficaci sotto il profilo dei costi, sul sostegno disponibile per la ristrutturazione edilizia e l'efficienza energetica, nonché sulla mobilità e sulle alternative di trasporto sostenibili e a prezzi abbordabili».

⁽⁵³⁾ Commission Staff Working Document EU guidance on energy poverty - European Commission.

⁽⁵⁴⁾ Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (GU L, 2023/2407, 23.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj>).

⁽⁵⁵⁾ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

⁽⁵⁶⁾ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

Buoni esempi di misure e investimenti destinati alle famiglie vulnerabili e agli individui in condizioni di povertà energetica e dei trasporti, che forniscono loro informazioni sull'accessibilità, anche economica, dell'energia, figurano nella raccomandazione della Commissione sulla povertà energetica e negli orientamenti che la accompagnano⁽⁵⁷⁾, nonché nella *Note on good practices for cost-effective measures and investments* pubblicata dalla Commissione⁽⁵⁸⁾. Le campagne di informazione dirette alle famiglie vulnerabili hanno caratteristiche specifiche e dovrebbero essere rivolte direttamente a questo pubblico attraverso canali affidabili come i lavoratori in prima linea (che non devono necessariamente fornire consulenza in materia di energia ma possono dirigere le persone di queste famiglie verso altri organismi affidabili, quali sportelli unici, centri di consulenza o linee telefoniche di assistenza per i consumatori) e devono essere adattate alle esigenze di vari tipi di vulnerabilità.

e) *Soluzioni di efficienza energetica*

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), del regolamento Fondo sociale clima, gli Stati membri possono includere nel loro piano misure e investimenti che intendono:

«e) *sostenere gli enti pubblici e privati, compresi i fornitori di alloggi sociali, in particolare le cooperative pubblico-privato, nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni di efficienza energetica a prezzi abbordabili e di strumenti di finanziamento adeguati in linea con gli obiettivi sociali del Fondo.*»

Le misure e gli investimenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), dovrebbero mirare a fornire sostegno agli enti pubblici e privati per sviluppare soluzioni e meccanismi di finanziamento adeguati alle esigenze delle famiglie e delle microimprese vulnerabili, tenendo conto del loro accesso molto limitato ai finanziamenti commerciali per coprire gli investimenti iniziali. Il ricorso a strumenti finanziari (ad esempio prestiti e garanzie, ma anche soluzioni di finanziamento più innovative) a sostegno di queste misure può contribuire a mobilitare ulteriori investimenti pubblici e privati. Sebbene le autorità locali, le società di servizi energetici, le imprese di servizi pubblici, le agenzie per l'energia e altri intermediari possano attuare queste misure e investimenti, i destinatari finali dovrebbero sempre essere famiglie vulnerabili in condizioni di povertà energetica e microimprese vulnerabili. Nel sostenere questi enti pubblici o privati, lo Stato membro dovrà assicurarsi che i benefici siano interamente trasferiti al destinatario finale per mezzo delle prove necessarie a norma dell'articolo 9 del regolamento Fondo sociale clima.

Per tutte le misure e tutti gli investimenti connessi agli edifici di cui alla sezione III, punto 3, lettere a), b), c), d) ed e), gli Stati membri potrebbero considerare quanto segue al fine di garantire il massimo effetto delle misure e degli investimenti inclusi nel piano (per maggiori dettagli, cfr. ad esempio *Note on good practices for cost-effective measures and investments* pubblicata dalla Commissione⁽⁵⁹⁾):

- dare priorità al principio dell'«efficienza energetica al primo posto». Una ristrutturazione almeno di livello medio degli edifici occupati da famiglie vulnerabili dovrebbe costituire lo scenario di prima scelta per ridurre il consumo energetico e i costi energetici associati. Le ristrutturazioni profonde dovrebbero essere prese in considerazione, ove opportuno, al fine di massimizzare i risparmi energetici, ridurre le emissioni di CO₂ ed evitare la moltiplicazione di processi amministrativi. Vi sono casi in cui il sostegno all'installazione di dispositivi di misurazione, regolazione e gestione della prestazione energetica degli edifici o le singole misure di ristrutturazione a fini di efficienza energetica che figurano nell'allegato sugli edifici negli orientamenti tecnici DNSH per il Fondo sociale clima (e nel regolamento delegato «Clima» della tassonomia a norma del regolamento Tassonomia - sezione 7 dell'allegato I) possono costituire soluzioni adeguate ed efficaci sotto il profilo dei costi;
- in sede di ristrutturazione degli edifici, scegliere componenti aventi una lunga durata di vita tecnica per ciascun elemento edilizio al fine di ridurre la frequenza delle ristrutturazioni future. Utilizzare prodotti progettati per lo smontaggio, massimizzare il contenuto riciclato dei materiali di ristrutturazione così come il riutilizzo di materiali derivanti dalla ristrutturazione. Utilizzare materiali di nuova generazione, compresi bioprodotto e soluzioni basate sulla natura;
- integrare la ristrutturazione energetica della struttura dell'edificio sostituendo le apparecchiature di riscaldamento o raffrescamento, installando impianti per la produzione di energia rinnovabile (ossia sistemi solari fotovoltaici e sistemi solari termici) così come lo stoccaggio di energia;

⁽⁵⁷⁾ Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione sulla povertà energetica e relativi orientamenti, documento di lavoro dei servizi della Commissione: orientamenti dell'UE sulla povertà energetica – Commissione europea (europa.eu).

⁽⁵⁸⁾ *Support for the implementation of the Social Climate Fund* – Ufficio delle pubblicazioni dell'UE (europa.eu).

⁽⁵⁹⁾ <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/af68b4c7-3508-11ef-b441-01aa75ed71a1>.

- prendere in considerazione i vantaggi dell'installazione di pompe di calore combinate con l'installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile (per l'autoconsumo e ulteriori finalità), quali sistemi solari fotovoltaici e sistemi solari termici;
- sostenere gli investimenti in apparecchi elettrici di cottura e di ventilazione efficienti (compresi gli estrattori d'aria) per le famiglie vulnerabili e le microimprese vulnerabili. Altri apparecchi da cucina (ad esempio frigoriferi) non rientrerebbero in questa categoria in quanto funzionano a energia elettrica e non sono interessati dall'ETS2;
- promuovere un processo decisionale più rapido in materia di efficienza energetica e soluzioni di decarbonizzazione nei condomini, una pianificazione urbana adeguata al principio dell'«efficienza energetica al primo posto», la condivisione di informazioni a livello di comunità e locale sull'efficienza energetica e la decarbonizzazione degli alloggi oppure approcci in materia di responsabilità sociale delle imprese per prevenire effetti «non nel mio giardino»;
- incoraggiare le famiglie vulnerabili e le microimprese vulnerabili a diventare prosumatori e a condividere o vendere energia elettrica, se del caso incoraggiando l'autoconsumo energetico;
- incoraggiare le famiglie vulnerabili e le microimprese vulnerabili a aderire a comunità energetiche fornendo ad esempio buoni a copertura dei costi di adesione o di iscrizione; prendere in considerazione la possibilità di istituire regimi di condivisione dell'energia che prestino particolare attenzione ad aiutare le famiglie vulnerabili e sostengano le famiglie vulnerabili a aderirvi;
- prendere in considerazione l'uso di obiettivi territoriali e geografici (in linea con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera p), del regolamento Fondo sociale clima) o un approccio di vicinato, se del caso, o il coinvolgimento degli alloggi sociali o di altre associazioni, al fine di conseguire un'attuazione e una definizione di obiettivi su vasta scala;
- prendere in considerazione l'attuazione di misure a livello di zone al fine di gestire i rischi di alluvioni non finanziati dal Fondo, parallelamente alle misure o agli investimenti finanziati dal Fondo se questi ultimi sono effettuati su terreni che sono stati classificati a rischio significativo di alluvioni nelle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni elaborate dalle autorità nazionali o nei piani territoriali nazionali, regionali o locali, fatto salvo il caso in cui siano già state adottate misure di prevenzione, protezione e preparazione. Prendere in considerazione anche la possibilità di fornire assistenza e orientamenti ai promotori di progetti nella valutazione dei rischi di alluvioni per gli edifici oggetto dei loro progetti e nella gestione dei rischi attraverso misure in loco ⁽⁶⁰⁾;
- mettere in atto misure mirate in materia di capacità amministrativa, compresa la formazione del personale sul campo per consigliare e aiutare in modo proattivo le famiglie vulnerabili con procedure amministrative o le complessità dei lavori di ristrutturazione energetica;
- prendere in considerazione la creazione di sportelli unici che offrano servizi di consulenza e istruzione che combinino varie opzioni di finanziamento (sovvenzioni, prestiti con diversi livelli di cofinanziamento e tassi di interesse e strumenti finanziari) a seconda del livello di reddito, della situazione di vita e del tipo di edificio, anche in partenariato con organizzazioni locali e intermediari finanziari;
- promuovere il ricorso a contratti di rendimento energetico e coinvolgere le imprese di pubblici servizi o le società di servizi energetici;
- promuovere il finanziamento delle misure di ristrutturazione raccomandate negli attestati di prestazione energetica (anche negli audit energetici o negli eventuali passaporti di ristrutturazione), eventualmente in combinazione con finanziamenti e sostegno amministrativo per il rilascio preliminare di attestati di prestazione energetica (dato che numerose famiglie vulnerabili potrebbero non averne uno);
- affrontare la divergenza di interessi tra proprietari e locatari vulnerabili e il rischio di ristrutturazioni (nel contesto dei quali il locatario è costretto ad abbandonare la casa o l'appartamento a causa dell'aumento dell'affitto imposto dopo la ristrutturazione), ad esempio adeguando il quadro normativo per i contratti di locazione o erogando prestiti senza interessi ai proprietari, subordinatamente a garanzie sociali per gli inquilini vulnerabili;

⁽⁶⁰⁾ Ad esempio indicando come reperire informazioni sulla protezione dalle alluvioni a livello di zona, come effettuare una valutazione del rischio di alluvioni a livello di edificio e descrivendo le opzioni tecniche disponibili per affrontare i rischi di alluvioni negli edifici, quali quelle che figurano nella pubblicazione EU-level guidance on adapting buildings to climate change.

- prendere in considerazione l'attuazione di soluzioni di finanziamento che non richiedano pagamenti anticipati da parte dei beneficiari finali, ad esempio contratti di rendimento energetico o obblighi di efficienza energetica imposti alle imprese di pubblici servizi. Anticipando i costi di ristrutturazione rispetto ai rimborsi mensili (crediti), il finanziamento da parte di terzi non solo riduce l'onere di bilancio della ristrutturazione, ma facilita anche il trasferimento dei crediti in caso di cambiamento di occupanti in una determinata abitazione. Ciò vale in particolare per i regimi innovativi, quali regimi di compensazione in bolletta e finanziamento tramite imposte, nel contesto dei quali i rimborsi sono dovuti ai fornitori di energia o alle autorità fiscali. Queste misure possono essere combinate facilmente con altre forme di sostegno, quali tariffe sociali o bonus per l'energia;
- laddove disponibili, prendere in considerazione collegamenti al teleriscaldamento efficiente se il teleriscaldamento decarbonizzato è disponibile o se si prevede che sarà installato nel prossimo futuro, in linea con gli orientamenti tecnici DNSH per il Fondo sociale clima, che possono essere particolarmente pertinenti per gli alloggi su larga scala nelle zone metropolitane e per gli alloggi collettivi e sociali di grandi dimensioni;
- sostenere gli investimenti che promuovono l'autoconsumo collettivo di riscaldamento (attraverso sistemi di teleriscaldamento di piccole/micro dimensioni gestiti da comunità energetiche), in quanto potrebbero ridurre le pressioni sul sistema elettrico e possono essere utilizzati più facilmente in zone con una capacità di rete ridotta. Tali investimenti dovrebbero essere conformi agli orientamenti tecnici DNSH per il Fondo sociale clima.

f) *Veicoli e biciclette a zero e a basse emissioni*

L'articolo 8, paragrafo 1, lettera f), del regolamento Fondo sociale clima stabilisce che gli Stati membri possono includere nel loro piano misure e investimenti che intendono:

«f) *fornire accesso a veicoli e biciclette a zero e a basse emissioni, pur salvaguardando la neutralità tecnologica, compreso un sostegno finanziario o incentivi fiscali per il loro acquisto, nonché infrastrutture pubbliche e private adeguate, in particolare, ove pertinente, acquisto di veicoli a zero e a basse emissioni, infrastrutture per la ricarica e il rifornimento e sviluppo di un mercato dei veicoli di seconda mano a emissioni zero. Gli Stati membri fanno in modo che, laddove i veicoli a emissioni zero siano una soluzione economicamente abbordabile e utilizzabile, nei loro piani il sostegno a detti veicoli sia prioritario».*

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera f), nei loro piani gli Stati membri sono tenuti a dare priorità agli ecosistemi (veicoli e infrastrutture) dei veicoli a zero emissioni ⁽⁶¹⁾ se sono una soluzione economicamente abbordabile e utilizzabile, per gli acquisti sul mercato di veicoli sia nuovi sia di seconda mano. Rientra in questa fattispecie, ad esempio, l'acquisto di autobus/pullman a zero emissioni per il trasporto pubblico o per fini scolastici in zone scarsamente servite e a basso reddito.

Per quanto concerne il sostegno alle microimprese (di cui all'articolo 2, punto 12), del regolamento Fondo sociale clima), è possibile considerare sovvenzioni per l'acquisto o il leasing di veicoli a emissioni zero (ad esempio taxi, furgoni, autocarri, veicoli per uso speciale o biciclette da trasporto).

Nel progettare i regimi per il noleggio o il leasing di veicoli a emissioni zero destinati a gruppi vulnerabili ai sensi del Fondo, gli Stati membri dovrebbero tenere conto di fattori quali il livello di reddito, l'accessibilità e la disponibilità di trasporti pubblici esistenti e i tempi medi di pendolarismo e le distanze. Al fine di prevenire potenziali effetti regressivi delle sovvenzioni è essenziale garantire che i regimi siano rivolti in modo mirato ed efficace ai gruppi vulnerabili ai sensi del Fondo.

Se non danno priorità ai veicoli a emissioni zero, gli Stati membri dovrebbero fornire prove e giustificare il motivo per cui i veicoli a emissioni zero non sono una soluzione economicamente abbordabile ⁽⁶²⁾ o utilizzabile, tenendo conto dell'impatto dell'ETS2. Gli Stati membri sono anche tenuti a includere, se del caso, un calendario che indichi la riduzione graduale del sostegno ai veicoli a basse emissioni (conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), del regolamento Fondo sociale clima).

Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere un uso maggiore di biciclette, biciclette elettriche, biciclette da trasporto e soluzioni di micromobilità attraverso una pianificazione integrata della mobilità urbana e regionale. Questo approccio dovrebbe dare la priorità allo sviluppo di infrastrutture e reti ciclabili sicure, dirette, protette e comode che colleghino le zone a basso reddito con le destinazioni principali. A tal fine, gli Stati membri potrebbero fornire sovvenzioni per l'acquisto, il noleggio a lungo termine o il leasing di biciclette, biciclette elettriche o biciclette da trasporto.

⁽⁶¹⁾ Ai sensi del regolamento Fondo sociale clima, la definizione dei «veicoli a zero o a basse emissioni» coincide con quella di cui all'articolo 3, punto 1), lettera m), del regolamento (UE) 2019/631 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi.

⁽⁶²⁾ Al fine di facilitare l'analisi dell'accessibilità economica dei veicoli a emissioni zero, gli Stati membri possono considerare il concetto di «costo totale di proprietà» come il costo totale dell'acquisto e del possesso di un veicolo per il suo ciclo di vita, compresi i costi di acquisto o di leasing del veicolo, i costi del carburante, i costi di manutenzione e riparazione, i costi di assicurazione, i costi finanziari e le imposte, di cui alla sezione 2.4, sottopunto 84), della comunicazione della Commissione «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022» (GU C 80 del 18.2.2022, pag. 1).

Se le difficoltà cui devono far fronte i gruppi vulnerabili sono legate sia alla povertà energetica sia a quella dei trasporti, è opportuno esplorare soluzioni intersettoriali al fine di creare sinergie tra gli investimenti. Gli Stati membri potrebbero ad esempio combinare la costruzione di alloggi sociali o le ristrutturazioni edilizie con la diffusione di punti di ricarica per veicoli elettrici. Questo approccio integrato può affrontare contemporaneamente la povertà energetica e dei trasporti mettendo a disposizione infrastrutture di ricarica accessibili e a prezzi abbordabili per i veicoli elettrici, promuovendo nel contempo soluzioni abitative sostenibili ed efficienti sotto il profilo energetico.

g) *Trasporti pubblici accessibili e a prezzi abbordabili*

L'articolo 8, paragrafo 1, lettera g), del regolamento Fondo sociale clima stabilisce che gli Stati membri possono includere nel loro piano misure e investimenti che intendono:

«g) *incentivare l'uso di trasporti pubblici accessibili e a prezzi abbordabili e sostenere gli enti pubblici e privati, comprese le cooperative, nello sviluppo e nella fornitura di mobilità sostenibile su richiesta, servizi di mobilità condivisa e soluzioni di mobilità attiva».*

Gli Stati membri dovrebbero dare priorità ai trasporti pubblici che consentono una mobilità notevolmente più efficiente e con minori emissioni di CO₂ rispetto alle autovetture private.

Al fine di promuovere la mobilità sostenibile di cui alla sezione III, punto 3, lettere d), f) e g), gli Stati membri potrebbero considerare quanto segue al fine di massimizzare gli effetti delle misure e degli investimenti nei loro piani (per maggiori dettagli, cfr. ad esempio la *Note on good practices for cost-effective measures and investments* pubblicata dalla Commissione ⁽⁶³⁾):

- prendere in considerazione l'integrazione del trasporto pubblico con servizi a richiesta, la mobilità come servizio e servizi di mobilità condivisa al fine di offrire un servizio di mobilità adeguato lungo l'intera catena del percorso, ossia includendo il primo e l'ultimo miglio nei trasporti pubblici. Nel concepire tali misure, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle esigenze dei gruppi vulnerabili che vivono sulle isole, nelle regioni e nei territori ultraperiferici, nelle zone rurali o remote, nelle zone periferiche meno accessibili, nelle zone montane, nelle zone in ritardo di sviluppo e nelle zone rurali;
- vagliare l'opportunità di estendere l'offerta di trasporto pubblico e le relative infrastrutture, in particolare nelle zone suburbane, urbane scarsamente servite e rurali, se vantaggioso per gli utenti vulnerabili dei trasporti. Gli investimenti potrebbero altresì essere combinati con buoni a favore di utenti dei trasporti particolarmente vulnerabili;
- vagliare l'opportunità di offrire buoni a tariffe sovvenzionate per i trasporti pubblici, i servizi a richiesta, la mobilità come servizio e i servizi di mobilità condivisa. L'accessibilità per i gruppi più vulnerabili è fondamentale e può essere garantita tanto creando varie opzioni di accesso (ad esempio interfaccia basata su applicazioni, accesso telefonico, assistenza in presenza) quanto attraverso un ambiente privo di barriere (ad esempio progettazione delle stazioni, accesso ai veicoli e segnaletica). I servizi di mobilità rivolti ai gruppi vulnerabili dovrebbero essere presi in considerazione e attuati nell'ambito dell'integrazione intersettoriale, ad esempio in relazione allo sviluppo dell'edilizia sociale;
- prendere in considerazione la possibilità di offrire un buono aggiuntivo alle persone che rottamano veicoli diesel e a benzina, se possibile con una garanzia sufficiente che non ne venga acquistato un altro;
- incoraggiare il trasferimento modale verso biciclette, biciclette elettriche e soluzioni analoghe di micromobilità attraverso un approccio integrato di pianificazione della mobilità urbana e regionale, aumentando la disponibilità di una rete di infrastrutture per piste ciclabili sicure, dirette, protette e comode che colleghi anche le zone a basso reddito con le destinazioni pertinenti. Al fine di conseguire tale obiettivo, gli Stati membri potrebbero sovvenzionare l'acquisto di biciclette, biciclette elettriche e biciclette da trasporto, in particolare nelle zone urbane, agevolando nel contempo il trasferimento modale con un approccio integrato di pianificazione della mobilità urbana e regionale;
- investire in infrastrutture di ricarica pubbliche adeguate (che consentano una ricarica intelligente e bidirezionale) con prezzi attraenti, in zone nelle quali gli utenti dei trasporti, le famiglie e gli individui vulnerabili vivono in condizioni di povertà dei trasporti;
- investire in nodi di mobilità al fine di agevolare gli scambi e i collegamenti tra i trasporti pubblici, la mobilità condivisa, le piste ciclabili e gli spostamenti a piedi nelle zone suburbane, periurbane e rurali;

⁽⁶³⁾ <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/af68b4c7-3508-11ef-b441-01aa75ed71a1>.

- qualora sia previsto un sostegno a favore di veicoli a basse emissioni, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione il fatto che ciò non proteggerà pienamente gli utenti vulnerabili dei trasporti dagli aumenti dei prezzi dei combustibili dovuti all'ETS2, il che potrebbe rafforzare lo stato di vulnerabilità di tali utenti. Il costo totale di proprietà per gli utenti vulnerabili dovrebbe sempre essere preso in considerazione nel valutare l'accessibilità economica e la possibilità di utilizzabilità di veicoli a emissioni zero considerati prioritari, tenendo conto dell'impatto dell'ETS2.

4. Sostegno diretto al reddito

Il sostegno diretto al reddito nel contesto del Fondo costituisce una compensazione volta ad affrontare le vulnerabilità specifiche dei destinatari per quanto concerne l'impatto dell'ETS2, che accompagna la decarbonizzazione dei settori dell'edilizia abitativa e del trasporto su strada.

L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Fondo sociale clima stabilisce che gli Stati membri possono includere nei loro piani i costi per fornire alle famiglie vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti un sostegno diretto al reddito. Il sostegno diretto al reddito non è un obbligo. Se incluso nei piani, dovrebbero mirare a: i) attenuare gli effetti negativi sul reddito; ii) fornire un sollievo immediato alle famiglie vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti in condizioni di povertà energetica e dei trasporti; e iii) accompagnare le misure e gli investimenti strutturali. Questo sostegno è limitato a contrastare l'impatto diretto dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. Il considerando 23 del regolamento indica che, di norma, le misure di sostegno diretto al reddito dovrebbero avere un impatto prevedibile trascurabile sugli obiettivi ambientali e che, pertanto, dovrebbero essere considerate conformi al principio DNSH⁽⁶⁴⁾.

Il sostegno diretto al reddito:

- *non deve superare il massimale previsto dal regolamento Fondo sociale clima*: i costi delle misure che forniscono un sostegno diretto temporaneo al reddito non possono superare il 37,5 % dei costi totali stimati del piano (nel periodo 2026-2032) di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera j), del regolamento;
- *deve diminuire nel corso del tempo ed essere una misura temporanea* che accompagna la decarbonizzazione dei settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti: i costi attribuiti per il sostegno diretto al reddito devono diminuire nel corso della durata del Fondo tra il 2026 e il 2032. Si prevede che, a fronte dell'attuazione di misure strutturali per tutta la durata del Fondo, si registrerà una diminuzione proporzionale della necessità di un sostegno diretto al reddito;
- *deve essere ben mirato al fine di affrontare l'impatto diretto dell'ETS2*: dovrebbe contribuire ad attenuare l'aumento dei costi dell'energia e della mobilità per le famiglie e gli individui che risentono direttamente dell'ETS2 (ossia le famiglie e gli utenti dei trasporti che usano carbone, olio combustibile pesante, gas naturale, GPL, benzina e gasolio per fini di riscaldamento, cottura e trasporto o qualsiasi altro combustibile contemplato dall'ETS2⁽⁶⁵⁾). Non dovrebbe andare a beneficio di famiglie e singoli individui in condizioni di povertà energetica o dei trasporti che non risentono direttamente dell'ETS2. Ciò significa che il sostegno diretto al reddito dovrebbe essere utilizzato a partire dal 2027, quando l'ETS2 sarà pienamente operativo. Il considerando 21 del regolamento Fondo sociale clima indica che il sostegno diretto al reddito non dovrebbe essere utilizzato per sostenere le famiglie e gli utenti dei trasporti che risentono dei costi dell'energia elettrica o di qualsiasi altro costo di riscaldamento o trasporto se non risentono degli effetti dall'ETS2;
- *deve avere natura aggiuntiva*: il sostegno diretto al reddito non può sostituire spese nazionali ricorrenti o misure strutturali ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento;
- *deve essere integrato in misure e investimenti strutturali*, il che significa che «[i] destinatari del sostegno diretto al reddito, in quanto membri di un gruppo generale di destinatari, dovrebbero essere oggetto di misure e investimenti volti a far uscire efficacemente tali destinatari dalla povertà energetica e dalla povertà dei trasporti. I piani dovrebbero pertanto includere un sostegno diretto al reddito, purché contengano anche misure o investimenti con effetti duraturi destinati alle famiglie vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti che ricevono un sostegno diretto al reddito». (considerando 21 del regolamento Fondo sociale clima).

⁽⁶⁴⁾ Ciò non impedisce alla Commissione di chiedere, in sede di valutazione del piano, chiarimenti in merito alla misura concreta di sostegno diretto al reddito proposta dallo Stato membro per accertarsi se rientra nella categoria di questo tipo di sostegno.

⁽⁶⁵⁾ Per maggiori dettagli, cfr. documento *General guidance for ETS2 regulated entities*: https://climate.ec.europa.eu/document/download/b5ccad58-6909-4a32-8a72-c73ab8d2a165_en?filename=policy_ets_ets2_gd_regulated_entities_en.pdf.

In linea con la raccomandazione della Commissione sulla povertà energetica del 2023 ⁽⁶⁶⁾ e con il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna ⁽⁶⁷⁾, è opportuno favorire le misure strutturali a lungo termine rispetto al sostegno diretto al reddito a breve termine e ad hoc. Si dovrebbe fare ricorso al sostegno diretto al reddito soltanto come misura temporanea, rispondendo nel contempo direttamente all'introduzione dell'ETS2 a partire dal 2027, accompagnandola con misure e investimenti strutturali. Queste raccomandazioni sono pienamente in linea con il regolamento, che stabilisce che il sostegno diretto al reddito «*non affronta le cause profonde della povertà energetica e della povertà dei trasporti*» (considerando 21 del regolamento). La raccomandazione sulla povertà energetica e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la correda contengono alcuni esempi di sostegno diretto al reddito.

Per il settore dei trasporti, un esempio di sostegno diretto al reddito potrebbe essere il sostegno finanziario sotto forma di somma forfettaria mensile destinata agli utenti vulnerabili dei trasporti che risentono degli effetti dell'ETS2 e che sarebbero così compensati dell'aumento dei costi di trasporto da loro subito.

I regimi di sostegno diretto al reddito dovrebbero essere concepiti in modo da non ostacolare gli aumenti del prezzo del carbonio generati dall'ETS2. Dovrebbero consistere preferibilmente di pagamenti mirati di somme forfettarie.

Per quanto concerne il sostegno diretto al reddito sotto forma di tariffe sociali, è ammesso a beneficiare del Fondo se attuato in modo tale da rispettare tutte le disposizioni del regolamento. Innanzitutto, ciò significa rispettare tutte le norme in materia di sostegno diretto al reddito, in particolare limitare il sostegno all'impatto dell'ETS2, nonché rispettare la raccomandazione di non compromettere il segnale di prezzo dell'ETS2. In secondo luogo, si applicano tutte le disposizioni generali del regolamento, compreso il principio di addizionalità, in base al quale il sostegno deve essere aggiuntivo e non deve costituire una spesa di bilancio corrente a livello nazionale.

Occorre operare una distinzione tra il sostegno diretto facoltativo al reddito e le misure e gli investimenti strutturali che devono essere inclusi nei piani in linea con l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento. Ai fini del Fondo, qualsiasi misura che miri ad apportare un impatto positivo e duraturo al perseguimento della neutralità climatica nell'UE entro il 2050 o che miri a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili *non* dovrebbe essere considerata un sostegno diretto al reddito. E' il caso dei buoni o delle tariffe ridotte con chiari obblighi climatici sulla destinazione di spesa del sostegno, nonché di misure a supporto della partecipazione a comunità di energia rinnovabile.

Ad esempio un buono che può essere speso soltanto per la sostituzione delle finestre in un edificio occupato da famiglie vulnerabili sarà considerato una misura strutturale e non un sostegno diretto al reddito, in quanto è inteso ad aumentare l'efficienza energetica dell'edificio e ha un impatto climatico complessivamente positivo.

Analogamente un buono per il trasporto pubblico (ad esempio un portafoglio per la mobilità) o una tariffa ridotta mirata per il trasporto pubblico non sarebbero considerati un sostegno diretto al reddito, in quanto entrambe le misure sono intese a incoraggiare l'uso del trasporto pubblico, che costituisce una soluzione più pulita rispetto all'uso di mezzi di trasporto privati a combustibili fossili. Tuttavia, al fine di massimizzare l'impatto positivo e duraturo sul clima, queste misure nel settore dei trasporti dovrebbero essere accompagnate da altre misure strutturali volte a migliorare le infrastrutture e la disponibilità dei trasporti pubblici.

Il sostegno diretto al reddito può essere fornito tramite enti pubblici o privati e non erogandolo direttamente alle famiglie vulnerabili o utenti vulnerabili dei trasporti. In tal caso, in linea con l'articolo 9 del regolamento, gli Stati membri devono spiegare quale tipo di misure saranno attuate da tali enti e fornire prove chiare in merito al modo in cui le misure andranno in ultima istanza a beneficio delle famiglie vulnerabili o degli utenti vulnerabili dei trasporti.

Per ciascuna misura di sostegno diretto al reddito, il piano dovrebbe includere le informazioni di cui all'allegato V, sezione 2.2, del regolamento:

1. la natura, il tipo e l'entità del sostegno;
2. informazioni dettagliate sui tipi di destinatari finali del sostegno e sui criteri utilizzati per la loro identificazione;
3. il calendario per la riduzione del sostegno diretto al reddito in linea con il calendario del Fondo, compresa una data finale per il sostegno;
4. una spiegazione del modo in cui il sostegno mira ad affrontare la disuguaglianza di genere e a potenziare la parità di genere, se del caso;
5. una descrizione delle modalità di attuazione del sostegno.

⁽⁶⁶⁾ Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (GU L, 2023/2407, 23.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj>).

⁽⁶⁷⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD/2003/647): *EU guidance on energy poverty* (che accompagna il documento raccomandazione della Commissione sulla povertà energetica) (C/2023/4080).

5. Assistenza tecnica

Gli Stati membri possono includere nei loro piani le *azioni di assistenza tecnica* necessarie a garantire che le misure e gli investimenti siano gestiti e attuati in modo efficace (articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Fondo sociale clima). Il piano può pertanto coprire i *costi delle azioni di assistenza tecnica*, ma soltanto fino a un limite del 2,5 % dei costi totali stimati del piano (articolo 8, paragrafo 3, del regolamento).

I costi dell'assistenza tecnica ammissibili coprono di norma le spese seguenti: formazione, programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo, audit, attività di valutazione, spese di assistenza amministrativa (anche per il personale supplementare), spese necessarie per gestire il Fondo e conseguire i suoi obiettivi. Vi rientrano studi, spese informatiche, consultazione pubblica dei portatori di interessi, azioni di informazione e comunicazione (articolo 8, paragrafo 3, del regolamento).

Gli Stati membri devono indicare nei loro piani la natura, il tipo e l'entità delle attività di assistenza tecnica nonché i rispettivi costi stimati (allegato V, sezione 2.3, del regolamento).

Al fine di evitare una possibile duplicazione dei finanziamenti per le attività di assistenza tecnica tra il Fondo sociale per il clima e altri fondi, in particolare quello relativo alla politica di coesione, è necessario garantire una distinzione netta tra le misure rivolte al personale e quelle di assistenza tecnica relative a ciascuno strumento da assicurare a livello nazionale e regionale.

Per quanto concerne in particolare l'assistenza tecnica, i costi amministrativi direttamente connessi all'attuazione dei piani non sono considerati spese di bilancio correnti a livello nazionale e sono pertanto ammissibili (articolo 13, paragrafo 3, del regolamento).

In termini di tempi e ammissibilità delle attività di assistenza tecnica, si applicano le medesime norme applicate a tutte le altre misure e a tutti gli altri investimenti nell'ambito del piano. Il Fondo può finanziare soltanto i costi sostenuti a partire dal 30 giugno 2024 (data di entrata in applicazione del regolamento Fondo sociale clima, in linea con l'articolo 29).

Gli Stati membri devono indicare nei loro piani i traguardi e gli obiettivi relativi alle azioni di assistenza tecnica.

6. Traguardi e obiettivi

a) Fissazione di traguardi e obiettivi

Le componenti del piano dovrebbero essere associate a un numero limitato ma significativo di traguardi e obiettivi che rappresentano le tappe fondamentali della sua attuazione. I traguardi e gli obiettivi sono un'indicazione dei progressi compiuti verso la realizzazione di una misura o un investimento. Si dovrebbe operare la distinzione seguente:

- un *traguardo* è un indicatore qualitativo che serve per misurare i progressi compiuti verso la realizzazione di una misura o un investimento (articolo 2, punto 5), del regolamento Fondo sociale clima). Non rispecchia gli importi, ma piuttosto un risultato qualitativo oggettivamente verificabile (un decreto adottato o un atto amministrativo che pubblica un invito a presentare proposte o un atto legislativo, una riforma della normativa sugli affitti, una semplificazione della procedura di rilascio di autorizzazioni e una riduzione degli oneri amministrativi per le misure attuate) e specifica contenuti e caratteristiche auspicabili;
- un *obiettivo* è un indicatore quantitativo che serve per misurare i progressi compiuti verso la realizzazione di una misura o un investimento (articolo 2, punto 6), del regolamento). Si basa su indicatori di risultato o di output concordati elencati nell'allegato IV del regolamento. La scelta degli obiettivi dovrebbe riflettere l'attuazione delle misure e degli investimenti e dovrebbe essere pertanto operativa.

Al fine di misurare i progressi attraverso traguardi e obiettivi, è talvolta necessario fissare uno scenario di base che rifletta lo stato, quantitativo o qualitativo, della variabile/dell'indicatore utilizzata/o per misurare i progressi prima della misura o dell'investimento. Può trattarsi dello stato subito prima dell'intervento e/o al momento della presentazione del piano, oppure può essere basato su un'estrapolazione delle tendenze attuali.

b) Elaborazione di traguardi e obiettivi

Le **misure** dovrebbero essere monitorate mediante traguardi e obiettivi, ove pertinente. Laddove possibile, una misura strutturale dovrebbe avere un unico traguardo, che corrisponde alla fase finale (ad esempio, l'entrata in vigore di un determinato atto giuridico). I traguardi dovrebbero essere chiari e concentrarsi su prescrizioni giuridiche semplici, ove pertinente.

Gli **investimenti** dovrebbero essere monitorati principalmente mediante obiettivi (e traguardi, ove pertinente), il cui conseguimento può essere misurato con indicatori di output e di risultato. Gli indicatori comuni a tutti e tre i settori sono specificati nell'allegato IV del regolamento e possono essere utilizzati come indicatori del conseguimento di un determinato obiettivo. Se il piano non contiene una misura o un investimento che contribuisce ad alcuni degli indicatori di cui all'allegato IV, lo Stato membro può usare indicatori aggiuntivi per motivi di efficienza, dando priorità a quelli utilizzati nell'ambito di altri fondi, programmi e strumenti dell'UE, quali i programmi della politica di coesione a norma del regolamento Disposizioni comuni o del regolamento RRF. Ove possibile e opportuno, per tipi di investimenti simili dovrebbero essere usati gli stessi indicatori.

I traguardi e gli obiettivi dovrebbero essere concepiti in modo da monitorare i progressi degli investimenti in tutto il loro ciclo di vita al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi generali di ciascuna componente. Di norma, i progressi compiuti nell'attuazione degli investimenti nell'ambito del piano dovrebbero essere monitorati con l'ausilio di tre tipi di traguardi o obiettivi:

- *traguardo iniziale (ove fattibile o pertinente)*: serve per verificare che l'investimento è stato avviato. Garantisce che le condizioni quadro necessarie per la realizzazione dell'investimento siano poste in essere fin dall'inizio. Questa fase è pertinente soltanto se l'investimento non è ancora iniziato ed è da utilizzare per gli investimenti più consistenti, ad esempio l'avvio di una procedura di appalto pubblico;
- *traguardo od obiettivo intermedio (ove fattibile o pertinente)*: serve per valutare i progressi dell'attuazione a metà dell'iter, in modo da poter individuare eventuali strozzature importanti e adottare tempestivamente azioni correttive. Per quanto riguarda gli investimenti su piccola scala, è opportuno evitare obiettivi intermedi al fine di alleggerire gli oneri amministrativi;
- *traguardo od obiettivo finale*: dovrebbe essere stabilito per ogni misura o investimento che figura nel piano. Dovrebbe basarsi sui risultati e avere lo scopo di verificare l'effettivo conseguimento degli obiettivi e delle finalità della misura o dell'investimento. Serve in particolare per valutare le prescrizioni che possono essere valutate soltanto dopo il completamento di una misura o di un investimento. Gli indicatori di output che figurano nell'allegato IV del regolamento Fondo sociale clima possono essere particolarmente utili a tal fine.

Per le misure e gli investimenti di minore entità, è preferibile usare un unico traguardo od obiettivo che rifletta la fase/il risultato finale. Il numero complessivo di traguardi e obiettivi dovrebbe essere commisurato all'entità della dotazione ed essere coerente in tutti gli investimenti all'interno del piano.

c) *Migliori prassi per l'elaborazione di traguardi e obiettivi*

Nell'elaborare i traguardi e gli obiettivi, gli Stati membri dovrebbero seguire il modello di cui all'allegato V, sezione 2.1, punto iv), o sezione 2.2, punto iii), del regolamento Fondo sociale clima. Sono incoraggiati a utilizzare gli indicatori di cui all'allegato IV del regolamento.

Nella scelta di un traguardo o di un obiettivo non contemplati dagli indicatori di cui all'allegato IV, gli Stati membri dovrebbero seguire le migliori prassi illustrate di seguito nel concepire i traguardi e gli obiettivi rispettivi:

- i traguardi e gli obiettivi dovrebbero essere chiari e realistici (realizzabili). Gli indicatori proposti dovrebbero essere pertinenti, misurabili nell'ambito del quadro esistente al momento dell'avvio del piano, specifici per l'azione sostenuta dal piano e solidi. Dovrebbero riflettere fasi diverse dell'attuazione delle misure e degli investimenti. Gli indicatori che figurano nell'allegato IV sono buoni esempi. Se possibile, gli indicatori dovrebbero consentire il calcolo dell'impatto espresso in termini di quantità di gas a effetto serra evitati. Se necessario, potrebbero essere applicati altri indicatori utilizzati nell'ambito di altri fondi dell'UE, ad esempio nell'ambito di programmi e strumenti quali i programmi della politica di coesione a norma del regolamento Disposizioni comuni;
- nel complesso, è importante che i traguardi e gli obiettivi restino sotto il controllo dello Stato membro e non siano subordinati a fattori esterni quali le prospettive macroeconomiche. Si dovrebbe evitare di ricorrere a indicatori di risultato come traguardi e obiettivi al di fuori del controllo dello Stato membro data la loro imprevedibilità e dipendenza da altri fattori;
- la descrizione dei traguardi e degli obiettivi dovrebbe essere breve, precisa e concisa (massimo da due a tre frasi). I traguardi e gli obiettivi dovrebbero racchiudere l'obiettivo strategico e fornire un esito molto specifico per valutarne il conseguimento;
- gli Stati membri dovrebbero far sì che siano formulati in modo coerente in tutto il piano;

- dovrebbe essere utilizzato un linguaggio giuridico adeguato, con una chiara distinzione tra linguaggio prescrittivo e non prescrittivo. Quando si intende esprimere un obbligo, occorre usare il modale «*dovere*», evitando «*potere*», *l'indicativo futuro o il condizionale*. Si raccomanda di usare con parsimonia il linguaggio non prescrittivo (modale «*potere*»), perché i piani devono vertere su impegni giuridicamente vincolanti;
- non fare riferimento a processi di approvazione di aiuti di Stato nei traguardi e negli obiettivi (cfr. sezione II, punto 11, dei presenti orientamenti);
- i traguardi e gli obiettivi dovrebbero contenere condizioni DNSH solo quando vi è il rischio che l'attività o l'attivo oggetto del finanziamento nell'ambito della misura o dell'investimento arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento Tassonomia, in linea con gli orientamenti tecnici DNSH;
- per i traguardi e gli obiettivi relativi a misure e investimenti che ricevono sostegno da altri fondi dell'UE o nazionali, solo la parte di tali misure e investimenti sostenuta dal Fondo sociale per il clima e i corrispondenti risultati dovrebbero essere oggetto dei traguardi e degli obiettivi pertinenti. Le misure e gli investimenti che ricevono sostegno da altri fondi dell'UE devono presentare una chiara definizione di ciò che è sostenuto dal Fondo e i traguardi e gli obiettivi dovrebbero riguardare soltanto tali aspetti. Nei casi in cui i finanziamenti del Fondo sociale per il clima sono combinati con altri fondi dell'UE a sostegno di una misura, ciò deve essere chiaramente indicato nei costi totali stimati, indicando la parte dei costi stimati finanziata dal Fondo e quella finanziata da altri fondi dell'UE;
- gli obiettivi dovrebbero essere stabiliti sulla base di uno scenario di base (indicatori di contesto), della serie di dati e della metodologia per il calcolo dello scenario di base e dell'output (il livello o il punto specifico da raggiungere). Gli obiettivi possono essere fissati a un livello specifico o entro un intervallo di valori ragionevole, in funzione di ciò che viene misurato e del grado di precisione della stima. Gli Stati membri dovrebbero vagliare le modalità per garantire e dimostrare la qualità dei dati e, ove pertinente, conservare tutte le registrazioni necessarie. Dovrebbero indicare chiaramente se la stessa metodologia sarà utilizzata per calcolare l'obiettivo e lo scenario di base, quale autorità nazionale sarà responsabile della raccolta e del calcolo dei dati e con quale frequenza saranno raccolti i dati;
- i traguardi dovrebbero essere affidabili, fattuali e, quando si riferiscono a documenti futuri (ad esempio legislazione, documenti di programmazione), dovrebbero precisarne il contenuto. Il traguardo da conseguire dovrebbe essere preciso e collegato alle fasi principali (ad esempio «entrata in vigore di un atto giuridico o amministrativo»). Evitare misure vaghe o soggettive (ad esempio una «proposta legislativa ben sviluppata»);
- i traguardi e gli obiettivi devono includere date di completamento chiare in linea con le norme di presentazione: gli Stati membri sono autorizzati a presentare due richieste di pagamento ogni anno. I termini di completamento dovrebbero essere indicati in trimestri dell'anno in causa;
- ove pertinente e se del caso, gli Stati membri dovrebbero includere obiettivi di parità (di genere) nei traguardi e negli obiettivi, ad esempio includendo (sotto)obiettivi per genere, età o disabilità, laddove opportuno (cfr. sezione II, punto 12, dei presenti orientamenti).

Per le misure e gli investimenti da attuare a livello regionale e locale, questo aspetto deve essere indicato nella descrizione del traguardo o dell'obiettivo.

I traguardi e gli obiettivi saranno discussi tra la Commissione e lo Stato membro sulla base del piano presentato, al fine di concordare quelli da includere nelle decisioni di esecuzione della Commissione sull'approvazione dei piani a norma dell'articolo 17 del regolamento.

7. Finanziamenti e costi

a) Contributo nazionale

Gli Stati membri devono contribuire almeno nella misura del 25 % dei costi totali stimati dei loro piani. Il contributo del Fondo al piano sociale per il clima di ciascuno Stato membro è pari alla dotazione finanziaria massima del Fondo per lo Stato membro conformemente agli articoli 10 e 14 e agli allegati I e II del regolamento Fondo sociale clima.

Il contributo nazionale deve provenire esclusivamente da fonti pubbliche, tra cui risorse provenienti dai bilanci regionali o locali. Possono rientrarvi le risorse mobilitate dai bilanci nazionali, regionali o locali attraverso l'emissione di obbligazioni o altri strumenti di debito. Tuttavia il contributo nazionale non può includere alcuna fonte privata di finanziamento ai sensi dell'articolo 15 del regolamento.

Si raccomanda che il contributo nazionale sia ripartito proporzionalmente tra le componenti del piano, così da assicurare progressi continui e quindi il conseguimento di traguardi e obiettivi in tutti i settori nel corso del tempo. In ogni caso, il contributo nazionale dello Stato membro dovrebbe essere chiaramente indicato per ciascuna componente, nonché per le misure e gli investimenti in linea con l'allegato V, sezione 2.1, punto v), del regolamento.

b) *Stima dei costi delle misure e degli investimenti*

Gli Stati membri dovrebbero presentare una stima dei costi delle misure e degli investimenti inclusi nel loro piano, tenendo conto, tra l'altro, dei criteri che figurano all'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), punto i), del regolamento Fondo sociale clima per la valutazione dei piani da parte della Commissione in termini di pertinenza, vale a dire:

- *ragionevolezza*: per verificare se lo Stato membro ha fornito informazioni e prove sufficienti a dimostrare che l'importo dei costi totali stimati del piano è appropriato;
- *plausibilità*: per verificare se lo Stato membro ha fornito informazioni e prove sufficienti a dimostrare che l'importo dei costi totali stimati del piano è in linea con la natura e il tipo delle misure e degli investimenti previsti. È necessaria una valutazione trasversale per garantire l'allineamento tra la natura qualitativa delle misure o degli investimenti nel contesto della componente e del suo costo;
- *in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi, nonché commisurata*: se l'importo dei costi totali stimati del piano è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi e commisurato all'impatto economico e sociale atteso che le misure e gli investimenti previsti hanno sullo Stato membro. La valutazione dell'efficienza in termini di costi sarà effettuata a livello di piano, tenendo conto di quella delle misure e degli investimenti che vi sono inclusi. Il piano sarà valutato al fine di verificare se l'impatto economico e sociale previsto è in linea con i suoi costi. La valutazione prenderà in considerazione gli effetti delle misure e degli investimenti inclusi nel piano e i relativi costi stimati. Gli Stati membri dovrebbero inoltre dimostrare che la loro stima dei costi mira a conseguire i risultati più efficienti sotto il profilo dei costi;
- *addizionalità rispetto ad altri finanziamenti dell'UE*: per verificare se lo Stato membro ha fornito informazioni e prove sufficienti a dimostrare che l'importo dei costi totali stimati delle misure e degli investimenti inclusi nel piano che devono essere finanziati dal Fondo non è coperto da finanziamenti dell'UE esistenti o previsti.

Quando presenta la stima dei costi del piano, lo Stato membro dovrebbe inoltre prendere in considerazione gli aspetti seguenti:

- *accuratezza*: pur indicando che i costi sono soltanto stimati prima di essere sostenuti effettivamente, i costi totali stimati dovrebbero essere tali da essere ragionevoli e plausibili; i costi effettivi non devono essere verificati o monitorati nel quadro del Fondo sociale per il clima. Il ricorso a metodi contabili, costi storici, dati statistici, studi credibili e solidi di organismi affidabili o altre fonti di informazione e prove analoghe facilita una stima accurata dei costi;
- *trasparenza*: le stime dei costi dovrebbero essere tracciabili. Se per la loro preparazione sono utilizzati metodi contabili, costi storici, dati statistici, studi credibili e solidi di organismi affidabili, prezzi di mercato o altre fonti analoghe di informazioni e prove, tali informazioni dovrebbero essere disponibili gratuitamente per eventuali controlli;
- *coerenza*: le stime dei costi dovrebbero essere coerenti con altre politiche dell'UE e prassi nazionali e, in particolare, con i costi applicati a progetti analoghi attraverso altri flussi di finanziamento dell'UE.

La Commissione si adopererà per intessere una stretta collaborazione con gli Stati membri affinché gli interessi finanziari dell'UE siano tutelati adeguatamente. Ciò comporterà un meccanismo di controllo e di audit per prevenire eventuali irregolarità.

c) *Informazioni necessarie sul finanziamento e sulle stime dei costi*

Gli Stati membri dovrebbero fornire le informazioni sulle stime dei costi in modo sufficientemente dettagliato per ciascuna misura o investimento nel pertinente documento giustificativo e in una tabella per ciascuna componente, ripartita per singole misure e singoli investimenti inclusi in tale componente. Ciascuna delle tre tabelle dovrebbe inoltre contenere il periodo di tempo pertinente e una ripartizione del costo totale di ciascuna misura e di ciascun investimento per ogni anno. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero utilizzare il modello che accompagna i presenti orientamenti (cfr. allegato V, sezioni 2.1, 2.2 e 2.3, del regolamento Fondo sociale clima). In ciascuna tabella gli Stati membri dovrebbero indicare altresì:

- *contributo nazionale*: informazioni sul contributo nazionale ai costi totali per ciascuna componente. Il contributo nazionale cumulativo per tutte e tre le componenti deve rappresentare almeno il 25 % del costo totale del piano;
- *finanziamenti provenienti da altre fonti dell'UE, internazionali e pubbliche*: le fonti di finanziamento utilizzate, con indicazione chiara della parte della misura e dell'investimento da esse finanziate, per ciascuna misura e ciascun investimento che sarà finanziata/o anche da altre fonti dell'UE, internazionali e pubbliche, in linea con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento;
- *finanziamenti da fonti private*: eventuali finanziamenti da fonti private ottenuti o destinati a essere utilizzati, in linea con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento. Dovrebbe rientrare in questa voce, se del caso, il contributo finanziario dei destinatari finali sostenuti dalle misure o dagli investimenti. Si tratterà di informazioni preziose per valutare il livello di impegno richiesto ai destinatari finali e la pertinenza del piano ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), del regolamento;
- *costo del sostegno tecnico supplementare e del contributo in contante nell'ambito del programma InvestEU*: gli importi da rendere disponibili per il sostegno tecnico supplementare in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2021/240 e l'importo del contributo in contante per il comparto degli Stati membri di InvestEU ai sensi del regolamento (UE) 2021/523. Questi costi non devono superare il 4 % della dotazione finanziaria massima per il piano, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento Fondo sociale clima.

Gli Stati membri dovrebbero includere nei loro piani e documenti giustificativi le informazioni seguenti:

- *informazioni sulla metodologia utilizzata*: le ipotesi sottostanti formulate (ad esempio per quanto riguarda i costi unitari, i costi dei fattori di produzione, il numero di persone destinatarie), la giustificazione di tali ipotesi e chi ha effettuato la stima dei costi;
- il *calcolo* che evidenzia come è stata ottenuta la stima finale, compresi, se disponibili, i calcoli per le categorie di alto livello che sono i fattori principali di costo;
- *dati comparativi sui costi*: informazioni sul costo effettivo di misure o investimenti analoghi realizzati in passato, se disponibili nell'ambito di precedenti progetti analoghi finanziati tramite altri flussi di finanziamento dell'UE. Qualora siano necessarie rettifiche per rendere i costi più comparabili, gli Stati membri dovrebbero fornire una spiegazione in merito ai parametri e ai dati pertinenti utilizzati per effettuare tali rettifiche;
- *convalida da parte di un'istituzione di bilancio indipendente*: gli Stati membri sono incoraggiati a discutere il piano con le istituzioni di bilancio indipendenti nazionali o con organismi analoghi.

Gli Stati membri dovrebbero presentare i costi totali stimati al netto dell'IVA per consentire la comparabilità tra i piani (considerando 26 del regolamento Fondo sociale clima).

8. **Costi operativi**

Di norma il Fondo finanzia soltanto i costi che sono di natura non ricorrente e rientrano nel suo periodo di vigenza. L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento Fondo sociale clima dispone che il sostegno del Fondo non sostituisce, salvo in casi debitamente giustificati, le spese di bilancio correnti a livello nazionale. Per la parte del piano dedicata all'assistenza tecnica, i costi amministrativi direttamente connessi all'attuazione del piano non sono considerati spese di bilancio correnti a livello nazionale, come da articolo 13, paragrafo 3, del regolamento.

In casi debitamente giustificati, possono essere finanziati costi operativi regolari nella misura in cui: i) producono effetti a più lungo termine in linea con gli obiettivi del Fondo; ii) il loro finanziamento sarà garantito in modo sostenibile dopo la fine del Fondo; e iii) l'effetto negativo sul saldo delle amministrazioni pubbliche è solo temporaneo. I criteri principali di cui tenere conto sono: i) se il costo è parte integrante di una misura o di un investimento; e ii) se tale misura o investimento contribuisce a soddisfare i criteri di valutazione. Ciò vale sia per le spese amministrative, come le spese per il personale, sia per i costi operativi.

Ad esempio i costi di manutenzione delle infrastrutture di natura ricorrente non sarebbero ammissibili, ma gli investimenti in interventi di ammodernamento, compresi quelli di manutenzione molto accurata o necessaria da tempo, dovrebbero poter essere sostenuti nell'ambito del Fondo valutando caso per caso. I costi operativi potrebbero essere coperti per facilitare la diffusione di nuovi servizi di mobilità condivisa o di servizi di trasporto a richiesta nelle zone rurali durante la fase iniziale di espansione della domanda, in cui il Fondo potrebbe finanziare non soltanto i costi di istituzione dei servizi, ma anche i loro costi di gestione per un periodo di tempo limitato. In tutti i casi, l'ammissibilità della misura o dell'investimento dipenderà dal modo in cui è rivolto ai gruppi vulnerabili che possono ricevere sostegno dal Fondo, valutando caso per caso.

9. **Prevenzione ex ante della duplicazione dei finanziamenti e tutela degli interessi finanziari dell'UE**

Incombono agli Stati membri la responsabilità primaria di evitare una duplicazione dei finanziamenti tra il Fondo sociale per il clima e altri fondi dell'UE e, di conseguenza, l'obbligo di verificare l'assenza di una duplicazione dei finanziamenti prima della presentazione dei loro piani (sulla base degli articoli 13 e 21 del regolamento Fondo sociale clima). Data la natura, basata sui risultati, dei finanziamenti del Fondo, ciò richiede una chiara distinzione ex ante tra le attività e i progetti finanziati a titolo del Fondo e quelli finanziati nell'ambito di altri fondi dell'UE e di altri programmi dell'UE.

Gli Stati membri dovrebbero:

- *individuare le misure e gli investimenti sostenuti da altri fondi dell'UE e da altri programmi dell'UE (in corso o programmati) che comportano un rischio di sovrapposizione con i finanziamenti del Fondo;*
- *applicare una chiara definizione ex ante delle categorie di costi/delle voci di costo direttamente nei traguardi e negli obiettivi, affinché coprano esclusivamente le prestazioni sostenute direttamente dal Fondo (e il relativo contributo nazionale). Il piano dovrebbe rispecchiare soltanto i risultati conseguiti attraverso il sostegno del Fondo (e non quelli conseguiti insieme ad altri fondi dell'UE). La definizione dei progetti può basarsi su criteri temporali o geografici sulla natura diversa dei progetti.*

Oltre alle condizioni di cui sopra, l'approccio deve essere in linea con le disposizioni dell'altro strumento di finanziamento dell'UE interessato e deve rispettare le norme in materia di aiuti di Stato, comprese le disposizioni relative al cumulo di aiuti. Gli Stati membri devono mettere in atto procedure approfondite di verifica della gestione al fine di evitare una duplicazione dei finanziamenti durante l'attuazione.

Le procedure dovrebbero essere incluse nel sistema di controllo interno dello Stato membro (cfr. allegato III del regolamento Fondo sociale clima). Come previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera o), del regolamento, gli Stati membri devono definire nei loro piani, a norma dell'allegato V, sezione 4.6, le modalità adottate per evitare la duplicazione dei finanziamenti e tutelare gli interessi dell'UE. È importante che le modalità prendano in considerazione tutte le fonti di dati pertinenti, mantengano una separazione sistematica dei flussi di finanziamento e attuino controlli incrociati nel corso dell'intera attuazione dei progetti al fine di escludere la possibilità di una duplicazione dei finanziamenti. I sistemi di controllo interno devono pertanto essere sufficientemente solidi da tutelare gli interessi finanziari dell'UE e, in particolare, prevenire, individuare, segnalare e correggere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi.

I sistemi di controllo interno degli Stati membri devono effettuare audit adeguati e indipendenti dei sistemi e delle operazioni conformemente alle norme in materia di audit riconosciute a livello internazionale, da descrivere anch'essi in linea con l'allegato V, sezione 4.6, del regolamento e conformemente all'allegato III, punto 5. Ciò implica, fra l'altro:

- la designazione dell'organismo o degli organismi che effettueranno gli audit dei sistemi e delle operazioni e le modalità per garantirne l'indipendenza funzionale;
- l'assegnazione di risorse sufficienti a tale organismo o a tali organismi ai fini del Fondo;
- la necessità che l'organismo o gli organismi affrontino in modo efficace il rischio di frode, corruzione, conflitti di interessi e duplicazione dei finanziamenti mediante audit sia dei sistemi che delle operazioni.

10. Scenario in caso di inizio ritardato dell'ETS2

In linea con l'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento Fondo sociale clima e con l'ultima colonna della tabella nell'allegato II del medesimo, se l'avvio dell'ETS2 è rinviato di un anno a norma dell'articolo 30 duodecies della direttiva ETS, la dotazione finanziaria massima per ciascuno Stato membro nel contesto del Fondo sarà inferiore alla rispettiva dotazione prevista in caso di avvio dell'ETS nel 2027. In linea con l'allegato V del regolamento Fondo sociale clima sul modello di piano e come chiarito al considerando 28: «Per una pianificazione più efficiente, gli Stati membri dovrebbero indicare nei loro piani le conseguenze del rinvio del sistema di scambio di quote di emissioni istituito a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, a norma dell'articolo 30 duodecies di tale direttiva. A tal fine, è opportuno distinguere accuratamente tutte le informazioni pertinenti da inserire nel piano suddividendole in due scenari, ossia descrivendo e quantificando gli adeguamenti da apportare alle misure, agli investimenti, ai traguardi e agli obiettivi, all'importo del contributo nazionale e a qualsiasi altro elemento pertinente del piano». Tali informazioni dovrebbero essere fornite in linea con il modello di piano di cui all'allegato V.

11. Partenariato e consultazione pubblica adeguati

Il coinvolgimento e l'impegno dei portatori di interessi durante la fase di progettazione e attuazione sono fondamentali ai fini del successo del Fondo sociale per il clima e di tutte le iniziative del Green Deal europeo. Un approccio partenariale inclusivo nella preparazione e nell'attuazione dei piani è essenziale in quanto apporta prospettive e competenze diverse per orientare le decisioni politiche. Gli Stati membri sono incoraggiati a condurre le consultazioni pubbliche sui piani considerando gli esempi di buone pratiche pubblicati dalla Commissione conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento ⁽⁶⁸⁾.

a) Tipi di portatori di interessi

L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento Fondo sociale clima elenca vari tipi di portatori di interessi che dovrebbero essere consultati nel processo di redazione dei piani:

- le autorità locali e regionali;
- i rappresentanti delle parti economiche e sociali;
- le pertinenti organizzazioni della società civile;
- le organizzazioni giovanili;
- altri portatori di interessi.

Gli Stati membri sono incoraggiati a coinvolgere pienamente e a sfruttare le competenze e le conoscenze di questi portatori di interessi per quanto riguarda, tra l'altro, la mappatura della povertà energetica e dei trasporti, l'individuazione dei gruppi vulnerabili o del fabbisogno di investimenti per tutti gli obiettivi strategici del Fondo.

Al fine di sfruttare l'esperienza acquisita, si raccomanda di includere nella preparazione dei piani sociali per il clima e nella consultazione pubblica le autorità responsabili dell'attuazione dei fondi della politica di coesione e dei piani per la ripresa e la resilienza, sebbene non siano il principale organismo di coordinamento per l'attuazione complessiva dei piani. Il coinvolgimento delle autorità regionali e locali nella redazione dei piani e nella consultazione che li accompagna sarà fondamentale, in particolare per quanto concerne le misure e gli investimenti regionali e locali proposti nei piani.

Oltre ai portatori di interessi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, il regolamento dispone di coinvolgerne altri, che potrebbero essere istituti di ricerca e innovazione, partner ambientali e organizzazioni non governative. Garantire un'adeguata rappresentanza degli esperti in materia di parità di genere e pari opportunità, quali gli organismi e le organizzazioni per la parità e la non discriminazione che rappresentano gli interessi delle donne, delle persone con disabilità, delle organizzazioni giovanili ⁽⁶⁹⁾, delle persone provenienti da un contesto migratorio, delle famiglie monoparentali e degli anziani durante le consultazioni, è fondamentale anche per promuovere la parità di genere e integrare la dimensione della parità nei piani.

⁽⁶⁸⁾ Support for the implementation of the Social Climate Fund – Ufficio delle pubblicazioni dell'UE (europa.eu).

⁽⁶⁹⁾ La pubblicazione *Youth for a just transition – A toolkit for youth participation in the just transition fund* può essere una buona fonte di informazioni su come coinvolgere i giovani in una transizione socialmente equa verso un'economia climaticamente neutra (Inforegio - Youth for a just transition – A toolkit for youth participation in the just transition fund (europa.eu)).

I piani devono prestare particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, tra cui le persone con disabilità e i minori, gli anziani isolati, le minoranze etniche, le comunità emarginate, i cittadini di paesi terzi e le persone provenienti da un contesto migratorio, che sono maggiormente a rischio di povertà ed esclusione sociale.

Qualora i portatori di interessi non siano organizzati in un modo che consenta loro di fornire contributi significativi, le autorità dovrebbero fornire assistenza alle autorità pubbliche e alle organizzazioni non governative pertinenti affinché li aiutino a organizzarsi e garantiscano che i loro interessi siano pienamente rappresentati e inclusi nei piani.

b) *Modalità di conduzione delle consultazioni pubbliche*

Le consultazioni pubbliche devono essere condotte conformemente all'articolo 10 del regolamento Governance. Dovrebbero essere conformi al quadro giuridico nazionale e tenere conto degli aspetti chiave del codice europeo di condotta sul partenariato nel quadro dei fondi strutturali e di investimento europei ⁽⁷⁰⁾. Questi elementi impongono agli Stati membri di favorire una partecipazione pubblica tempestiva, chiara ed efficace, nonché di fissare termini ragionevoli che consentano un tempo sufficiente per consentire al pubblico di informarsi, partecipare ed esprimere le sue opinioni.

Il regolamento Fondo sociale clima (articolo 5 e considerando 18) prevede lo svolgimento di una (nuova) consultazione pubblica sul piano sociale per il clima nella sua totalità (anche se in una fase preliminare). Le consultazioni pubbliche precedenti già organizzate sulle misure esistenti da includere nel piano dovrebbero essere menzionate e sintetizzate.

All'atto della preparazione del piano gli Stati membri sono tenuti a fornire una sintesi del processo di consultazione condotto conformemente al quadro giuridico nazionale nonché a descrivere in che modo i contributi dei portatori di interessi sono stati presi in considerazione e trovano riscontro nel piano (articolo 5, paragrafo 2, del regolamento). La sintesi dovrebbe elencare i portatori di interessi consultati, il tipo di metodo di consultazione (conferenza, bilaterale, tripartita, ecc.), il calendario delle iniziative di sensibilizzazione e se i portatori di interessi sono stati consultati esclusivamente su componenti specifiche oppure se è stata condotta una consultazione generale sulla proposta completa di piano o su ciascun aspetto separatamente. Analogamente, gli Stati membri dovrebbero spiegare, per quanto possibile, le misure previste per coinvolgere e consultare i portatori di interessi durante l'attuazione dei piani.

Per le modifiche dei piani non di lieve entità, gli Stati membri devono organizzare consultazioni pubbliche sulle misure modificate o sugli investimenti modificati conformemente agli articoli 5 e 16 e all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento. Questa circostanza è menzionata anche al considerando 18: «[u]na consultazione pubblica dei portatori di interessi dovrebbe aver luogo ogni volta che la Commissione è tenuta a valutare un piano».

12. **Presentazione**

Lo Stato membro deve presentare alla Commissione il piano sociale per il clima per ottenere il sostegno finanziario del Fondo per le misure e gli investimenti che vi figurano. Gli Stati membri dovrebbero presentare i loro piani entro il 30 giugno 2025, in linea con il considerando 17 del regolamento Fondo sociale clima.

La Commissione istituirà una piattaforma elettronica unica per la presentazione e il monitoraggio dei piani, nonché per l'introduzione delle relative richieste di pagamento.

Il piano dovrebbe essere progettato in stretta collaborazione con la Commissione e deve seguire il modello di cui all'allegato V del regolamento, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 7. Gli Stati membri dovrebbero dialogare con la Commissione in merito alle proposte di piani il prima possibile prima della presentazione formale prevista. Gli Stati membri possono consultare la Commissione in merito a vari aspetti del piano prima della presentazione formale. Consultazioni informali offrirebbero l'opportunità di individuare e risolvere eventuali questioni prima della presentazione del piano, consentendo alla Commissione di valutarlo e adottarlo più rapidamente. Inoltre, prima della presentazione del piano, la Commissione si adopererà affinché ciascuno Stato membro si impegni attivamente a lavorare in partenariato con i portatori di interessi al fine di rendere il processo il più efficiente possibile.

La Commissione trasmetterà i piani presentati dagli Stati membri nonché le rispettive decisioni di valutazione, come da essa rese pubbliche, simultaneamente e a parità di condizioni al Parlamento europeo e al Consiglio (articolo 25 del regolamento).

⁽⁷⁰⁾ Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei - Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

13. Comunicazione relativa ai piani

Gli Stati membri sono tenuti a rendere pubblici i dati elencati in appresso e a tenerli aggiornati su un unico sito web (che potrebbe già essere operativo) in formati aperti e leggibili meccanicamente. Ciò consente la cernita, la ricerca, l'estrazione, il confronto e il riutilizzo dei dati (articolo 23, paragrafo 1, in relazione all'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), punti i), ii) e iv), del regolamento Fondo sociale clima):

- nome dei destinatari finali delle dotazioni finanziarie, numero di partita IVA o numero di identificazione fiscale e importo delle dotazioni finanziarie a carico del Fondo;
- nome del o degli appaltatori, del o degli subappaltatori e relativo numero di partita IVA o numero di identificazione fiscale e valore del o degli appalti, ove il destinatario finale delle dotazioni finanziarie sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di appalti pubblici;
- un elenco di tutte le misure e tutti gli investimenti attuati nell'ambito del Fondo con l'indicazione dell'importo totale del finanziamento pubblico di tali misure e investimenti e dell'importo dei fondi erogati nell'ambito di altri fondi finanziati dal bilancio dell'UE;

Le informazioni di cui ai primi due punti non devono essere pubblicate quando riguardano eccezioni specifiche:

- sostegno diretto temporaneo al reddito delle famiglie vulnerabili;
- situazioni che figurano all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento finanziario, in particolare: i) sostegno finanziario fornito mediante strumenti finanziari per un importo inferiore a 500 000 EUR; ii) casi in cui la divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà delle persone o entità interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o di ledere gli interessi commerciali dei destinatari; iii) casi in cui le informazioni riguardano la remunerazione di esperti esterni selezionati sulla base della loro capacità professionale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e assenza di conflitti di interesse.

Sul sito web apposito da istituire quanto prima, lo Stato membro dovrebbe inoltre pubblicare la proposta di piano e il piano definitivo, compresi gli allegati, la decisione di esecuzione della Commissione che approva il piano, le decisioni di esecuzione della Commissione relative alle modifiche del piano, le decisioni di esborso della Commissione, gli accordi tra la Commissione e lo Stato membro che costituiscono impegni giuridici individuali e qualsiasi notifica di modifiche di lieve entità del piano. Oltre a tenere aggiornato il sito web con qualsiasi nuova documentazione pertinente, lo Stato membro dovrebbe pubblicarvi le relazioni biennali a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (nell'ambito della relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima), la relazione di valutazione e le relazioni di valutazione ex post sull'attuazione del Fondo fornite dalla Commissione a norma dell'articolo 27.

Gli Stati membri sono tenuti a informare i destinatari del Fondo in merito all'origine del sostegno, anche se ne beneficiano tramite intermediari. Tra tali informazioni da fornire ai destinatari figurano l'emblema dell'Unione e una dichiarazione appropriata di finanziamento che recita «*finanziato dall'Unione europea – Fondo sociale per il clima*» su documenti e materiale di comunicazione relativi all'attuazione della misura a beneficio dei destinatari (articolo 23, paragrafo 2, del regolamento) ⁽⁷¹⁾.

I destinatari del Fondo sono tenuti a garantire la visibilità dei finanziamenti dell'UE, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il pubblico in generale. Quest'obbligo non si applica quando il sostegno è fornito a persone fisiche o quando sussiste il rischio che informazioni commercialmente sensibili siano rese pubbliche (articolo 23, paragrafo 2, del regolamento).

⁽⁷¹⁾ Per ulteriori orientamenti circa l'uso appropriato dei materiali di comunicazione, consultare la pubblicazione *Communication and visibility rules for EU funding programmes 2021-2027 – Guidance for Member States*, disponibile all'indirizzo: Comunicare e aumentare la visibilità dell'UE - Commissione europea.

Quando presentano i loro piani, gli Stati membri devono (allegato V, sezione 4.7, del regolamento):

- a) indicare il Internet: **dove saranno pubblicate le proposte di piani, i piani nazionali definitivi, le relative misure e investimenti, nonché gli esborsi** in un formato leggibile meccanicamente che consenta alla Commissione di trattare ulteriormente i dati e che comprenda anche le misure di informazione, comunicazione e visibilità relative al Fondo;
- b) fornire una **panoramica della strategia di comunicazione nazionale prevista** al fine di garantire la sensibilizzazione del pubblico in merito all'impatto dei finanziamenti dell'UE sulla vita quotidiana dei cittadini attraverso l'attuazione del piano nazionale e di ogni misura e investimento. Gli Stati membri dovrebbero sviluppare una strategia coerente su: i) come comunicare i benefici del sostegno del Fondo; ii) come assicurare che i gruppi vulnerabili ammissibili siano informati in merito alle opportunità di finanziamento; e iii) come incoraggiare questi gruppi a beneficiare del sostegno del Fondo e a richiederlo.

Per semplificare questo processo, si invitano gli Stati membri a seguire gli stessi obblighi minimi di comunicazione contenuti nel regolamento Disposizioni comuni. Essi dovrebbero pertanto includere nella loro strategia di comunicazione i seguenti aspetti:

- i. il **pubblico principale** cui saranno rivolte le attività di comunicazione, compresi quanto meno i potenziali beneficiari delle misure e degli investimenti contemplati dal piano nazionale e il pubblico pertinente non esperto interessato dall'impatto sociale dell'ETS2 e il relativo **mix mediatico** per raggiungere tali soggetti;
- ii. modalità di futura attuazione di **azioni di comunicazione congiunte con la Commissione** sul campo;
- iii. un elenco dei **tipi di misure e di investimento che intendono promuovere più attivamente** e che sarebbero utilizzati per una comunicazione coordinata con la Commissione;
- iv. i dati di contatto del **coordinatore nazionale della comunicazione** che coordinerà le azioni di informazione e comunicazione in relazione al Fondo e che fungerà da punto di contatto affinché la Commissione e gli altri Stati membri condividano le migliori prassi e coordinino le attività congiunte.

La Commissione condurrà inoltre azioni di informazione e comunicazione sul Fondo e sui risultati conseguiti, che potrebbero consistere, se del caso e con l'accordo delle autorità nazionali, in attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali e con gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione nello Stato membro (articolo 23, paragrafo 3, del regolamento). La Commissione ha aperto un sito web dedicato al Fondo sociale per il clima ⁽⁷²⁾ che contiene informazioni generali sul Fondo, un elenco delle autorità degli Stati membri responsabili della redazione dei piani, una sottosezione dedicata alle buone pratiche concernenti le misure che potrebbero potenzialmente essere finanziate dal Fondo e sulle modalità per effettuare una consultazione pubblica significativa dei piani. La Commissione riesaminerà periodicamente tale pagina web dedicata con tutte le informazioni pubbliche pertinenti.

14. Modifiche dei piani sociali per il clima

a) *Circostanze oggettive*

Se il piano non è più realizzabile, compresi i traguardi e gli obiettivi, oppure se deve essere adeguato in modo significativo, in tutto o in parte, dallo Stato membro in ragione di circostanze oggettive, lo Stato membro può presentare alla Commissione un piano modificato al fine di apportare i cambiamenti necessari, giustificandoli debitamente (articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Fondo sociale clima). La richiesta può essere presentata soprattutto in considerazione degli effetti diretti reali dell'ETS2.

Circostanze oggettive possono impedire la realizzazione di una data misura o di un dato investimento con il livello stimato di costi o di efficienza oppure portare all'individuazione di un'alternativa migliore, più favorevole al conseguimento degli stessi obiettivi del regolamento Fondo sociale clima. In tali casi gli Stati membri dovranno presentare i fattori oggettivi alla base delle inefficienze inattese derivanti dall'attuazione della misura originaria o dell'investimento originario come inizialmente prevista/o e dimostrare che l'alternativa proposta è più adatta a conseguire gli obiettivi perseguiti da tale misura. Ad esempio potrebbero dimostrare che la misura alternativa o l'investimento alternativo è più efficiente sotto il profilo dei costi o più favorevole al conseguimento degli obiettivi strategici della misura o dell'investimento.

⁽⁷²⁾ https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/social-climate-fund_it.

Le circostanze oggettive possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli esempi seguenti:

- *modifiche del calendario* dovute a ostacoli naturali imprevisti (ad esempio una catastrofe naturale) o a sviluppi nazionali imprevisti (quali una controversia giuridica che incide sull'attuazione della misura o dell'investimento, sviluppi socioeconomici imprevisti, ad esempio shock economici);
- casi in cui lo Stato membro può dimostrare che una misura o un investimento non è più realizzabile a causa dell'*esistenza di un'alternativa manifestamente migliore* per l'attuazione della misura (ad esempio perché è stata individuata un'alternativa migliore più favorevole al conseguimento dei medesimi obiettivi) rispetto a quanto inizialmente previsto. Ad esempio lo Stato membro potrebbe individuare un modo molto più efficiente sotto il profilo dei costi per costruire un nodo di trasporto e potrebbe voler modificare le specifiche tecniche nel traguardo corrispondente oppure sostenere i veicoli a emissioni zero. Questa richiesta dovrebbe essere accompagnata da una nota che illustra il tipo di analisi effettuata per stabilire che il nuovo metodo sarebbe più efficiente sotto il profilo dei costi, ottenendo gli stessi risultati complessivi.

Le modifiche non dovrebbero ridurre il livello di ambizione e l'impatto previsto del piano, che deve continuare a soddisfare i criteri di valutazione del regolamento Fondo sociale clima. Gli Stati membri dovrebbero dimostrare chiaramente che il livello di ambizione e l'impatto previsto del piano saranno mantenuti e che saranno soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 16.

Nell'addurre l'articolo 18, gli Stati membri sono tenuti a fornire una motivazione adeguata delle modifiche proposte e possono scegliere il tipo di prove e informazioni che intendono presentare a sostegno della motivazione. Il tipo e la natura delle modifiche e le circostanze oggettive invocate determineranno il livello delle informazioni che devono essere fornite. Ad esempio gli Stati membri non sono tenuti a fornire prove del verificarsi di circostanze risapute, ma è necessario che forniscano informazioni specifiche sull'impatto di tali eventi sulle misure e sugli investimenti o sui traguardi e sugli obiettivi concreti.

La Commissione dovrebbe valutare nuovamente il piano modificato alla luce degli stessi criteri di valutazione di cui all'articolo 16 (articolo 18, paragrafi 2 e 3, del regolamento). Se la valutazione del piano modificato è positiva, la Commissione adotta, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, una decisione che illustra i motivi della valutazione positiva con una nuova decisione di esecuzione della Commissione entro tre mesi dalla data di presentazione del piano modificato da parte dello Stato membro. Per le modifiche non di «lieve» entità (cfr. sezione III, punto 14, lettera b), dei presenti orientamenti), lo Stato membro è tenuto a organizzare una consultazione pubblica sul piano modificato conformemente agli articoli 5 e 16 e all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento ⁽⁷³⁾.

b) *Adeguamenti di lieve entità*

Per evitare oneri amministrativi eccessivi, gli Stati membri possono apportare adeguamenti di lieve entità o correggere errori materiali presenti nei piani con una semplice notifica delle modifiche alla Commissione (considerando 19 del regolamento Fondo sociale clima). Se al piano vengono apportati adeguamenti di lieve entità, quali aggiornamenti minori degli investimenti stabiliti nel piano o la correzione di errori materiali, che rappresentano un aumento o una diminuzione inferiore al 5 % di un obiettivo previsto, lo Stato membro può notificare queste modifiche alla Commissione (articolo 18, paragrafo 6, del regolamento). Gli Stati membri devono dimostrare chiaramente che il piano si manterrà equilibrato e che saranno soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 16.

Gli Stati membri dovrebbero evitare di notificare alla Commissione diversi adeguamenti di lieve entità del medesimo obiettivo. Se necessario, l'impatto cumulativo di tutti gli adeguamenti di lieve entità del medesimo obiettivo non dovrebbe superare il 5 % del suo valore iniziale. Per le misure prive di obiettivi, una modifica di lieve entità non dovrebbe intaccarne la sostanza: dovrebbe riguardare questioni procedurali e non può includere una modifica dei traguardi.

⁽⁷³⁾ Questo aspetto è chiarito anche al considerando 18 del regolamento: «[u]na consultazione pubblica dei portatori di interessi dovrebbe aver luogo ogni volta che la Commissione è tenuta a valutare un piano».

Per quanto concerne la procedura, gli Stati membri dovrebbero notificare gli adeguamenti di lieve entità utilizzando il modello di cui all'allegato II attraverso il sistema elettronico di scambio di dati per il Fondo, che fornirà informazioni sugli elementi modificati nei piani. Gli Stati membri dovrebbero consultare informalmente i servizi della Commissione prima di presentare la loro notifica al fine di garantire che sia conforme al regolamento Fondo sociale clima. Se i servizi della Commissione ritengono che l'adeguamento dell'obiettivo superi la soglia del 5 %, la notifica sarà considerata non conforme alle condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 6, e sarà nulla. Analogamente, se i servizi della Commissione ritengono che una richiesta di adeguamento non riguarda aggiornamenti lievi delle misure o degli investimenti o una semplice correzione di un errore materiale, la notifica sarà nulla.

Al fine di garantire la certezza del diritto, i servizi della Commissione risponderanno a ciascuna notifica per confermarne la conformità all'articolo 18, paragrafo 6.

c) *Valutazione dell'adeguatezza dei piani*

Gli Stati membri devono valutare l'adeguatezza dei loro piani alla luce degli effetti diretti reali dell'ETS2 e presentare la valutazione alla Commissione unitamente alle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima entro il 15 marzo 2029 (articolo 18, paragrafo 5). In funzione dell'esito di queste valutazioni, potrebbe essere necessario modificare i piani per rispondere meglio agli effetti reali dell'ETS2 o al fabbisogno di sostegno delle famiglie vulnerabili.

IV. VALUTAZIONE E ADOZIONE DEI PIANI

1. Valutazione dei piani da parte della Commissione

a) *Sul processo*

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Fondo sociale clima, la Commissione deve adottare la decisione di esecuzione relativa all'approvazione del piano entro cinque mesi dalla data di presentazione in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1.

Conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, la Commissione può formulare osservazioni o richiedere informazioni supplementari entro due mesi a decorrere dalla data di presentazione del piano da parte dello Stato membro. Lo Stato membro deve fornire le informazioni supplementari richieste entro il termine fissato nella richiesta della Commissione e, se necessario, può rivedere il piano. Lo Stato membro e la Commissione possono concordare di prorogare il termine per la valutazione per un periodo di tempo ragionevole, se necessario (articolo 16, paragrafo 1).

b) *Sul merito*

La Commissione deve valutare i piani degli Stati membri sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento Fondo sociale clima.

Tabella

Elenco dei criteri di valutazione per i piani sulla base dell'articolo 16, paragrafo 3

Pertinenza	Efficacia	Efficienza	Coerenza
Risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale	Impatto duraturo	Costi totali ragionevoli e plausibili	Azioni coerenti
Non arrecare un danno significativo (DNSH)	Monitoraggio e attuazione efficaci del piano	Sistemi di controllo	
Transizione verde	Conformità e coerenza rispetto ad altri atti giuridici pertinenti	Traguardi e obiettivi efficienti	

Pertinenza	Efficacia	Efficienza	Coerenza
	Complementarità, sinergia, coerenza e uniformità rispetto agli strumenti pertinenti dell'UE		

i. Pertinenza

— *Risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale*

La Commissione valuterà se il piano rappresenta una risposta adeguata all'impatto sociale e alle sfide cui devono far fronte le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti nello Stato membro a causa dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione dell'ETS2. La valutazione prenderà in considerazione:

- il piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro per capirne la strategia e le misure volte ad affrontare l'impatto sociale e le sfide per i gruppi vulnerabili;
- se lo Stato membro ha affrontato le sfide evidenziate dalla Commissione nell'aggiornamento del piano nazionale per l'energia e il clima e nei progressi compiuti, prestando particolare attenzione alle questioni che interessano le famiglie in condizioni di povertà energetica o povertà dei trasporti;
- se le raccomandazioni della Commissione indirizzate allo Stato membro relative all'ambito di applicazione del Fondo, formulate a norma dell'articolo 34 del regolamento Governance, sono state integrate nel piano;
- se il piano è in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di energia e clima per il 2030 e con l'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica entro il 2050.

— *Non arrecare un danno significativo (DNSH)*

La Commissione valuterà se ogni misura e investimento (escluso il sostegno diretto al reddito ⁽⁷⁴⁾) previsto dal piano è conforme al principio DNSH, basandosi sulla valutazione fornita dallo Stato membro nella tabella di cui alla sezione III, punto 3, dei presenti orientamenti e in linea con gli orientamenti tecnici DNSH per il Fondo sociale clima.

— *Contributo alla transizione verde*

In linea con le priorità politiche dell'UE, il Fondo è concepito per affrontare l'impatto sociale dell'inclusione dei settori degli edifici e del trasporto su strada nel sistema di scambio di quote di emissioni disciplinato dalla direttiva ETS. La Commissione valuterà se i piani sono coerenti con le priorità climatiche e ambientali dell'UE e se garantiscono nel contempo una transizione giusta.

ii. Efficacia

— *Impatto duraturo*

La Commissione valuterà se le azioni proposte comporteranno cambiamenti strutturali e un impatto a lungo termine. In particolare, verificherà se il piano può avere un effetto duraturo sulle sfide che intende affrontare, specificamente per quanto concerne l'impatto sociale sulle famiglie, sulle microimprese e sugli utenti dei trasporti vulnerabili.

Le misure saranno valutate sulla base del loro impatto previsto sulle emissioni di gas a effetto serra, sulla povertà energetica e sulla povertà dei trasporti confrontando gli esiti previsti con gli scenari di base e tenendo conto di fattori quali l'efficienza energetica.

⁽⁷⁴⁾ Considerando 23 del regolamento Fondo sociale clima: «[d]i norma, è opportuno considerare che le misure di sostegno diretto al reddito abbiano un impatto prevedibile trascurabile sugli obiettivi ambientali e che, pertanto, esse dovrebbero essere considerate conformi al principio 'non arrecare un danno significativo'».

— *Monitoraggio e attuazione efficaci del piano*

La Commissione valuterà l'adeguatezza dei traguardi e degli obiettivi e il quadro generale per l'attuazione e il monitoraggio del piano, oltre al recepimento del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE. In ogni Stato membro deve essere designata una struttura incaricata di: i) sovrintendere al monitoraggio e all'attuazione del piano; ii) monitorare efficacemente i progressi compiuti; e iii) presentare relazioni periodiche sullo stato di attuazione. Si incoraggia vivamente di coinvolgere in queste strutture le autorità regionali e locali e altri portatori di interessi che risentono degli effetti del piano.

La Commissione valuterà se le modalità proposte dagli Stati membri sono in grado di garantire un'attuazione efficace delle misure incluse nel piano. Ciò significa anche garantire che le risorse siano assegnate in modo adeguato, che le responsabilità siano chiaramente definite, anche tra i diversi livelli di governo e amministrazione (nazionale, regionale, locale), e che siano posti in essere meccanismi destinati a rispondere alle eventuali difficoltà che potrebbero emergere durante l'attuazione.

— *Conformità e coerenza rispetto ad altri atti giuridici pertinenti*

Oltre al recepimento del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, la Commissione valuterà la conformità e la coerenza delle misure e degli investimenti con:

- la direttiva Efficienza energetica (direttiva (UE) 2023/1791);
- la direttiva Rinnovabili (direttiva (UE) 2018/2001);
- il regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi (regolamento (UE) 2023/1804);
- la direttiva Veicoli puliti (direttiva 2009/33/CE); e
- la direttiva Prestazione energetica nell'edilizia (direttiva (UE) 2024/1275).

— *Complementarità, sinergia, coerenza e uniformità rispetto agli strumenti pertinenti dell'UE*

La Commissione valuterà se il piano e le misure e gli investimenti proposti sono in linea con le informazioni fornite e con gli impegni assunti dallo Stato membro nell'ambito dei seguenti strumenti pertinenti dell'UE, integrino tali informazioni e impegni e siano coerenti con gli stessi:

- il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali;
- i programmi della politica di coesione a norma del regolamento Disposizioni comuni;
- il piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro a norma del regolamento RRF;
- il piano nazionale di ristrutturazione degli edifici dello Stato membro a norma della direttiva rifeuta Prestazione energetica nell'edilizia;
- l'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima dello Stato membro a norma del regolamento Governance;
- i piani territoriali per una transizione giusta dello Stato membro in applicazione del regolamento (UE) 2021/1056.

Inoltre, possono essere presi in considerazione altri documenti, quali i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico degli Stati membri ai sensi della direttiva (UE) 2016/2284 sugli impegni nazionali di riduzione delle emissioni.

iii. *Efficienza*

— *Costi totali ragionevoli e plausibili*

La Commissione valuterà se le stime dei costi fornite (ex ante) dallo Stato membro per le misure e gli investimenti dei piani sono ragionevoli, plausibili e commisurate. Per maggiori dettagli, cfr. sezione III, punto 7, lettere b) e c), dei presenti orientamenti.

— *Sistemi di controllo*

La Commissione valuterà se le modalità proposte dagli Stati membri sono adeguate al fine di: i) garantire la prevenzione, l'individuazione e la correzione di conflitti di interessi, corruzione e frodi nonché della duplicazione dei finanziamenti; ii) assicurare la conformità rispetto alle norme in materia di mercato unico, appalti pubblici e aiuti di Stato; iii) fornire garanzie sui sistemi di gestione e di controllo ed evitare questioni connesse a quanto sopra, quando si utilizzano i fondi erogati nell'ambito del Fondo; iv) evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte di altri programmi dell'UE. Gli Stati membri dovrebbero pertanto descrivere in maniera dettagliata la struttura e il funzionamento dei rispettivi sistemi nazionali di gestione e di controllo e qualsiasi altra modalità pertinente, quali i piani di audit, in linea con i requisiti fondamentali che figurano all'allegato III del regolamento Fondo sociale clima.

— *Traguardi e obiettivi efficienti*

La Commissione valuterà se traguardi e obiettivi del piano sono chiari, realizzabili e allineati alle finalità del piano. Per maggiori dettagli, cfr. sezione III, punto 6.

iv. **Coerenza**

La Commissione valuterà gli aspetti seguenti dei piani presentati dagli Stati membri:

- coerenza tra misure e investimenti, valutando in che modo si rafforzano o si integrano a vicenda per rispondere alle sfide per cui sono concepiti;
- coerenza con i quadri strategici, le strategie e i piani nazionali pertinenti.

v. **Ulteriori aspetti che la Commissione deve valutare ai fini della conformità al regolamento Fondo sociale clima**

Oltre agli elementi che figurano all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento Fondo sociale clima, la Commissione valuterà altresì:

- il modo in cui la consultazione è stata condotta presso le autorità locali e regionali, i rappresentanti delle parti economiche e sociali, le pertinenti organizzazioni della società civile, le organizzazioni giovanili e altri portatori di interessi, così come il modo in cui i contributi dei portatori di interessi che hanno partecipato alla consultazione sono stati presi in considerazione nei piani (cfr. sezione III, punto 11, dei presenti orientamenti);
- se le misure e gli investimenti inclusi nei piani sono coerenti con le informazioni incluse e con gli impegni assunti nell'ambito del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali;
- il modo in cui le misure o gli investimenti presenti nei piani mirano ad affrontare la disuguaglianza di genere e a rafforzare la parità di genere, ove pertinente e se del caso.

2. **Adozione dei piani**

Sulla base della valutazione effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 16, la Commissione decide in merito ai piani adottando una decisione di esecuzione.

In caso di valutazione positiva, la decisione della Commissione stabilirà l'importo del contributo finanziario dell'UE sulla base dei costi totali stimati del piano (articolo 17, paragrafo 3). L'importo del contributo finanziario dell'UE è pari a:

- *l'importo totale della dotazione finanziaria massima* – quando l'importo dei costi totali stimati del piano meno il contributo nazionale è pari o superiore alla dotazione finanziaria massima per lo Stato membro di cui all'articolo 14, paragrafo 1; oppure
- *l'importo dei costi totali stimati del piano meno il contributo nazionale* – quando l'importo dei costi totali stimati del piano meno il contributo nazionale è inferiore alla dotazione finanziaria massima per lo Stato membro di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

In caso di valutazione negativa la decisione di esecuzione della Commissione deve darne motivazione. Lo Stato membro dovrebbe quindi riformulare e ripresentare il proprio piano, tenendo conto della valutazione della Commissione (articolo 17, paragrafo 4).

3. Conclusione di un accordo bilaterale e impegno di fondi

Dopo aver adottato una decisione positiva sui piani, la Commissione concluderà un accordo con lo Stato membro sotto forma di impegno giuridico specifico per il periodo 2026-2032⁽⁷⁵⁾, tenendo conto del calendario di attuazione del piano stabilito in funzione delle date di completamento di traguardi e obiettivi. Gli impegni di bilancio possono essere basati su impegni globali e, all'occorrenza, essere suddivisi in frazioni annue distribuite su diversi anni conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento Fondo sociale clima⁽⁷⁶⁾. Queste rate annuali corrisponderanno agli importi che figurano all'allegato I dei presenti orientamenti.

Gli accordi con gli Stati membri che costituiscono impegni giuridici specifici dovrebbero tenere conto del rischio di rinvio normativo in caso di prezzi elevati dell'energia (l'evento di cui all'articolo 30 duodecies della direttiva 2003/87/CE). Ciò potrebbe ritardare di un anno l'inizio del nuovo sistema di scambio di quote di emissioni per gli edifici, il trasporto su strada e altri settori.

Gli accordi dovrebbero infine tenere conto di eventuali rischi finanziari per l'UE, che potrebbero esigere una modifica degli impegni giuridici specifici a causa delle specificità del finanziamento temporaneo ed eccezionale del Fondo mediante entrate con destinazione specifica esterne generate dalle quote dell'ETS.

Se lo Stato membro non ha compiuto progressi concreti nel perseguire i traguardi e gli obiettivi entro 15 mesi dalla data di conclusione dell'impegno giuridico specifico, la Commissione risolverà l'accordo e disimpegnerà l'importo della dotazione finanziaria, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione in cui la Commissione che secondo la sua valutazione non sono stati realizzati progressi concreti (articolo 20, paragrafo 7, del regolamento Fondo sociale clima). Ad esempio se lo Stato membro non ha ancora presentato una richiesta di pagamento relativa a un traguardo o a un obiettivo entro 15 mesi dalla data di conclusione dell'impegno giuridico specifico, ciò potrebbe significare che non sono stati compiuti progressi concreti.

ABBREVIAZIONI

Regolamento Disposizioni comuni - regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

DNSH – principio «non arrecare un danno significativo» («DNSH» – *Do No Significant Harm*) agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

Direttiva Efficienza energetica - direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

Direttiva Prestazione energetica nell'edilizia - direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L, 2024/1275, 8.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj>).

Direttiva ETS - direttiva (UE) 2003/87 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁽⁷⁵⁾ Come da articolo 112 del regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (regolamento (UE, Euratom) 2018/1046).

⁽⁷⁶⁾ La conclusione dell'accordo non deve pregiudicare le norme sulla vendita all'asta di quote per l'attività di cui all'allegato III (articolo 30 quinquies, paragrafo 4) e le relazioni sull'ETS2 (articoli 30 decies e 30 duodecies sul rinvio in caso di prezzi elevati dell'energia) della direttiva ETS. L'accordo deve essere concluso non prima di un anno prima dell'anno di avvio delle vendite all'asta nel sistema di scambio di quote di emissioni per i settori degli edifici, del trasporto su strada e di altri settori (capo IV bis della direttiva ETS), o due anni prima di tale anno qualora si applichi l'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento Fondo sociale clima.

ETS2 - il nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni per gli edifici e il trasporto stradale e ulteriori settori, di cui al capo IV bis della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134).

Regolamento finanziario - regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).

Fondo – Fondo sociale per il clima.

Regolamento generale di esenzione per categoria - regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

Regolamento Governance - regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

QFP – quadro finanziario pluriennale.

Piani – piani sociali per il clima.

Regolamento RRF - regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

Regolamento Fondo sociale clima (o **regolamento**) - regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).

Regolamento Tassonomia - regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

—

ALLEGATO I

Dotazione finanziaria massima per Stato membro al netto delle spese di sostegno amministrativo**1. Introduzione e contesto giuridico**

- L'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento Fondo sociale clima ⁽¹⁾ prevede che la dotazione totale del Fondo di 65 miliardi di EUR o di 54,6 miliardi di EUR, qualora l'ETS2 sia rinviato al 2028, «poss[a] coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione del Fondo e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, consultazione dei portatori di interessi, azioni di informazione e comunicazione, comprese azioni di sensibilizzazione inclusive, e la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del Fondo. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti sul campo e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione delle azioni ammissibili».
- L'allegato II del regolamento Fondo sociale clima, che dispone le dotazioni degli Stati membri, contiene la clausola seguente: «[g]li eventuali importi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, saranno coperti entro i limiti della dotazione finanziaria massima per ciascuno Stato membro su base pro rata».

2. Spese di sostegno amministrativo nelle dotazioni finanziarie annuali

- L'articolo 30 quinquies, paragrafo 4, della direttiva ETS stabilisce gli importi massimi dei proventi delle aste assegnati al Fondo per la sua durata su base annua. L'allegato II del regolamento Fondo sociale clima prevede la dotazione finanziaria massima per ciascuno Stato membro per l'intera durata del Fondo. Ciò consente di stabilire la programmazione annuale delle dotazioni totali degli Stati membri. Inoltre l'articolo 19 del regolamento Fondo sociale clima indica che gli impegni di bilancio del Fondo possono essere suddivisi in rate annuali.
- Il presente allegato fornisce un'indicazione delle dotazioni finanziarie annuali del Fondo a favore di ciascuno Stato membro, calcolate detraendo le spese di sostegno amministrativo per la Commissione in linea con l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento, anche nei profili annuali.
- Conformemente all'allegato V, sezione 2.1, punto viii), e sezione 2.2, punto viii), del regolamento, gli Stati membri devono indicare nei loro piani le conseguenze del rinvio dell'ETS2 descrivendo e quantificando gli adeguamenti necessari degli elementi dei piani.
- La scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta della Commissione di regolamento che istituisce il Fondo sociale per il clima ⁽²⁾ prevedeva 128 539 milioni di EUR di costi amministrativi per la Commissione. Considerando il cambio di fonte di finanziamento, da risorse proprie a entrate con destinazione specifica esterne nel contesto del regolamento Fondo sociale clima, è ragionevole considerare le spese di sostegno amministrativo già previste nella scheda finanziaria legislativa per l'intero periodo di attuazione. Il totale di 128,539 milioni di EUR rappresenta circa lo 0,2 % della dotazione del Fondo.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).

⁽²⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima (COM(2021) 568 final del 14 luglio 2021).

- Nei due scenari per l'inizio dell'ETS2, indipendentemente dalla data in cui avrà luogo, si presume che il carico di lavoro e tutti i compiti amministrativi associati all'avvio del Fondo e all'inizio dell'attuazione dei piani nel 2026 saranno gli stessi e che rimarranno costanti per tutta la durata del Fondo. L'anno di entrata in vigore dell'ETS2 inciderà sull'entità delle dotazioni degli Stati membri nell'ambito del Fondo, ma non sull'attuazione continua del Fondo da parte della Commissione.
- Per garantire la continuità del finanziamento dell'amministrazione dal 2026 al 2032, un importo equivalente ai costi amministrativi del 2026 e del 2027 è detratto dalla dotazione del 2026 in entrambi gli scenari. Questo perché fino a giugno 2026 non si saprà se l'ETS2 sarà rinviato, e se lo sarà l'importo annuale per il 2027 non sussiste.

3. Proposta per sviluppo futuro

- Occorre ridurre la dotazione finanziaria massima per Stato membro dell'importo delle spese amministrative in modo proporzionato utilizzando il rispettivo criterio di ripartizione degli Stati membri, in linea con l'articolo 10 e l'allegato II del regolamento Fondo sociale clima.
- Le tabelle 1 e 2 riportano la ripartizione annuale degli importi (in EUR) disponibili per l'impegno per ogni Stato membro, previa detrazione delle spese amministrative nell'ambito dei due scenari d'inizio dell'ETS2.

Tabella 1

Scenario 1, inizio dell'ETS2 nel 2027: dotazione finanziaria massima per Stato membro al netto delle spese di sostegno a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 (in EUR, a prezzi correnti)

Member State	Total pursuant to Article 10(1), first and second subparagraphs	<i>administrative support expenditure (2026-2032)</i>	Total after deduction of support expenditure pursuant to Article 10(3)	2026	2027	2028	2029	2031
Belgium	1.659.606.425,00	3.281.910,00	1.656.324.515,00	101.191.937,00	278.303.231,00	267.621.425,00	262.514.943,00	257,40
Bulgaria	2.499.490.282,00	4.942.800,00	2.494.547.482,00	152.402.557,00	419.145.294,00	403.057.701,00	395.366.961,00	387,67
Czechia	1.562.617.717,00	3.090.113,00	1.559.527.604,00	95.278.202,00	262.038.972,00	251.981.417,00	247.173.362,00	242,36
Denmark	324.991.338,00	642.678,00	324.348.660,00	19.815.844,00	54.498.548,00	52.406.790,00	51.406.816,00	50,40
Germany	5.317.778.511,00	10.516.030,00	5.307.262.481,00	324.243.328,00	891.750.550,00	857.523.469,00	841.161.074,00	824,79
Estonia	186.244.570,00	368.303,00	185.876.267,00	11.355.981,00	31.231.782,00	30.033.045,00	29.459.985,00	28,88
Ireland	663.390.868,00	1.311.871,00	662.078.997,00	40.449.232,00	111.245.546,00	106.975.729,00	104.934.528,00	102,89
Greece	3.586.843.608,00	7.093.066,00	3.579.750.542,00	218.702.246,00	601.486.082,00	578.399.903,00	567.363.462,00	556,32
Spain	6.837.784.631,00	13.521.877,00	6.824.262.754,00	416.923.355,00	1.146.643.884,00	1.102.633.513,00	1.081.594.175,00	1.080,55
France	7.276.283.944,00	14.389.019,00	7.261.894.925,00	443.660.171,00	1.220.176.846,00	1.173.344.140,00	1.150.955.574,00	1.128,56
Croatia	1.263.071.899,00	2.497.754,00	1.260.574.145,00	77.013.857,00	211.807.442,00	203.677.869,00	199.791.495,00	199,90
Italy	7.023.970.924,00	13.890.065,00	7.010.080.859,00	428.275.775,00	1.177.865.893,00	1.132.657.162,00	1.111.044.944,00	1.089,43
Cyprus	131.205.466,00	259.462,00	130.946.004,00	8.000.051,00	22.002.147,00	21.157.663,00	20.753.954,00	20,35
Latvia	463.676.528,00	916.931,00	462.759.597,00	28.271.959,00	77.754.987,00	74.770.603,00	73.343.906,00	71,91
Lithuania	664.171.367,00	1.313.414,00	662.857.953,00	40.496.825,00	111.376.429,00	107.101.590,00	105.057.986,00	103,01
Luxemburg	66.102.592,00	130.719,00	65.971.873,00	4.030.503,00	11.084.896,00	10.659.437,00	10.456.044,00	10,25
Hungary	2.815.968.174,00	5.568.642,00	2.810.399.532,00	171.699.307,00	472.216.201,00	454.091.647,00	445.427.129,00	436,76
Malta	45.500.000,00	89.977,00	45.410.023,00	2.774.293,00	7.630.000,00	7.337.146,00	7.197.146,00	7,05
Netherlands	720.463.632,00	1.424.733,00	719.038.899,00	43.929.156,00	120.816.209,00	116.179.054,00	113.962.243,00	111,74
Austria	578.936.189,00	1.144.860,00	577.791.329,00	35.299.737,00	97.083.146,00	93.356.910,00	91.575.568,00	89,79
Poland	11.439.026.446,00	22.620.939,00	11.416.405.507,00	697.476.965,00	1.918.236.742,00	1.844.611.171,00	1.809.414.166,00	1.774,21
Portugal	1.223.154.017,00	2.418.815,00	1.220.735.202,00	74.579.926,00	205.113.520,00	197.240.873,00	193.477.322,00	189,71
Romania	6.012.677.290,00	11.890.208,00	6.000.787.082,00	366.613.707,00	1.008.279.730,00	969.580.038,00	951.079.493,00	932,57
Slovenia	357.971.733,00	707.897,00	357.263.836,00	21.826.773,00	60.029.106,00	57.725.075,00	56.623.624,00	55,52
Slovakia	1.530.553.074,00	3.026.704,00	1.527.526.370,00	93.323.107,00	256.661.977,00	246.810.803,00	242.101.409,00	237,39
Finland	348.132.328,00	688.440,00	347.443.888,00	21.226.833,00	58.379.113,00	56.138.412,00	55.067.235,00	53,99
Sweden	400.386.447,00	791.773,00	399.594.674,00	24.412.943,00	67.141.727,00	64.564.701,00	63.332.742,00	62,10
EU27	65.000.000.000,00	128.539.000,00	64.871.461.000,00	3.963.274.570,00	10.900.000.000,00	10.481.637.286,00	10.281.637.286,00	10.081,63
<i>administrative support expenditure (2026-2032) yearly</i>			<i>128.539.000,00</i>	<i>36.725.430,00</i>		<i>18.362.714,00</i>	<i>18.362.714,00</i>	<i>18,36</i>
Total pursuant to Article 30d(4) of the ETS Directive			65.000.000.000,00	4.000.000.000,00	10.900.000.000,00	10.500.000.000,00	10.300.000.000,00	10.100,00

Tabella 2

Scenario 2, inizio dell'ETS2 nel 2028: dotazione finanziaria massima per Stato membro al netto delle spese di sostegno a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 (in EUR, a prezzi correnti)

Member State	Total pursuant to Article 10(1), third subparagraph	<i>administrative support expenditure (2026-2032)</i>	Total after deduction of support expenditure pursuant to Article 10(3)	2026	2027	2028	2029	2030
Belgium	1.394.069.397,00	3.281.910,00	1.390.787.487,00	101.191.937,00	-	290.600.590,00	262.514.943,00	257.406
Bulgaria	2.099.571.836,00	4.942.800,00	2.094.629.036,00	152.402.557,00	-	437.666.027,00	395.366.961,00	387.676
Czechia	1.312.598.882,00	3.090.113,00	1.309.508.769,00	95.278.202,00	-	273.617.663,00	247.173.362,00	242.365
Denmark	272.992.724,00	642.678,00	272.350.046,00	19.815.844,00	-	56.906.670,00	51.406.816,00	50.406
Germany	4.466.933.949,00	10.516.030,00	4.456.417.919,00	324.243.328,00	-	931.154.248,00	841.161.074,00	824.798
Estonia	156.445.439,00	368.303,00	156.077.136,00	11.355.981,00	-	32.611.816,00	29.459.985,00	28.886
Ireland	557.248.329,00	1.311.871,00	555.936.458,00	40.449.232,00	-	116.161.142,00	104.934.528,00	102.893
Greece	3.012.948.631,00	7.093.066,00	3.005.855.565,00	218.702.246,00	-	628.063.892,00	567.363.462,00	556.327
Spain	5.743.739.090,00	13.521.877,00	5.730.217.213,00	416.923.355,00	-	1.197.310.530,00	1.081.594.175,00	1.060.554
France	6.112.078.513,00	14.389.019,00	6.097.689.494,00	443.660.171,00	-	1.274.092.687,00	1.150.955.574,00	1.128.567
Croatia	1.060.980.395,00	2.497.754,00	1.058.482.641,00	77.013.857,00	-	221.166.557,00	199.791.495,00	195.905
Italy	5.900.135.577,00	13.890.065,00	5.886.245.512,00	428.275.775,00	-	1.229.912.145,00	1.111.044.944,00	1.089.432
Cyprus	110.212.591,00	259.462,00	109.953.129,00	8.000.051,00	-	22.974.353,00	20.753.954,00	20.350
Latvia	389.488.284,00	916.931,00	388.571.353,00	28.271.959,00	-	81.190.740,00	73.343.906,00	71.917
Lithuania	557.903.948,00	1.313.414,00	556.590.534,00	40.496.825,00	-	116.297.809,00	105.057.986,00	103.014
Luxemburg	55.526.177,00	130.719,00	55.395.458,00	4.030.503,00	-	11.574.703,00	10.456.044,00	10.252
Hungary	2.365.413.267,00	5.568.642,00	2.359.844.625,00	171.699.307,00	-	493.081.976,00	445.427.129,00	436.762
Malta	38.220.000,00	89.977,00	38.130.023,00	2.774.293,00	-	7.967.146,00	7.197.146,00	7.057
Netherlands	605.189.451,00	1.424.733,00	603.764.718,00	43.929.156,00	-	126.154.704,00	113.962.243,00	111.745
Austria	486.306.399,00	1.144.860,00	485.161.539,00	35.299.737,00	-	101.372.951,00	91.575.568,00	89.794
Poland	9.608.782.215,00	22.620.939,00	9.586.161.276,00	697.476.965,00	-	2.002.997.691,00	1.809.414.166,00	1.774.217
Portugal	1.027.449.374,00	2.418.815,00	1.025.030.559,00	74.579.926,00	-	214.176.853,00	193.477.322,00	189.713
Romania	5.050.648.923,00	11.890.208,00	5.038.758.715,00	366.613.707,00	-	1.052.832.492,00	951.079.493,00	932.578
Slovenia	300.696.256,00	707.897,00	299.988.359,00	21.826.773,00	-	62.681.606,00	56.623.624,00	55.522
Slovakia	1.285.664.582,00	3.026.704,00	1.282.637.878,00	93.323.107,00	-	268.003.076,00	242.101.409,00	237.392
Finland	292.431.155,00	688.440,00	291.742.715,00	21.226.833,00	-	60.958.705,00	55.067.235,00	53.996
Sweden	336.324.616,00	791.773,00	335.532.843,00	24.412.943,00	-	70.108.514,00	63.332.742,00	62.100
EU27	54.600.000.000,00	128.539.000,00	54.471.461.000,00	3.963.274.570,00	-	11.381.637.286,00	10.281.637.286,00	10.081.637
<i>administrative support expenditure (2026-2032) yearly</i>			128.539.000,00	36.725.430,00	-	18.362.714,00	18.362.714,00	18.362
Total pursuant to Article 30d(4) of the ETS Directive			54.600.000.000,00	4.000.000.000,00	-	11.400.000.000,00	10.300.000.000,00	10.100.000

ALLEGATO II

Modello per un adeguamento di lieve entità del piano sociale per il clima a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/955 (da compilare a cura degli Stati membri)

A norma dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/955, con il presente documento [lo Stato membro] notifica il seguente adeguamento di lieve entità:

Disposizione esistente nel piano sociale per il clima	Disposizione nuova a seguito della notifica
Componente: Misura: Disposizione esistente del traguardo/dell'obiettivo:	Testo modificato:

[Lo Stato membro] conferma che:

- l'adeguamento di lieve entità consiste in un aumento o una diminuzione inferiore al 5 % dell'obiettivo di cui al piano E;
- l'obiettivo non è mai stato oggetto di adeguamento in precedenza;
- OPPURE il traguardo/l'obiettivo è stato adeguato mediante le notifiche seguenti:

Notifica	Data	Effetto sotto forma di aumento/ diminuzione	Descrizione della modifica
	gg/mm/aaaa		
	gg/mm/aaaa		

ma il valore cumulativo dell'aumento o della diminuzione non supera il 5 % dell'obiettivo corrispondente per tutta la durata del piano sociale per il clima.
